Monitor ecclesiasticus,

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. IV

ANNO 67°

(54° della Collezione)

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II, 7

1942

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

23659

1942

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1942-01_1

ANNO 67° GENNAIO 1942 FASCICOLO 1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITA
CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. IV
ANNO 67°
(54° della Collezione)

SOMMARIO

PAG.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — Motu Proprio. Della P. Opera delle Vocazioni Sacerdotali 3

S. Congregazione del Sant'Officio. — L'immagine dell'Amore misericordioso . 4

S. Congregazione dei Sacramenti. — Cause matrimoniali 5

S. Congregazione dei Religiosi. — Approvazione definitiva delle Costituzioni dell'Istituto delle Suore Ancelle del Santuario (5), e delle Suore Francescane di S. Bernardino da Siena, di Reading (6).

S. Congregazione dei Riti. — Il Ramì nell'uso liturgico 7

S. Congregazione dei Seminari. — Per l'Istituto Teologico Arcivescovile di Napoli 8

S. C. per gli Affari Eccl. Straordinari. — Indulto sul digiuno e l'astinenza . . 8

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Lazzarato D., Commento al can. 3 del Codice di Diritto Canonico 9

La Pia Lega dell'Ottava per l'unità 15

Matrimoni di militari 16

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Checconi G., Due Circolari Ministeriali sulle processioni 17

Tessera di abbigliamento per gli sposi (21) - Il servizio spirituale non costituisce rapporto d'impiego (21) - Il suono delle campane (22) - Divieto dell'uso di metalli ferrosi e non ferrosi (23) - Tasse postali e certificati di matrimonio (24) - Pacchi destinati a prigionieri di guerra (24) - Violazione di domicilio (24).

Notizie e Recensioni (vedi *Bollettino Bibliografico*, gennaio 1942).

Radiomessaggio Natalizio (vedi *I Quaderni del Monitore*, N. 1).

VEDERE L'IMPORTANTE AVVERTENZA A PAG. SEGUENTE

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1942-XX

67° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

AVVERTENZA

La Direzione del Monitore Ecclesiastico *col principio di quest'anno ha stabilito di eseguire quanto segue*:

1) *Estendere al* Monitore *il* Bollettino Bibliografico *delle* Ephemerides Liturgicae, *accogliendovi il diario, le notizie e le recensioni, che finora comparivano sul* Monitore *e lasciando a questo uno spazio maggiore per la materia dottrinale e consultiva. Perciò d'ora innanzi il* Bollettino *prenderà il nome di* Bollettino *delle* Ephemerides Liturgicae *e del* Monitore Ecclesiastico.

2) *Raccogliere in altrettanti fascicoli supplementari, o* Quaderni del Monitore *quegli Atti, Documenti, Studi, ecc., che per la loro indole e le loro proporzioni fosse meglio pubblicare separati che inserire nel Periodico.*

Il Bollettino *sarà inviato regolarmente dal presente gennaio e i* Quaderni *via via che usciranno, senza che sia aumentata la quota d'abbonamento al* Monitore.

A titolo di propaganda inviamo agli abbonati copia dei due opuscoletti: « *La novena della Medaglia Miracolosa* » *e* « *I dieci minuti di S. Andrea delle Fratte* ».

La Direzione prega vivamente gli amici d'aiutarla, sia col procurare nuovi abbonati al Periodico, sia coll'acquistare e far acquistare più copie dei Quaderni, *secondo che porterà il tema di ciascuno e l'opportunità della diffusione.*

D.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

MOTU PROPRIO

DE PONTIFICIO OPERE VOCATIONUM SACERDOTALIUM APUD SACRAM CONGREGATIONEM SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS PRAEPOSITA CONSTITUENDO

PIUS PP. XII

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 479)

Cum Nobis Sacra Congregatio Seminariis et Studiorum Universitatibus praeposita peropportunum fore renuntiaverit Opus primarium Sacerdotalium Vocationum condere, quod sibi proponat in Christifidelibus — omni sane consilio, sed potissimum per diversa in singulis Dioecesibus constituta id genus Opera — voluntatem excitare fovendi, tuendi iuvandique Ecclesiasticas Vocationes, rectam de dignitate ac necessitate Catholici Sacerdotii notitiam pervulgare, itemque fideles ex omnibus orbis partibus in commutionem precum ac piorum exercitiorum vocare; Nos, motu proprio ac de Apostolicae plenitudine potestatis, *Opus*, quod *Pontificium* nominamus, *Vocationum Sacerdotalium* apud eamdem Sacram Congregationem constitutum volumus ac decernimus, addita facultate aggregandi Opera ac personas, quae id postulaverint, simulque omnes Indulgentias et favores spirituales, concessos vel concedendos, ad universos adscriptos extendendi.

Quod quidem ratum firmumque sit ac permaneat, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die IV mensis novembris, in festo S. Caroli Borromaei, anno MCMXXXXI, Pontificatus Nostri tertio.

PIUS PP. XII

MESSAGGIO RADIOFONICO. — Ai fedeli convenuti a Santiago da tutte le parti della Nazione del Cile per celebrare il Congresso Eucaristico del 9 novembre 1941 (in lingua spagnuola e italiana; *A.A.S.*, 1941, pp. 439 e 443).

LETTERA APOSTOLICA. — La chiesa cattedrale di Catamarca nella Repubblica Argentina, sotto il titolo di B. Vergine della Valle è arricchita dei privilegi e degli onori di Basilica Minore. 11 luglio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 447).

EPISTOLA. — All'E.mo Card. Pietro Copello, Arcivescovo di Buenos Aires, inviandolo Legato al Congresso Eucaristico Nazionale Cileno da celebrarsi a Santiago. 30 settembre 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 449).

ALLOCUZIONE alle Donne di Azione Cattolica e alle loro cooperatrici, convenute a Roma dalle diocesi d'Italia il giorno 26 ottobre 1941, festa di Cristo Re. Il Sommo Pontefice vi parla: della necessità di seria preparazione per la difficile opera della educazione; dell'azione educatrice della madre durante la puerizia; della educazione dell'intelligenza, del carattere, del cuore e della volontà nel periodo dell'adolescenza; del potente ausilio della religione; dei validi cooperatori nella educazione dei figli; finalmente delle educatrici al fianco delle madri cristiane. (*A.A.S.*, 1941, p. 450).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

L'IMMAGINE DELL'AMORE MISERICORDIOSO

(*Sal terrae* Comillas (Santander), 1942, p. 53)

In tema di nuove devozioni è utile sapere che cosa sia l'immagine dell'*Amore misericordioso* e se ne sia lecita la devozione.

La nuova forma di culto al Redentore consiste in un Crocifisso, a cui fa da sfondo una grande Ostia; sul petto si vede il suo Cuore, e sotto v'è la scritta: *L'Amore misericordioso...*

Essendosi la Nunziatura Apostolica di Colombia rivolta alla Santa Sede per sapere come regolarsi quanto a permettere tale devozione, ebbe in risposta che ciò non conveniva. Pure la Curia Arcivescovile dell'Avana (Cuba) consultò la S. C. dei Riti e il Sant'Offizio e ne ebbe la seguente risposta, che diamo tradotta in italiano.

« Suprema S. C. del Sant'Offizio. Prot. n. 78/41; 5 aprile 1941.

Reverendissimo Signore, La S. V. R.ma con foglio indirizzato alla S. Congregazione dei Riti domandava licenza di propagar la devozione all'*Amore misericordioso* nella forma da Lei espressa. Rimessi i documenti a questa S. Congregazione, a cui compete questo studio, gli E.mi e R.mi Padri, dopo un serio e maturo esame, nella riunione plenaria del mercoledì 2 aprile, decretarono: Si stia alla decisione del mercoledì 5 maggio 1937, ossia *Negative*, conforme al decreto di non introdurre nuove forme di devozione e di sradicare gli abusi introdotti, pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* del 1937 (vol. XXIX, n. 8, p. 304).

Nel comunicarLe questa decisione dei Padri, colgo l'opportunità per significarLe i sensi della mia singolare stima.

Della S. V. Reverendissima

F. Card. MARCHETTI SELVAGGIANI
Secretario.

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Cause matrimoniali

(*Bollettino della Curia Arciv. di Trento*, 1941, p. 1160)

N. 3588/41 Romae, die 31 Iulii 1941.

Ad dubium « Utrum praescriptum N. 98, § 1 et 2 Regolarum servandarum die 7 maii 1923 editarum, ita sit intelligendum, ut Episcopo vel eius hac in re vices gerenti, liceat in confectione proprii voti cognitionem sumere, praeterquam omnium causae actorum, etiam animadversionum s. vinculi Defensoris; an potius idem Episcopus teneatur suum promere votum, nulla praehabita cognitione circa memoratas animadversiones a vinculi Defensore exaratas », haec S. Congregatio ita respondet:

Ad I partem: *Affirmative*; ad II partem: *Negative*.

Interim omnia fausta tibi a Deo adprecor.

Excellentiae Tuae R.mae add.mus in Domino

Exc.mo ac R.mo
Archiep. Tridentino

F. Bracci, *Secret.*
Schioppa, *Off.*

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Approvazione definitiva delle Costituzioni dell'Istituto delle Suore Ancelle del Santuario

N. 134/38 T. 70

DECRETUM

Institutum Sororum Ancillarum Sanctuarii, cuius domus princeps exstat in diocesi Terlitiensi, obtinuit adprobationem Constitutionum, die 19 Iulii 1930, a S. Sede, experimenti causa ad septennium.

Cum autem Institutum ipsum in dies floresceret uberioribus fructibus in bonum Ecclesiae, Superiorissa Generalis cum suo Consilio adprobationem definitivam Constitutionum a S. Sede humillime expostulavit.

SS.mus Dominus Noster Pius, Divina Providentia PP. XII, in Audientia, die decima sexta Maii 1939 concessa E.mo Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, attentis litteris commendatitiis Exc.morum Ordinariorum in quorum dioecesibus domus Instituti inveniuntur auditoque voto Commissionis Rev.morum Consultorum, Constitutiones cum quibusdam mutationibus et additamentis, quarum exemplar in archivo praefatae S. Congregationis adservatur, definitive adprobare et confirmare benigne dignatus est, prout praesentis Decreti tenore

eaedem Constitutiones adprobantur et confirmantur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

L. ✠ S.

Vinc. Card. La Puma, *Praef.*
Fr. L. H. Pasetto, *Secr.*

Approvazione definitiva delle Costituzioni dell'Istituto delle Suore Francescane di S. Bernardino da Siena di Reading

N. 9091/40 F. 34 DECRETUM

Congregatio Sororum Franciscalium a S. Bernardino Senensi, de Reading, cuius domus princeps exstat in Archidioecesi Philadelphien., approbationem Constitutionum die 19 Maii 1933, experimenti causa, ad septennium a S. Sede obtinuit. Cum autem Congregatio ipsa in annos floresceret uberibus fructibus in bonum Ecclesiae, Superiorissa Generalis cum suo Consilio approbationem definitivam Constitutionum a S. Sede humillime expostulavit.

SS.mus D. N. Pius, Divina Providentia Pp. XII, in audientia die sexta Maii 1941 concessa E.mo Cardinali Vincentio La Puma, Praefecto S. C. Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae, attentis Litteris commendatitiis Rev.morum Ordinariorum in quorum dioecesibus domus Instituti inveniuntur, praeprimis E.mi Card. Archiepiscopi Philadelphien., auditoque voto Commissionis Consultorum, Constitutiones cum quibusdam mutationibus et additamentis, quarum exemplar in archivo praefatae Sacrae Congregationis asservatur, definitive approbare et confirmare benigne dignatus est, prout praesentis decreti tenore eaedem Constitutiones approbantur et confirmantur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. C. de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

L. ✠ S.

V. Card. La Puma, *Praef.*
Fr. L. H. Pasetto, *Secret.*

● AI SACERDOTI CHE VANNO IN PELLEGRINAGGIO al Santuario della Madonna del Pilar, l'Ecc.mo Vescovo diocesano di Saragozza ha concesso: 1) la commutazione dell'Ufficio divino nelle tre parti del santo Rosario, da quando cominciano il pellegrinaggio; 2) la dispensa, se canonici o beneficiati, dal servizio corale, durante la peregrinazione, con la sola perdita delle distribuzioni *inter praesentes;* 3) ai parroci non si conta come vacanza il tempo del pellegrinaggio; 4) di più a tutti i sacerdoti pellegrini, per tutto il tempo della loro permanenza in Saragozza come pellegrinanti sono concesse le licenze ministeriali a tenore di quelle che posseggono nella loro rispettiva diocesi. (*Ilustracion del Clero,* Madrid, 1941, p. 314).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Romana* seu *Leodien.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio, Maria di Gesù, al secolo Emilia d'Oultremont ved. d'Hooghvorst, fondatrice dell'Istituto di Maria Riparatrice. 2 luglio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 428).

II. *Aquen.* Decreto di riassunzione della causa di canonizzazione della B. Maria Domenica Mazzarello, V., confondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 16 luglio 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 430).

III. *Veronen.* Decreto di approvazione dei miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maddalena Marchesa di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane. 15 agosto 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 431).

IV. *S. Thomae de Meliapor.* Decreto col quale, stante l'approvazione di due miracoli dopo la venerazione indulta dalla Sede Apostolica si dichiara che si può procedere *tuto* alla solenne Canonizzazione del B. Martire Giovanni de Britto, sac. professo della C. di Gesù. 15 agosto 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 460).

V. *Neapolitana seu Lycien.* Decreto col quale, essendo stati approvati due miracoli dopo che al B. Bernardino Realino, Confessore, sac. professo della C. di Gesù, fu concesso il culto pubblico, si dichiara che « *tuto* procedi potest ad sollemnem eius Canonizationem ». 15 agosto 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 462).

Il Ramì nell'uso liturgico

Dal *Bollettino della Diocesi di Vicenza* apprendiamo che il *Ramì* è una pianta, vivente in Italia e in Libia, che contiene una fibra tessile di grande resistenza, di bello aspetto e di facile lavorazione, che si ottiene, con qualche modificazione, coi macchinari della lana e del cotone.

L'Ecc.mo Vescovo di Vicenza avendo interpellato la S. Congregazione dei Riti se la tela di *Ramì* poteva essere usata per tovaglie ed altra biancheria di chiesa in luogo della tela di canapa e di lino, ne ebbe dall'Ecc.mo Mons. Segretario questa risposta (N. 751/941):

« La tela del *Ramì* presenta qualità buone che eguagliano quelle del lino o canapa, ed i tempi che corrono hanno portato una grande rarefazione in questo genere di biancheria; quindi questa S. Congregazione, pur non volendo dichiarare che la tela del *Ramì* possa usarsi negli usi liturgici, equiparandola alle tele tradizionali, non è aliena, nelle attuali circostanze, di concedere a Vostra Eccellenza R.ma di permetterla, mai però per i corporali, palle e purificatoi ».

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Per l'Istituto Teologico Arcivescovile di Napoli

Con Lettera del 31 ottobre 1941 la S. C. dei Seminari ha concesso all'Istituto Teologico Arcivescovile di Napoli il privilegio di conferire agli alunni regolarmente incardinati nell'archidiocesi stessa, i gradi accademici in sacra Teologia a norma della Costituzione Apost. « Deus scientiarum Dominus » e delle annesse Ordinazioni, nonchè a norma degli Statuti da approvarsi dalla medesima S. Cogregazione.

S. CONGREGAZIONE PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI

Indulto

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 516)

Attentis peculiaribus hodiernis rerum adiunctis, SS.mus Dominus Noster Pius, Divina Providentia PP. XII, omnibus Ordinariis locorum, cuiuslibet ritus, quamdiu praesens bellum perdurabit, benigne concedere dignatus est, ut, pro suo prudenti arbitrio, in territorio suae iurisdictionis, indulgeant generalem dispensationem super lege abstinentiae et ieiunii ecclesiastici, in favorem etiam religiosorum et religiosarum exemptionis privilegio utentium.

Firma tamen maneat lex abstinentiae et ecclesiastici ieiunii, pro fidelibus ritus latini, Feria IV Cinerum et Feria VI in Parasceve, pro fidelibus vero alius ritus duobus diebus ab eorum Ordinariis statuendis.

Ordinarii autem locorum, qui supradictam dispensationem concedunt, fideles omnes hortentur, praesertim vero Clerum saecularem ac regularem necnon sacrarum Virginum familias, ut ii christianae mortificationis et expiationis voluntariis exercitiis, bonis operibus potissimum erga aegros ac inopes vacantes, et ad mentem Summi Pontificis fervidas Deo preces fundentes, aliquo modo indulti facilitates compensare valeant. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Ex Aedibus Vaticanis, die 19 mensis decembris a. 1941.

A. Card. Maglione, *a Secretis Status*,
S. Congr. pro Neg. Eccl. Extraord. Praefectus.

● LA BOLLA DELLA SANTA CROCIATA, con disposizione della Santa Sede in data 3 luglio 1941, è stata prorogata d'un anno. Essa comprende la dispensa dall'astinenza nei venerdì delle Tempora fuori di Quaresima per i semplici fedeli, rimanendo però fermo l'obbligo del relativo precetto per il clero tanto secolare quanto regolare, allo scopo « ne penitus obliterata maneat antiqua Temporum ratio ». E' concessa, alle condizioni consuete, per tutti coloro che offriranno un'elemosina adeguata alle loro forze per la costruzione o ricostruzione delle chiese, danneggiate o distrutte dalla guerra. (*Ilustracion del Clero*, Madrid, 1941, p. 314).

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

CAN. 3

(*Continuazione* *)

N. 69-89: Concetto storico dei Concordati.

69. — La teoria dei concordati richiama le vicende storico-giuridiche delle relazioni tra Chiesa e Stato: mi pare che quelle relazioni invece di essere le ovvie applicazioni dei principii giuridici promananti dalle definizioni di Chiesa e di Stato, si appalesino invece come le applicazioni dei sentimenti e dei risentimenti religiosi, anzi morale-politici di governanti. Fino all'editto di Milano del 313, la Chiesa viene perseguitata a morte nei suoi beni e nelle sue membra: il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani, cupidi del martirio. Con l'editto di tolleranza termina la persecuzione di sangue, viene riconosciuta la libertà religiosa e sono restituite le proprietà ecclesiastiche, però lo Stato si considera il curatore della Chiesa: comincia ad eleggere e a deporre i vescovi a suo talento, spadroneggia nei concilî, emana d'iniziativa leggi e decreti concernenti la fede e i costumi, ne impone l'osservanza con la forza, manda in esilio perfino il Papa Liberio per tre anni (355-358), perchè non approva la deposizione di Atanasio il Grande, patriarca di Alessandria, cinque volte esule, e colonna della Chiesa contro l'Arianesimo. Il potere politico s'ingerisce ben presto anche nella elezione del Romano Pontefice: prima gli esarchi di Ravenna (418-536), e poi gl'imperatori bizantini (536-741), si attribuiscono l'ingiuriosa pretesa di conferma dell'eletto. Pertanto durante i primi sei secoli la Chiesa soffre una duplice persecuzione da parte dello Stato, una di sangue, durante i primi tre secoli; l'altra di asservimento, durante i secondi tre secoli, nei quali la Chiesa è dedita ad affrontare e a superare la più terribile serie di eresie e di scismi, a salvaguardare e a diffondere il tesoro della fede e dei costumi.

70. — Le eresie e gli scismi sono dei mali, ma anche indicano quanto il problema religioso appassioni gli individui e le nazioni: il Medio Evo vede le ingenti conversioni dei Franchi, dei Britanni, dei Germanici, degli Scandinavi, degli Slavi, degli Ungari, e, purtroppo, anche l'esplosione, oltre che della lotta iconoclastica (786-842), dell'islamismo e dello scisma greco,

* Cfr. *Il Monitore*, 1941, p. 235.

che strappano alla Chiesa la Penisola balcanica, l'Asia Minore, la Russia e l'Africa: intanto anche l'Occidente è agitato dalle controversie dommatiche dell'adozionismo, della predestinazione e sulla SS.ma Eucarestia. Celebre il motto dell'imperatore Leone III Isaurico: *imperator sum et sacerdos*, cui il Papa Gregorio II risponde: *Scis sanctae ecclesiae dogmata non imperatorum esse, sed pontificum* (*PL* 89, 521). Asserendo l'imperatore essere il culto delle sacre immagini una eresia, il Papa risponde: *I fanciulli si burlano di te!*

Papa Stefano II e Pipino addivengono a S. Denys al patto di reciproca protezione (754), patto che rimane la base delle relazioni fra papa ed imperatore per tutto il Medio Evo: il papa unge il re e ne garantisce il trono, inibendo sotto minaccia di scomunica che i Franchi eleggano in re chi non appartenga alla famiglia carolingia; il re assume per sè e pei suoi discendenti il titolo di *Patrizio dei Romani*, ossia di potettore armato del papa e della Chiesa romana. Sceso Pipino in Italia nel 755, assegna l'esarcato di Ravenna e la Pentapoli all'Apostolo Pietro e al suo rappresentante il Papa, come a tutti i suoi successori in perpetua proprietà e possesso.

Al regno spirituale dei Papi si affianca il dominio temporale per opera iniziale dei Carolingi: si riconosce che alla qualifica di Pontefice è intrinseca quella di Re, quale piedestallo temporale del primato spirituale: i secoli contempleranno nel Papa il Successore di Pietro ed accessoriamente il sovrano temporale, ma non scinderanno nel Pontefice le due qualifiche subordinate.

Carlo Magno considera la protezione della Chiesa tanto nel suo regno quanto nello Stato Pontificio, come un dovere della sua casa e vagheggia nel suo animo la corona d'imperatore d'occidente, corona che il Papa Leone III gli pone sul capo a Roma nella festa del S. Natale dell'800. Papa ed imperatore rappresentano *due poteri indipendenti della e nella stessa Chiesa*, come si esprime il sinodo di Parigi dell'829: « *principaliter itaque totius sanctae ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimus divisum esse novimus* » (Hardouin IV, 1297). Il papa, prima di essere consacrato, deve giurare fedeltà all'imperatore, d'altro canto l'imperatore non può divenire tale finchè non sia unto « con l'olio santo dal vescovo romano » (Baronio *Annales* a. 871). La qualifica, spettante all'imperatore, di *advocatus ecclesiae*, a richiesta del Romano Pontefice, e soprattutto la unzione da parte del Papa, consacra fra il medesimo e l'imperatore quella distanza che intercorre fra la missione spirituale e quella temporale, fra la qualifica sacerdotale e quella laica, distanza intrinseca che il giuramento di fedeltà, prestato dal Papa all'imperatore, non può colmare, perchè contenuto entro i limiti ovvii del Primato spirituale, e non impedisce al Papa di lanciare, se del caso,

la scomunica contro l'imperatore. Pertanto la precedente posizione dei primi sei secoli è ormai rovesciata, lo Stato si considera quasi paladino della Chiesa e nella Chiesa, pur riconoscendosi autonomo, come potere civile, e garantito dal giuramento di fedeltà.

71. — Nel 762 l'impero d'occidente, restaurato da Ottone I, prende il nome di « *sacro romano impero* di nazione tedesca ». Fra il venticinquenne Giovanni XII, Papa da sette anni, e l'imperatore, incoronato dal Papa, vengono stipulate le seguenti intese: 1) la elezione del papa dev'essere assolutamente canonica e la sua incoronazione dovrà compiersi alla presenza prudenziale dei legati imperiali, per impedire eventuali insidie contro la elezione (c. 28. D. 63); 2) al papa è garantita la sovranità nello Stato della Chiesa, mentre all'imperatore spetta la preminenza già goduta dagli imperatori; 3) l'imperatore si obbliga a difendere la Chiesa Romana, in modo particolare la persona del papa; egli rivendica inoltre allo Stato della Chiesa le parti tolte e ne garantisce l'immunità (c. 33. D. 63). Vi è dunque un trattato politico nel concordato religioso, quasi tutto a favore della Chiesa: però l'esecuzione non risponde all'impegno, che anzi due forze opposte si sferrano per asservire la Chiesa nel laicismo più spinto da una parte e per svincolarla dall'altra, finchè trionfa la forza dello spirito sulla prepotenza della materia bruta.

La elezione del Papa — che avrebbe dovuto essere assolutamente canonica — diviene invece l'esercizio d'una pretesa degli imperatori sassoni e salici, i quali esigono che, deceduto il Papa, parta addirittura da Roma un'ambasciata diretta in Germania, per domandare all'imperatore la designazione della persona per la Sede Apostolica. Papa Nicolò II nel 1059 emana un energico decreto (c. 1. D. 23), col quale riserva l'elezione canonica del Pontefice al solo collegio dei Cardinali, e da allora i papi non vengono più nominati dagli imperatori, non ostante la reazione di costoro per non rinunciare a tale inqualificabile prepotenza. Mentre le relazioni fra Chiesa e Stato nei regni tedeschi si ripromettono di ispirarsi al principio della reciproca assistenza, e lo Stato mutua dalla Chiesa ordine ed educazione, e la Chiesa riceve dallo Stato protezione contro la barbarie e sostegno nel disimpegno della sua missione, in realtà beni, leggi, e prelati ricadono sotto la potestà civile, iniziandosi un periodo di asservimento ecclesiastico alla potestà civile: i beneficî non sono che dei feudi, i prelati dei vassalli o principi del regno, con l'obbligo dell'eribanno (prestazione bellica); la elezione canonica è degradata alla nomina reale, i decreti dei sinodi concepiti e proclamati in nome del potere civile. In tale rilassamento dilagano tre mali esiziali: la sostituzione del potere civile all'ecclesiastico nell'investitura laica, il commercio dei beneficî nella simonia, lo scandalo del clero nella conculcazione del celibato ecclesiastico. Lo Stato di fronte alla Chiesa

aveva ripreso ed aggravato la posizione dei secondi tre secoli somministrando al clero una profonda iniezione di mondanità.

72. — Il 22 aprile 1073 viene eletto Papa il monaco Ildebrando di sessant'anni, ultimo Papa che salga al trono pontificio con la conferma del re tedesco. Gregorio VII, oltre a provvedere energicamente alla riforma interna, precisa la posizione giuridica della Chiesa e dello Stato, e comincia quella coraggiosa e doverosa lotta contro le investiture laiche (1074), la quale, dopo quasi mezzo secolo di vicende tra gl'imperatori Enrico IV ed Enrico V, ed i Papi Gregorio VII, Vittore III, Urbano II, Pasquale II, Gelasio II, e Callisto II, induce anche la Germania, sull'esempio dell'Inghilterra, all'accordo col Papa Callisto II, stipulato nel concordato di Worms il 23 sett. 1122, confermato dal IX Concilio Ecumenico del 1123, con cui si conviene *per la Chiesa*: che i prelati debbano essere eletti e consacrati liberamente, che prima della consacrazione ricevano l'investitura con lo scettro, e non più con i segni giurisdizionali dell'anello e del pastorale; *per Enrico V*: che abbia il diritto di assistenza o di rappresentanza nella elezione dei prelati, il diritto di decidere le elezioni controverse pel beneficiato più quotato secondo le informazioni dei vescovi della provincia. Il principio canonico è salvaguardato, ma la soluzione radicale sarebbe stata quella indicata da Papa Pasquale II nel concordato stipulato con l'imperatore a Sutri nel 1111: il Papa rinunciava addirittura alla concessione del materiale per salvaguardare lo spirituale e l'imperatore rinunciava al diritto d'investitura, accontentandosi d'essere incoronato. Purtroppo il concordato del 1111 non fu approvato dai prelati, il che causò la prigionia a Papa Pasquale II e la continuazione della lotta delle investiture, con la tensione fra i due poteri. Il Concordato di Sutri avrebbe posto la Chiesa nella sua alta sfera spirituale, quello di Worms la subordinava ancora all'imperatore: però il concordato di Sutri rispecchia o presagisce le nuove idee. La lotta delle investiture porta anche alla piena evoluzione del diritto di patronato, cc. 1-31. X. 3. 38.

73. — Tre idee fondamentali vengono affermandosi: che l'individuo e la società dipendono da Dio e a lui tendono, che i popoli cristiani si debbono raggruppare in un impero cristiano, che i capi del grande impero cristiano, Papa ed Imperatore, debbono operare di comune accordo nel raggiungimento del fine supremo e temporale: di qui il Papa, custode della fede e della morale, è considerato l'arbitro nato, il paciere universale, il giudice spirituale, l'incoronatore dell'imperatore. Ma, anche solo a considerare il Pontefice quale Giudice spirituale, ne deriva dogmaticamente la sua indiscussa superiorità spirituale su di tutti, individui, popoli e regnanti. Ripeto: *superiorità spirituale*, non superiorità politica. Quando Papa Gregorio VII ricorda al re d'Aragona che Cristo ha costituito S. Pietro prin-

cipe sopra i regni del mondo (Migne *PL* 148, 339), intende limitatamente all'autorità spirituale e non a quella politica, perchè se è indiscusso che « rex in spiritualibus nobis subiaceat » è concesso da Papa Innocenzo III (*PL* 214-216), che « rex superiorem *in temporalibus* minime recognoscit » (c. 13. X. 4. 17, cf. c. 7. X. 4. 17), aggiungendo: « Non intendimus iudicare de feudo — cuius ad ipsum regem spectat iudicium — sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam *in quemlibet* exercere possumus et debemus ». Epperò i sinodi del sec. IX dicevano « rex a recte agendo vocatur ». Ecco la norma posta già da Papa Gregorio II (715-731): « Quemadmodum pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet (*), ac dignitates regias deferendi, sic neque imperator in ecclesias introspiciendi et electiones in clero peragendi neque consecrandi etc. » (Migne *PL* 89, 522). Papa Innocenzo IV (1243-1254) distingue bene i poteri e le rispettive facoltà: « Temporalia et spiritualia diversa sunt et diversos iudices habent, nec unus iudex habet se intromittere de pertinentibus ad alium, licet se ad invicem iuvare debent » (*Appar. decret.* Cap. *Per venerabilem*, ed. Venet. 1481). Anche Papa Giovanni XXII, premesso che « super gentes et regna Romanus Pontifex a Domino constitutus », trovandosi nella impossibilità fisica di visitare tutte le terre cattoliche, manda i suoi legati « qui, vices ipsius supplendo, errata corrigant, aspera in plana convertant, et commissis sibi populis *salutis incrementa* ministrent » (*c.* 1. *Extr. Co.* 1. 1). Già nel Decreto di Gregorio II leggesi: « notandum est, quod duae sunt personae, quibus mundus iste regitur, regalis videlicet et sacerdotalis. Sicuti Reges et Principes praesunt in causis saeculi, ita Sacerdotes in causis Dei » (c. 41. § 2. C. 2. qu. 7). Principio delle due Autorità, svolto da Papa Leone XIII nell'Enc. *Immortale Dei*, in cui dichiara che « utraque est in suo genere maxima: habet utraque certos, quibus contineatur, terminos, eosque sua cuiusque natura caussaque proxime definitos: unde aliquis velut orbis circumscribitur, in quo sua cuiusque actio iure proprio versetur ». Ciò premesso, non si capisce come l'Orlando (sopra n. 62) si cristallizzi nell'affermazione e nell'interpretazione che si voglia subordinare assolutamente il potere civile allo spirituale.

74. — Dopo quasi mezzo secolo dalla cessazione della lotta per le investiture si scatena contro la Chiesa una lotta di cent'anni, per opera degli Hohenstaufen, che, volendo aggiogare anche la Chiesa al loro imperialismo, rivendicano: *a*) il diritto di eleggere il Papa secondo il principio: « l'imperatore non riconosce ad alcuno il diritto d'intervenire nelle questioni sulla Chiesa romana, *il cui giudizio spetta a lui solo* » (Watterich II, 529); *b*) il diritto di conferire le sedi vescovili, come per l'addietro; *c*) la proprietà

(*) Parole che richiamano il motto ambrosiano: « Palatii secreta nec quaero nec novi », *Ep.* 21, 21, illustrate dal Toso in *Ius Pontificium*, 1940, 65-72.

di quanto trovasi nel regno, secondo il principio enunciato dal Barbarossa al Papa nel 1159: « si autem in nostro solo et allodio sunt palatia episcoporum, cum profecto omne quod aedificatur solo cedat, nostra sunt et palatia » (Watterich II, 371): tocca ai Papi Innocenzo III e Gregorio IX di difendere l'opera dei predecessori Nicolò II e Gregorio VII, arginando specialmente la fiera lotta scatenata da Federico II (+ 1250). Nelle contese pel trono, il Papa si riserva di esaminare se il candidato meriti l'unzione (c. 34. X. 1. 6.).

Nel 1288 i vescovi del Portogallo stipulano col re Dionigi un concordato — approvato da Papa Nicolò IV — che pone fine ad una serie di persecuzioni.

Mentre la Germania declina, s'ingrandisce la Francia: Filippo il Bello di Francia scende in fiera e vittoriosa lotta col Papa Bonifacio VIII, il quale con la bolla *Unam sanctam* (c. 1. *Extr. Co.* 1. 8) del 18 nov. 1302, precisa la contrastata verità della coordinazione del temporale allo spirituale. Premette che la Chiesa è una e finisce dicendo che il sottostare al Romano Pontefice è *de necessitate salutis*: queste sono verità di fede, chiare e pacifiche (1). Giustamente all'unità di Chiesa rivendica l'unità del capo. Aggiunge poi: « In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur ... Uterque ergo est in potestate ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, in manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati ... Spiritualem autem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalibus antecellunt ... *Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere debet, et iudicare, si bona non fuerit* ». Ammette nella coordinazione dei poteri la prevalenza di quello spirituale per la sua dignità e per la sua missione, ribattendo la falsa proposizione « in spiritualibus et *temporalibus* nobis subes », immessa in una pseudobolla, divulgata in Francia contro il Papa. Il pensiero di Papa Bonifacio VIII espresso anche altrove è chiaro e così espresso: « Noi dichiariamo di non volerci in nessun modo arrogare giurisdizione e poteri regali, ma il re, come qualunque altro fedele, non può negare d'essere a noi soggetto *ratione peccati* ». Comunque la Bolla spiacque allora e non piace oggi ai civilisti, e il Papa Clemente V, francese, la revocò (c. 2. *Extr. Co.* 5. 7): essa fu poi rinnovata nel XVIII concilio ecumenico, V Lateranense (1512-1517).

75. — Eletto Papa Clemente V, Bertrando de Got (1305-1314), arci-

(1) Anche S. Ambrogio scrive: « Imperator enim intra Ecclesiam, non supra Ecclesiam est », *Ep.* 21, 36.

vescovo di Bordeaux, amico del re Filippo, non viene a Roma, rimane in Francia, e con lui s'iniziano i 72 anni d'esilio d'Avignone, elevati dall'Orlando ad un secolo e mezzo (*Digesto It.* VIII, 326, 16°). I popoli si assuefanno a vedere nel Papa un francese, vassallo del re francese, e nel collegio cardinalizio la prevalenza dei cardinali francesi. I letterati, professore Giovanni di Parigi, domenicano, e l'avvocato Pietro Dubois, negano al Pontefice ogni autorità sul potere civile anche *ratione peccati;* lo scettico Guglielmo Occam propugna di sottoporre il Papa alla giurisdizione regia almeno — dice — quando insegni l'eresia!; Marsilio di Padova non ammette pace fra Chiesa e Stato finchè la Chiesa non sia soggetta allo Stato: è la reazione organizzata contro i principî affermati da Bonifacio VIII. Ai reazionarî controbattono Egidio di Roma, Giacomo da Viterbo, Agostino Triunfo, Enrico di Cremona, Alvaro Pelagio, Corrado di Megenberg, i quali però eccedono dalla parte opposta. Da parte sua Papa Giovanni XXII prende posizione nella lotta di successione al trono di Germania, conteso tra Federigo d'Austria e Ludovico il Bavaro, e, premesso il principio che « vacante sede imperiali, iurisdictio ad Papam devolvitur » (c. l. *Extr. Jo.* 5, e per analogia cf. c. 2 *Clem.* 2 11, c. 10 X 2. 2), afferma il suo diritto di nominare il vicario imperiale d'Italia durante la vacanza del trono.

Gregorio XI riporta la residenza papale definitivamente a Roma nel 1377, superando ogni resistenza: soltanto la morte gli impedisce di attuare il proposito di riportarla in Francia. Allora sulla Chiesa si abbatte il più grande scandalo, causato dal ripicco dei cardinali francesi, « quei diavoli in forma umana » (S. Caterina da Siena): essi si ribellano al Papa Urbano VI, perchè risiede in Roma, e gli contrappongono l'antipapa Clemente VII, in Avignone: scoppia lo scisma d'occidente. Per 40 anni s'incrociano le scomuniche tra Roma ed Avignone tra il papa e l'antipapa, e sorge perfino un secondo antipapa, Alessandro V. In tal modo si apre la crisi ecclesiastica più profonda e più violenta, che, per opera di cardinali, di antipapi, e del relativo clero, collauda la divina origine e missione della Chiesa. Nel Concilio di Costanza, il Papa rinuncia alla tiaria per ridare l'unità alla Chiesa: allora sale sul trono pontificio il romano, dotto e pio Martino V (1417).

D. Lazzarato

LA PIA LEGA DELL'OTTAVA PER L'UNITA'

Non bisogna confondere l'Ottava per l'unità con l'Ottavario dell'Epifania.

L'Ottavario dell'Epifania è stato istituito in S. Andrea della Valle, Roma, dal Ven. Vincenzo Pallotti nel 1836; l'Ottava per l'unità risale solo al 1908 e deve la sua prima origine a Paolo Giacomo Francesco Wattson, pastore anglicano ritornato alla fede cattolica; fu poi costituita recente-

mente in forma di Lega per iniziativa del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco presso la chiesa di S. Paolo alla Regola in Roma. Il centro dell'Opera è pure in Roma, Via Miranda, 2.

La Pia Lega è nata per rispondere al vivo desiderio di tante anime buone, di chiedere a Dio con la preghiera, unita ai sacrifici e alle opere buone d'ogni genere, l'effusione della sua luce di verità sui fratelli separati e su quanti siedono ancora nell'ombra del paganesimo. E' stata canonicamente eretta con decreto del Vicariato di Roma il 9 giugno 1939, ma prima ancora ha avuto gl'incoraggiamenti di S. S. Pio Pp. XII.

Gli Ascritti alla Pia Lega si obbligano: 1) a recitare ogni giorno tre *Ave Maria* col versetto « Ut omnes errantes etc. », per impetrare, ad intercessione di Maria, la conversione degli scismatici e degl'infedeli; 2) di propagare, a misura delle loro forze la pratica dell'Ottava e, se sacerdoti, di promuovere una funzione sacra nelle loro chiese, il 25 d'ogni mese in onore della Conversione di S. Paolo.

La funzione annuale dell'Ottava per l'Unità si pratica dal 18 al 25 di gennaio, cioè dalla Cattedra di S. Pietro alla Conversione di S. Paolo.

Certamente, sarebbe molto bello che gli Ordinari e i Parroci nelle proprie diocesi e parrocchie suscitassero nelle proprie chiese dei Centri della Pia Lega ad imitazione di quella di Roma, alla quale iscriversi poi come ad Associazione primaria.

MATRIMONI DI MILITARI

La Curia Castrense in data 11 novembre comunica:

« Il Ministro della Guerra informa questo Ordinariato che ha dovuto procedere a numerose sanzioni disciplinari perchè militari sotto le armi hanno contratto matrimonio religioso senza chiedere al proprio Comando il prescritto documento di autorizzazione.

Ad evitare questi incresciosi provvedimenti che tornano a danno dei nostri bravi soldati, sarebbe opportuno che i Revv. Parroci venissero informati delle penalità cui vanno incontro i contraenti che non si muniscono dell'autorizzazione richiesta dai regolamenti militari. La benevola cooperazione dei Revv. Parroci tornerà a vantaggio degli sposi.

A facilitare l'applicazione delle norme legislative, s'informa che quando si tratta di richiamati o trattenuti alle armi, gl'interessati possono richiedere l'autorizzazione ai competenti Comandi anche a mezzo telegrafico, non occorrendo per tali categorie di militari alcuna istruttoria per la relativa pratica di concessione ».

CONCORSO FILOSOFICO

Nell'occasione del centenario di Galileo la Pontificia Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino ha indetto un concorso sul seguente tema: « *Esaminare se il trionfo della teoria copernico-galileiana abia portato qualche detrimento alla filosofia di S. Tommaso d'Aquino* ». (Determinato il posto del sistema tolemaico negli scritti dell'Aquinate, indicare i cambiamenti che esige la teoria copernico-galileiana e giudicare se questi cambiamenti tocchino punti metafisici o in qualunque modo sostanziali).

Il concorso è riservato a due categorie di concorrenti secondo le seguenti condizioni:

1) Per i Professori o Laureati (ecclesiastici o laici), il premio è di Lit. 5.000 (cinquemila). La scadenza del concorso è fissata a tutto il 7 marzo 1943. Il numero delle pagine non deve essere inferiore alle 100, nè superiore alle 300.

2) Per gli studenti ecclesiastici in Italia. Il premio è di Lit. 2.000 (duemila) e la scadenza del concorso è fissata a tutto il 30 novembre 1942. Il numero delle pagine non deve essere inferiore alle 50, nè superare le 100.

Il giudizio sul concorso sarà pronunziato insindacabilmente da una Commissione speciale costituita in seno alla P. Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino e di Religione Cattolica. Ogni questione che potesse sorgere sarà parimenti risolta in modo inappellabile dalle autorità della medesima Accademia.

I lavori dattilografati debbono essere inviati alla: *Pontificia Accademia Romana di San Tommaso d'Aquino e di Rel. Catt. - Palazzo della Cancelleria - Roma.*

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

DUE CIRCOLARI MINISTERIALI SULLE PROCESSIONI

L'art. 25 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R. D. 18 giugno 1931, n. 773) prescrive, che i promotori di cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto ne diano avviso al questore almeno tre giorni prima. Esso dice testualmente: « Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve dare avviso, almeno tre giorni prima, al questore ».

L'articolo non prevede nessuna eccezione. Restano però esclusi dall'obbligo dell'avviso, in forza del successivo articolo 27, gli accompagnamenti del viatico ed i trasporti funebri.

Il Regolamento esecutivo (R. D. 6 maggio 1940, n. 635) precisa meglio, che l'avviso deve essere presentato per iscritto, in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo (artt. 29 e 15), ossia su carta bollata da L. 6 (Legge sul bollo, 30 dic. 1923, n. 3268, Allegato A, voce 105, modificata con R. D. L. 10 dic. 1934, n. 1983). Il medesimo regolamento determina, che l'avviso deve contenere le generalità e la firma del promotore, l'indicazione del giorno, dell'ora, come pure l'indicazione dell'itinerario,

quando si tratti di processioni (art. 29). Tale avviso deve essere inviato al questore per il tramite della autorità locale di P. S., ossia, nei comuni sprovvisti di Commissariato o Vice-commissariato di P. S., per il tramite del Podestà. L'autorità locale di P. S. trasmette l'avviso al questore con informazioni e proposte (art. 13). Naturalmente l'avviso deve essere consegnato alla autorità locale di P. S. a tempo opportuno, in modo che possa pervenire al questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia religiosa (art. 29, lett. *d*). Il questore deve annotare il provvedimento preso su ambedue gli esemplari dell'avviso, deve conservare l'esemplare in carta libera negli atti di ufficio e deve restituire al promotore l'esemplare in bollo (art. 15). Il provvedimento del questore non è una autorizzazione di polizia propriamente detta, ma un semplice « visto ». Egli tuttavia può vietare la cerimonia religiosa o prescrivere l'osservanza di determinate modalità, soltanto però per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica; ed in tal caso deve darne avviso al promotore almeno ventiquattro ore prima (Testo Unico, art. 26).

Come si vede, le leggi italiane di P. S. sono molto strette, specialmente se si considera la esiguità di alcune processioni ed il minimo intralcio che posson arrecare, soprattutto nelle parrocchie rurali. Il legislatore canonico è, invece, assai più ampio: distingue le processioni in ordinarie e straordinarie e soltanto per queste ultime esige la licenza dell'Ordinario del luogo (can. 1294, § 1).

La benemerita Presidenza della Federazione fra le Associazioni del Clero in Italia ha fatto presente al Ministero dell'Interno la sconvenienza di un tale rigore burocratico e fiscale, specialmente per alcune cerimonie a carattere generale e tradizionale. In seguito a ciò, è stata emanata dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale di P. S., la seguente circolare, in data 21 luglio 1941-XIX, n. 10 11755-11100:

« Come è noto, in base all'art. 25 del T. U. della legge di P. S., chi « promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi « destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche nelle pubbliche vie, deve « darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

« Tale avviso, in base all'art. 15 del regolamento 6 maggio 1940-XVIII, « n. 635, deve essere presentato in doppio esemplare, di cui uno conforme « alla legge sul bollo.

« Ora, sono stati avanzati autorevoli voti perchè siano esentate dall'ob- « bligo dell'avviso scritto in questione e conseguentemente dall'obbligo di « scontare la prescritta tassa di bollo, quelle cerimonie liturgiche che hanno « carattere generale e tradizionale per tutta la Chiesa ed in tutti i luoghi, « quali, ad esempio, la funzione del 2 novembre della benedizione delle

« tombe al cimitero e la triplice processione così detta delle rogazioni per « la benedizione delle campagne a primavera.

« Esaminata la questione, questo Ministero, d'intesa con quello delle « Finanze, ritiene che per le cerimonie liturgiche a carattere generale e tra- « dizionale l'Autorità di P. S. possa fare a meno dal chiedere all'autorità « ecclesiastica promotrice il preventivo avviso e che, di conseguenza, nes- « suna tassa di bollo è dovuta da parte di quest'ultima.

« Si prega pertanto di impartire ai dipendenti uffici di P. S. istruzioni « conformi a quanto sopra e di dare assicurazione dell'adempimento ».

Secondo la circolare sono state esentate dall'obbligo dell'avviso e della annessa tassa di bollo « le cerimonie liturgiche a carattere generale e tradizionale ». Il legislatore ha quindi distinto due categorie di cerimonie liturgiche: quelle a carattere generale e tradizionale e quelle che non hanno tale carattere: le prime sono state esentate dall'obbligo dell'avviso, le altre no. Posto questo principio, dobbiamo ricercare quali cerimonie liturgiche rientrino nella prima categoria, ossia quali siano quelle che presentano un *carattere generale e tradizionale.*

Certamente vi debbono essere annoverate (oltre i trasporti funebri e gli accompagnamenti del viatico) le due cerimonie citate dal legislatore come esempio: ossia la benedizione alle tombe nei cimiteri il 2 novembre (compresa la eventuale processione dalla chiesa al cimitero) e le processioni delle rogazioni. Presentano certamente lo stesso carattere anche la processione delle Litanie Maggiori o di S. Marco e la processione del Corpus Domini, sia nel giorno della solennità che in uno dell'ottava. Esse hanno carattere generale, essendo prescritte dalla liturgia: hanno anche carattere tradizionale, purchè una determinata chiesa sia solita eseguirle.

Se si sta a questa intepretazione, suggerita da Mons. Orlandi (vedi *L'Amico del Clero*, 1941, pag. 259), non sappiamo quali altre cerimonie liturgiche possano essere considerate esenti dall'obbligo dell'avviso. Le processioni della Purificazione e della Domenica delle Palme, sono generali (essendo prescritte dai libri liturgici), ma non sono tradizionali perchè si svolgono generalmente nell'ambito della Chiesa. Tutte le altre cerimonie e processioni, sebbene tradizionali in un luogo, non possono essere considerate generali, non essendo prescritte dalle leggi liturgiche.

Pare quindi che la distinzione usata dal legislatore non sia stata felice. Distinguendo tra cerimonie a carattere generale e tradizionale e cerimonie non a carattere generale e tradizionale, sono state conservate sotto il rigido regime del Testo Unico delle Leggi di P. S., moltissime processioni tradizionali locali delle piccole parrocchie rurali, che generalmente non arrecano disturbo od inconveniente alcuno per l'ordine pubblico o per il traffico stradale. Invece sono state esentate dall'obbligo dell'avviso tutte le ceri-

monie a carattere generale e tradizionale, anche se compiute in grandi città. Ora ciò è praticamente impossibile: nelle grandi città e nei maggiori centri è indispensabile dare un qualche avviso almeno all'autorità locale di P. S., sia in ossequio alle eventuali norme di polizia locale, sia per il necessario servizio d'ordine.

Sarebbe perciò assai meglio (parliamo « de lege ferenda ») distinguere non secondo il carattere tradizionale e generale della cerimonia liturgica, ma secondo le località: esentare da qualsiasi avviso tutte le cerimonie religiose da praticarsi fuori dei templi in agglomerati inferiori ad un determinato numero di abitanti: richiedere invece l'avviso per tutte le cerimonie religiose da svolgersi nei centri abitati superiori. Ci sembra inoltre che ordinariamente dovrebbe essere sufficiente un avviso dato all'autorità locale di P. S., senza ricorrere al questore. Il Testo Unico delle Leggi di P. S. si accontenta della autorizzazione della sola autorità locale di P. S. in cose di assai maggior rilievo per l'ordine pubblico, di quel che non possa essere una processione od una qualsiasi altra cerimonia religiosa: p. e. sparo di fuochi artificiali (art. 57); esercizio di mestieri rumorosi (art. 66); pubblici trattenimenti non teatrali (art. 69); azioni in pubblico destinate ad essere riprodotte cinematograficamente (art. 76) ecc. Questo sistema ci sembra più pratico e più rispondente alle finalità dell'avviso da darsi alle autorità di P. S.

A facilitare alquanto l'esecuzione del Regolamento sulle processioni, è intervenuto il Ministero dell'Interno con la circolare alle RR. Questure, che porta la data del 23 settembre 1941 e il n. 10/11755/11100, con la quale, conforme a un antico voto della F.A.C.I. si concede di segnalare a principio dell'anno alle Questure del Regno tutte le processioni da tenersi in parrocchia, unendo una copia in foglio di carta da bollo da L. 6 che serva d'avviso per tutto l'anno. La circolare è del seguente tenore:

« E' stato proposto quesito se sia consentito ai Parroci, per limitazione « di spesa, di dare l'avviso di cui all'art. 15 del Regolamento esecutivo della « Legge di P. S. in duplice esemplare di cui uno in bollo, una sola volta « in principio di ogni anno, per tutte le processioni che si svolgeranno « nelle proprie parrocchie durante l'intero anno. Sentito il Ministero delle « Finanze, si comunica che tale procedura può esser consentita ».

Nota in proposito *L'Amico del Clero*, 1941, p. 334, che alcuni questori hanno avuto cura di avvertire che, indipendentemente da quanto sopra, rimane l'obbligo di preavvisare con domanda in carta semplice, almeno tre giorni prima, ogni processione religiosa già indicata nell'avviso correlativo presentato all'inizio di ogni anno: e questo anche per la doverosa tutela dell'ordine. Altri avvertono che ove nel corso dell'anno si facciano processioni non comprese nell'avviso collettivo dato al principio dell'anno, si

dovrà continuare a trasmettere l'avviso in duplice copia, di cui una in bollo. La prima di tali avvertenze, sebbene oltrepassi la lettera della legge, ci sembra conforme allo spirito della medesima: la seconda, invece, è conforme anche alla lettera del testo legislativo.

Riunendo perciò il disposto delle due circolari, ci sembra di poter così riassumere lo svolgersi delle pratiche con l'autorità di P.S. per le processioni:

a) all'inizio di ogni anno il parroco invierà in duplice copia, di cui una in bollo, l'elenco delle processioni, che intende svolgere per le pubbliche vie durante l'anno medesimo. Per sè nell'elenco non è necessario includere le processioni a carattere generale e tradizionale: nulla però vieta, *ad abundantiam*, anche l'inclusione di queste;

b) almeno tre giorni prima della data fissata per ogni singola processione, il parroco od il promotore, rinnoverà il preavviso in carta libera;

c) se dovessero aver luogo processioni non previste e non elencate all'inizio dell'anno (p. es. in occasione di una missione, di un congresso eucaristico ecc.) il preavviso deve essere inviato a suo tempo in duplice copia, di cui una in carta bollata.

Trattandosi di norme di pubblica sicurezza, l'attuazione pratica della legge e la soluzione di eventuali difficoltà è facilitata, se tra autorità locale di P.S. e parroci esistono relazioni corrette e cordiali, come generalmente accade.

Sac. Checconi Giocondo, C. M.

Tessera di abbigliamento per gli sposi

Gli sposi che talvolta non sanno da che parte volgersi per la tessera di abbigliamento, sappiano che alcuni Comuni richiedono una dichiarazione in carta semplice rilasciata dal Parroco che deve assistere al matrimonio religioso, indicando la data della celebrazione. Tale dichiarazione dovrà presentarsi dagli sposi all'Ufficio Civile (Sezione Matrimoni) presso il quale hanno già richiesto la pubblicazione civile.

Il servizio spirituale non costituisce rapporto d'impiego

Rispondendo a un quesito fattogli da un vecchio sacerdote che aveva prestato servizio a una Nobile Casa se poteva vantare diritti alla indennità di licenziamento, *L'Amico del Clero*, 1941, p. 251, rispondeva che sarebbe stato inutile qualunque ricorso alla Magistratura del Lavoro, perchè non esistono rapporti d'impiego tra un Sacerdote e un terzo per le sue prestazioni spirituali: al più potevasi ricorrere alla Magistratura *ordinaria* perchè equitativamente, tenendo conto delle condizioni speciali in cui era venuto a trovarsi il Sacerdote, gli fosse corrisposta una qualche indennità.

A conferma di questo suo giudizio, *L'A. d. C.*, 1941, p. 299, riferisce una sentenza dell'11 aprile 1941, pubblicata nella « Magistratura del Lavoro », 1941, p. 727, del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, in causa Sac. Fausto Galli contro Marchesi Pallavicino.

« E' inconcepibile un rapporto d'impiego in senso tecnico e, comunque, un rapporto di lavoro subordinato che possa essere oggetto di contratto collettivo di lavoro o di norma equiparata — nel rapporto per il quale un sacerdote si obbliga verso un terzo, e contro un corrispettivo (in denaro o in natura), a dare assistenza religiosa alla popolazione di una località ed a celebrare Messe e altre funzioni in chiese ivi esistenti — con la denominazione di *cappellano*. E non si può venire in contrario avviso neppure se il detto sacerdote si obblighi anche alla residenza, o a compiere funzioni religiose in dato numero e in data specie, e assuma pure accessori oneri di manutenzione delle chiese e degli arredi sacri, nonchè accidentalmente, di coltivazione di appezzamenti di terreno annesso alla casa assegnatagli per abitazione, e, ancora, di direzione della coltura di altro terreno nell'interesse di altro contraente. Infatti nelle prestazioni spirituali che non possono formare oggetto di speculazione economica e che costituiscono l'oggetto diretto e determinato del rapporto *de quo*, non può sussistere collaborazione con l'attività del gestore di un'azienda, nè vincolo di subordinazione gerarchica. Pertanto, a conoscere di controversie derivanti da un rapporto come sopra, non è competente il giudice di lavoro ».

Il suono delle campane

Una Circolare del Ministero dell'Interno, in data 10 settembre 1941, n. 16052, rileva che molti Regolamenti comunali contengono norme intese a disciplinare il suono delle campane e che l'oggetto di tali norme riguarda generalmente i seguenti due punti:

1) le ore in cui è consentito il suono delle campane, la durata massima di ciascuna suonata, l'intervallo minimo che deve intercorrere fra una suonata e l'altra;

2 la facoltà dell'Autorità municipale di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando, per l'infierire di epidemie o in occasione di altre pubbliche calamità esso possa aggravare la inquietudine pubblica.

Sentito in proposito l'avviso del Consiglio di Stato, ne ebbe questa risposta:

Quanto al primo punto, il suono delle campane per fini religiosi attiene all'esercizio del ministero spirituale, riservato esclusivamente all'Autorità ecclesiastica, la quale è anche tenuta alla osservanza delle consuetudini locali e alle stesse prescrizioni da essa medesima impartite. La viola-

zione di tali consuetudini e prescrizioni, ove siavi l'intendimento di turbare la pubblica quiete o per altre circostanze trova repressione nella norma penale; ma altra cosa è accertare, di caso in caso, se abuso vi sia stato ai sensi di detta norma, e altra cosa è la determinazione preventiva dell'abuso, la quale importa necessariamente la disciplina dell'uso e quindi una interferenza nella sfera di discrezionalità riservata all'Autorità ecclesiastica. Pertanto disposizioni come quelle ricordate al n. 1 non possono, di regola, essere contenute nei Regolamenti comunali.

Quanto al secondo punto, nessun dubbio può sorgere sulla necessità di emanare disposizioni del genere, anzi il caso può estendersi alle esigenze della Nazione in guerra, che possono pure imporre il divieto e le limitazioni del suono delle campane. Da tale necessità dette disposizioni sono legittimate in quanto si ha il divieto e non la disciplina dell'uso; però è più opportuno che tali disposizioni provengano dall'Autorità governativa, non da quella comunale, e pertanto che non siano da comprendersi nella facoltà regolamentare dei Comuni.

Comunicando queste direttive, il Ministero dell'Interno prega i Comuni di modificare o abrogare le norme contenute nei Regolamenti in vigore, che siano in contrasto con le direttive medesime.

Divieto dell'uso di metalli ferrosi e non ferrosi per infissi e immobili di arredamento

Un decreto del Capo del Governo, in data 18 aprile 1941 ordina quanto segue:

Art. 1. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è vietato l'impiego totale o parziale di ferro e di altri metalli ferrosi e non ferrosi per la fabbricazione di infissi (porte, finestre, verande, lucernari, mostre di negozi e simili), nonchè di mobili di arredamento (letti, scaffali, armadi, sedie e mobili analoghi).

Art. 2. — Deroghe al divieto di cui all'art. precedente possono essere autorizzate dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale gli interessati devono inoltrare documentata domanda.

Art. 3. — E' consentita la ultimazione dei lavori in corso, previa richiesta da farsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. Se il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, dopo gli opportuni accertamenti, non ritiene giustificata la richiesta, proibisce l'ulteriore continuazione dei lavori.

Tasse postali e certificati di matrimonio

Una Circolare Ministeriale avente per oggetto: *Certificati di matrimonio compilati da parroci*, dichiara:

« A parziale modificazione dell'art. 34 del foglio d'ordini n. 43 del 1936, si rende noto che *i certificati di matrimonio*, trasmessi dai parroci ad altri parroci, come quelli spediti dai parroci ai Comuni, devono avere il trattamento delle stampe, a norma dell'art. 78 lettera *r*) del Regolamento Generale intorno al servizio postale. Ciò anche se i certificati suddetti abbiano il formato di cartoline.

Si prega impartire le opportune istruzioni ai dipendenti servizi ».

Pacchi destinati ai prigionieri di guerra

Una Circolare del Ministero delle Finanze (Finanza locale) n. 6913, del 13 maggio 1941 comunica:

E' stato proposto il quesito se siano da assoggettare ad imposta di consumo i generi contenuti nei pacchi postali o ferroviari destinati ai prigionieri di guerra in Italia.

Di conformità a quanto è stato disposto per i diritti di confine, si dichiara che sui generi contenuti nei suddetti pacchi non è applicabile l'imposta di consumo, quando risulti in modo indubbio che i pacchi medesimi centramento.

siano indirizzati a prigionieri di guerra distaccati nei nostri campi di con-

S'interessano le Prefetture a portare quanto sopra a pronta notizia dei Comuni e delle Aziende delle Imposte di consumo delle rispettive provincie, favorendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Violazione di domicilio

Alla domanda di un Parroco: « se un Tizio, che si dice incaricato della sorveglianza degli esercizi pubblici, può entrare senza alcun mandato speciale con un carabiniere in canonica e perquisirla, essendo assente il Parroco », l'*Amico del Clero*, settembre 1941, risponde richiamandosi all'art. 615 del Codice Penale, che stabilisce « che il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce e si intrattiene in luogo di privata dimora, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ». E l'art. 334 del Codice di Procedura Penale aggiunge che i pubblici Ufficiali, per entrare nelle abitazioni private, devono sempre presentare il decreto del Giudice. Il nostro Parroco sa quindi come regolarsi ».

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

CONVENZIONE tra la S. Sede e il Governo Spagnuolo. Testo redatto in lingua spagnuola e contenente 10 articoli. 7 giugno 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 480; vedi *Il Monitore*, 1941, p. 187).

LETTERE APOSTOLICHE. — I. Il tempo di S. Francesco di Assisi o santuario della B. Maria V. Immacolata, esistente nella città di Agrigento, è dichiarato basilica minore. 2 luglio 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 482).

II. La Ven. Serva di Dio Maddalena marchesa di Canossa, fondatrice dell'Istituto delle Figlie della Carità, è proclamata Beata. 7 dicembre 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 483).

EPISTOLE. — I. Alla R. D. Maria Emanuela Fusina, Superiora del monastero delle Visitandine di Annecy, e alle altre Superiore e Suore dell'Ordine della Visitazione della B. M. V., in occasione del III Centenario della morte della Fondatrice, S. Giovanna Francesca di Chantal. 4 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 490).

II. All'E.mo Card. Alessio Ascalesi, Arcivescovo di Napoli, nel 25° della sua elevazione alla Sacra Porpora. 21 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 493).

III. All'E.mo Card. Tommaso Pio Boggiani, Vescovo di Porto e S. Rufina e Cancelliere di S.R.C., nel 25° del suo Cardinalato. 24 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 494).

IV. All'E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, Prefetto della S. C. di Propaganda Fide, nel 25° della sua nomina a Cardinale. 25 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 495).

ALLOCUZIONI. — I. Ai giovinetti di A. C. convenuti da tutta l'Italia, nella udienza concessa il 2 novembre 1941. Parlò del gran dono della grazia e della loro corrispondenza, indicandone le ragioni, i mezzi e i frutti (*A. A. S.*, p. 496).

II. A S. E. il Sig. José Manuel Llobet, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Argentina, nell'udienza concessa il 22 novembre 1941 per la presentazione delle Lettere Credenziali (*A. A. S.*, 1941, p. 502).

III. Il 30 novembre 1941, aprendosi il VI anno della P. Accademia delle Scienze, presenti gli E.mi Cardinali, gli Ecc.mi Ambasciatori delle

Nazioni Estere, ed i membri della medesima P. Accademia, nonchè altri Prelati della R. Curia e illustri personaggi. Il Santo Padre disse magnificamente della scienza comunicata da Dio creatore onnisciente all'uomo, della grandezza dell'uomo che scruta l'universo e quanto esiste, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, e come per mezzo della scienza l'umanità bene ordinata e affratellata debba far ritorno a Dio suo principio, unico padrone e legislatore dell'universo (*A. A. S.*, 1941, p. 504).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Condanna di opere

La S. C. del Sant'Offizio con decreto del 4 febbraio 1942, pubblicato in data 6 febbraio, ha condannato e messo all'Indice dei libri proibiti:

M. D. Chenu, *Une école de théologie*: *Le Saulchoir* (1937).

L. Charlier, *Essai sur le problème theologique* (1938).

Annotazioni. — Le due opere sono uscite dal ben noto centro di cultura, Le Saulchoir, e siccome presentano una scambievole spiccata affinità, anzi comunanza sostanziale di idee e di atteggiamenti, così vanno insieme considerate.

Trattano della Teologia, della sua natura e principalmente del suo metodo. Intendono tracciare le linee di una riforma nel campo teologico; ma nonostante le buone intenzioni degli autori e le buone osservazioni che contengono, risentono di modernismo ed espongono principî pericolosi, che si prestano a vere deviazioni della dottrina cattolica.

1) Ambedue gettano il discredito sulla teologia scolastica, sulla sua indole speculativa, sul valore delle conclusioni che essa trae dai dati della rivelazione. Insistono sulla natura puramente analogica e sulla relatività delle formole dogmatiche consacrate dal magistero della Chiesa. Affermano che in teologia non possono aver luogo vere dimostrazioni razionali e che il teologo, più che ragionare, deve contemplare e sentire il mistero, inserendosi nella vitalità mistica della Chiesa: e con ciò vengono a deprezzare la ragione umana a tutto vantaggio del sentimento e della esperienza religiosa.

2) Circa lo svolgimento della rivelazione e del dogma, insegnano che il dato della rivelazione non è fisso e immutabile ma cresce continuamente non solo nell'apprensione dei fedeli, ma anche intrinsecamente, in sè stesso; la rivelazione è in atto nel magistero vivo della Chiesa e si evolve e cresce con lei: evoluzione soggettiva e oggettiva del dogma.

3) Svalutano le prove positive della S. Scrittura e della Tradizione per le tesi teologiche ed identificano la Tradizione, fonte di rivelazione, col

magistero vivente della Chiesa, che della Tradizione è custode, vindice ed interprete.

In breve, la nuova teologia presentata dai due libri riesce a un tentativo di demolizione del sistema tradizionale scolastico, senza presentare un materiale sicuro nè criteri sani per ricostruire il nuovo edificio sulle rovine dell'antico. Ora, com'è stato bene scritto in proposito, uno spirito in pari tempo conservatore e temperatamente moderno, quale dev'essere il teologo cattolico, rifugge dall'incrinare o modificare comunque le linee maestre delle immutabili verità rivelate da Dio, quali il magistero infallibile della Chesa custodisce, interpreta e definisce; la tradizione e l'autorità hanno pel teologo cattolico valore di norma e devono prevalere sull'arbitrio e sulla ragione individuale.

A PROPOSITO DI PERIODICI PER IL CLERO

Nessuno dubita che la pubblicazione di periodici ad uso del Clero collo scopo di trattare argomenti che lo riguardano, sia di grande utilità. Essi aiutano a tener presenti i principi informativi della vita e della dottrina sacerdotale, agevolano l'esercizio del ministero, sciolgono i dubbi che possono sorgere nell'applicazione delle leggi e delle disposizioni superiori. Vorremmo anzi dire che tali periodici si rendono necessari per quei sacerdoti che, non avendo potuto compiere un corso di studi a largo respiro e non potendo per le loro occupazioni dedicarsi alla lettura di libri adatti o studiare un po' diffusamente questioni che nella scuola furono trattate in modo sommario, hanno bisogno di conoscere con chiarezza e sicurezza cose che li interessano da vicino. Praticamente parlando, chi ritrae di più dai detti periodici, sono coloro che non hanno modo o mezzo o tempo di controllare quanto viene pubblicato.

Di questa circostanza è sommamente opportuno che si rendano conto i direttori dei periodici ad uso del Clero, facendo in modo di pubblicare solo quegli articoli il cui contenuto sia sicuramente *e del tutto conforme non solo alla dottrina della Chiesa, ma anche alla prassi approvata dalla legittima autorità, affinchè i lettori abbiano la garanzia necessaria su quanto leggono. E se su qualche argomento è lecito o libero di manifestare una opinione, perchè non si tratta di quistioni ben definite, od un caso particolare si presta a diverso apprezzamento, è opportuno ed anche necessario avvertire* chiaramente *che quanto si dice è* una opinione. *Tale dovere, che crediamo sia dovere di giustizia, incombe sugli autori degli articoli pubblicati o almeno sui direttori, i quali, o facendo delle riserve o annotandolo in modo evidente, mettano in guardia i lettori che trattasi di questioni discusse. Su questo non crediamo che ci possano essere dubbi.*

Nondimeno in questi ultimi tempi è stata notata, da chi ha diritto di invigilare, la pubblicazione di articoli che sembrano esercitazione scolastica di iniziati, opinioni avventate e da orecchianti, buttate lì con una cert'aria di sicurezza che, per chi non è accorto o pratico della materia, possono esser prese come oro di coppella.

In materia di diritto canonico poi a certe disposizioni chiare ed evidenti come la luce del sole, si è voluto dare un aspetto di incertezza o di inesattezza nella espressione, o addirittura, ciò che è offensivo per il legislatore, di imprevidenza. E così si lanciano idee ed opinioni contrastanti collo spirito e talora anche colle stesse parole della legge, e si crea in mezzo al Clero una mentalità esiziale basata su errori od equivoci; si arriva a travisare il senso e le parole dei canoni ed a tirare conclusioni fondate sulla esperienza personale dello scrittore anzichè sulla prassi della S. Sede o sulle opinioni ragionate di autori gravi ed approvati.

Talvolta si trattano questioni teoretiche o particolari, che non è bene render pubbliche, sia per la delicatezza dell'argomento sia per il pericolo del contagio; o si fa della polemica non necessaria usando espressioni poco garbate ed assenti da quella carità che non deve mancare fra sacerdoti.

Ognun vede il danno morale che si fa al Clero, cui si vorrebbe giovare, con certi articoli, che sono per lo meno imprudenti. Comprendiamo che non si tratta di materia da S. Offizio, ma non si deve ingenerare licenza od incoraggiare l'abuso, solo per il fatto che l'Autorità superiore non formula un monito ogniqualvolta si pubblicano articoli od opinioni degne di riprensione. Nè vale opporre l' „ imprimatur " posto in fine del fascicolo: è ovvio che l'Ordinario o il censore o chi per loro, possano facilmente essere inclini a non sottilizzare, anche perchè gli articoli sono firmati, od a fidarsi dello scrittore per il suo nome o la competenza dimostrata in altre occasioni. Perciò non sarebbe inopportuna anche per i nostri periodici una revisione più accurata degli articoli ed un preventivo giudizio sulla opportunità di certi argomenti.

Con quanto abbiamo detto sopra non abbiamo inteso di ritenerci irreprensibili al riguardo e di voler togliere la pagliuzza dagli occhi altrui non badando alla propria, ma semplicemente di render note le osservazioni che ci sono state comunicate.

NOTE E DISCUSSIONI

SUL DIRITTO DI CONDURRE LE PROCESSIONI

Questione

Nell'anno 1923 il Vescovo di A. emanava un decreto concepito press'a poco in questi termini:

Viste le istanze colle quali il Rev.do Prevosto Parroco di B. ci domanda di pronunciarci sulla vertenza sorta fra lo stesso Rev.do Prevosto e il Rev.do Padre Superiore dei Religiosi esenti C. della stessa città, circa il diritto asserito dai Religiosi stessi di poter fare la processione di S. Antonio Abate sul territorio della Parrocchia senza tener conto del Parroco;

Visto ancora come colle ricordate istanze il Rev.do Prevosto desideri sia determinato e stabilito, a norma di diritto nella chiesa dei detti Religiosi tale orario per le funzioni sacre festive da non mai intralciare le funzioni strettamente parrocchiali che in ogni giorno festivo e di precetto al mattino ed al pomeriggio si celebrano nella chiesa parrocchiale di B.;

Visto il can. 1293 del Codice di D. C., il quale demanda all'Ordinario il concedere o meno ai Religiosi, anche esenti, la facoltà di fare sacre processioni *extra claustra*, e pure tenuta presente la dottrina dei cultori del giure canonico, i quali unanimi affermano non convenire all'Ordinario denegare ai Religiosi cotali permessi;

Visto, di giunta, il § 3° del can. 609 del citato Codice, paragrafo determinante l'ordine e il modo con cui nelle chiese dei Religiosi si hanno a compiere le funzioni sacre; volendo da parte Nostra rimuovere una volta per sempre ogni causa di dissenso circa i fatti prodotti nelle cennate istanze, per tenore delle presenti e in virtù delle Nostre ordinarie facoltà decretiamo quanto segue:

1) concediamo ai Rev.di Religiosi C. la facoltà di compiere *extra claustra* e sul territorio della parrocchia di B. l'annuale processione religiosa di S. Antonio Abate;

2) detta processione, muovendo dalla chiesa dei Religiosi *invariabilmente* batterà la via ecc., e giunta al termine di detta via svolterà ecc. ed imboccando poscia ecc. farà ritorno alla chiesa di partenza;

3) qualora i Rev.di Religiosi bramassero cambiare itinerario, ovvero entrare colla processione in città, allora il diritto di incominciare e compiere così fatta processione spetterà al Rev.do Prevosto pro tempore di B.;

4) i Rev.di Religiosi non avranno il dovere di invitare alla processione in onore di S. Antonio il Rev.do Clero della città di B. e il Rev.do Clero di B., a sua volta, non avrà obbligo di intervenire alla medesima...;

5) giusta il § 3° del can. 609 del Codice di D. C. ordiniamo ai Rev.di Religiosi di adottare, per lo svolgimento delle funzioni in loro chiesa, e al mattino e al pomeriggio dei giorni festivi, tale orario che mai abbia ad impedire ai fedeli l'intervento alla spiegazione del S. Vangelo e della Dottrina Cristiana regolarmente fatta nella chiesa parrocchiale...;

6) le Parti che si reputassero lese nei proprî diritti da queste Nostre disposizioni potranno appellare da Noi ai superiori Tribunali Ecclesiastici, ovvero alle Sacre Romane

Congregazioni entro sessanta giorni dalla data di questo Decreto; trascorso inutilmente detto termine, ogni ulteriore appello sarà nullo di pieno diritto...

I Religiosi del Convento di B. ritengono nullo tale decreto: 1) perchè la disposizione contenuta al n. 2) non accorda nulla al Prevosto Parroco di B. in base al can. 462 n. 7 del Codice di D. C.; 2) perchè la disposizione contenuta al n. 3), condizionando la licenza concessa ai Religiosi di condurre la processione annuale sul territorio parrocchiale di B. con l'osservanza dell'itinerario fissato al n. 2), e stabilendo che, in caso di inosservanza di detto itinerario, il diritto di cominciare e di compiere la processione spetti al Parroco, mette dei limiti alla domanda fatta dai Religiosi. Secondo questi il Vescovo avrebbe dovuto semplicemente concedere la licenza o non concederla, ma non avrebbe dovuto concederla con limitazioni e fissando l'itinerario.

Si domanda quindi:

I. - Quali diritti, in base al can. 462 n. 7 del Codice di D. C., può vantare il Parroco nelle processioni che partono dalla chiesa dei Religiosi esenti e si svolgono sul territorio parrocchiale?

II. - Il decreto del Vescovo, così come è concepito, deve ritenersi valido?

III. - Supposto invalido il decreto, il Vescovo può, in forza del can. 1293, di volta in volta porre quelle condizioni nella licenza che valgano a tutelare il diritto del parroco?

Soluzione

Ad I. - In base al canone 462, n. 7 del Codice di D. C., il Parroco ha il diritto di condurre (1) tutte le processioni pubbliche che si svolgono sul territorio della sua parrocchia, anche se partono da chiese diverse da quella parrocchiale, situate nell'ambito della parrocchia, siano esse filiali o non lo siano, abbiano o non abbiano un Rettore proprio (2). Ha pure il diritto di condurre le processioni pubbliche dei Regolari, anche esenti, se esse si svolgono fuori delle chiese proprie e i claustri dei Regolari sul territorio parrocchiale (3).

Sono eccettuate soltanto:

a) le processioni pubbliche che partono dalla chiesa parrocchiale,

---

(1) « Ducere processiones » significa presiederle, mettersi a capo di esse.

(2) Al dubbio: « Utrum verba can. 462, n. 7; *publicam processionem extra ecclesiam ducere* intelligenda sint tantummodo de processione, quae initium ducit ab ecclesia paroeciali; an etiam de iis quae faciunt initium ab aliis ecclesiis intra ambitum territorii paroeciae sitis, idque etiam si hae ecclesiae non sint filiales et proprium Rectorem habeant » la P. Commissione per l'interpretazione del Codice, in data 12 novembre 1922, rispose: « *Negative* ad I partem, *affirmative* ad II, firmo tamen praescripto canonum 482, 1291, § 2 » (in *A.A.S.*, 1922, p. 661).

(3) La medesima P. Commissione per l'interpretazione del Codice, in data 10 novembre 1925, al dubbio: « An, secundum can. 462, 7° et responsum diei 12 novembris 1922, ius parochi publicam processionem extra ecclesiam ducendi extendatur etiam ad processiones Religiosorum, licet exemptorum, extra eorum ecclesias et claustra », rispose: « *Affirmative*, firmo tamen praescripto canonum 1291, § 1293 » (in *A.A.S.*, 1925, p. 582).

quando questa sia insieme chiesa capitolare e le processioni siano fatte dal Capitolo (can. 462, n. 7);

b) le processioni fatte nell'ambito delle chiese non parrocchiali, situate nell'ambito della parrocchia (can. 482);

c) le processioni pubbliche eucaristiche che si conducono dalle chiese non parrocchiali situate nell'ambito della parrocchia durante l'ottava della festa del Corpus Domini (can. 2191, § 2);

d) le processioni pubbliche che i Regolari, anche esenti, conducono fuori delle proprie chiese e de' proprî claustri sul territorio parrocchiale, quando a ciò fare fosse loro stata concessa la licenza dell'Ordinario (can. 1293) (4).

Nel nostro caso quindi, avendo i Religiosi di B. ottenuta dall'Ordinario la licenza di condurre la processione annuale di S. Antonio Abate fuori della chiesa propria, sul territorio parrocchiale, il Parroco di B. non ha il diritto di mettersi a capo di detta processione. Il diritto che il can. 462, n. 7 gli riserva, cessa dinanzi alla licenza concessa dall'Ordinario ai Religiosi.

Ad II. - Il decreto del Vescovo di A., così come è concepito, è valido in tutte le sue parti, eccettuata la disposizione contenuta al n. 6.

E' valido in tutte le parti, esclusa quella al n. 6:

a) Perchè il Vescovo ha i più ampi poteri e facoltà di disposizione per quanto riguarda le processioni.

Le processioni, come tutti gli atti di culto pubblico, sono soggette, nel senso più ampio della parola, alla giurisdizione del Vescovo, il quale, a suo giudizio e nei riguardi di tutti, le può permettere, abolire, trasferire, « consuetudine vel praescriptione etiam immemorabili non obstante, prout pluries Sacrae Romanae Congregationes, praesertim Rituum, decrevere » (5). E' quindi nelle facoltà del Vescovo di A. permettere ai Religiosi dimoranti in B. di fare, fuori della propria chiesa e sul territorio parrocchiale di B., la processione annuale di S. Antonio Abate.

b) Perchè non lede il diritto che, in base al can. 462, n. 7, spetta al Parroco di condurre anche le processioni pubbliche dei Regolari esenti che si svolgono sul territorio della sua parrocchia, in quantochè tale diritto del Parroco è subordinato alla facoltà che il Codice concede al Vescovo di poter permettere ai Regolari esenti di condurre essi le loro processioni pubbliche. Il diritto del Parroco non limita il potere del Vescovo di permettere le processioni ai Regolari, ma è limitato dal potere del Vescovo, secondo l'adagio: « Ubi major, minor cessat » (6).

---

(4) Vedi *Il Monitore*, 1926, p. 14.

(5) S. Romana Rota in Tarentin. Iurium, *A.A.S.*, 1922, p. 395.

(6) Vedi nota n. 2.

c) Nè può impugnare il decreto per il fatto che il Vescovo ha fissato l'itinerario della processione ed ha posto delle condizioni alla licenza che concede. Chi ha la facoltà di concedere una licenza, può anche porre delle condizioni. Sarebbe ridicola la facoltà del Vescovo di concedere licenze per fare delle processioni, quando egli non potesse fissare l'itinerario della processione stessa, ma questo gli potesse essere imposto da chi gli domanda la licenza. Molto spesso avviene che nelle processioni che si fanno in un paese è proprio l'itinerario quello che fa sorgere dissidi e genera confusione. Al Vescovo, cui il diritto riserva il più ampio potere di disposizione quando si tratta di tutelare il decoro e la solennità del culto, spetta di fissare gli itinerari delle processioni in modo da evitare eventuali dissidi. Il fatto quindi che il Vescovo di A. abbia fissato l'itinerario della processione di S. Antonio Abate ai Regolari del Convento di B., e la condizione apposta alla licenza che, in caso di inosservanza dell'itinerario fissato, il diritto di condurre la processione passi al Parroco di B., non infirma la validità del decreto. Si tratta di limiti e di condizioni che il Vescovo poteva benissimo apporre alla licenza che il decreto concede ai Religiosi di B.

Al contrario non sembra valida la disposizione contenuta al n. 6. Essa vuol porre il limite di 60 giorni dalla data del decreto al diritto delle parti interessate di ricorrere, contro il decreto stesso, alle Sacre Congregazioni Romane qualora se ne sentissero gravate, e dichiara nullo ogni ricorso fatto dopo trascorso tale limite.

A parte la impropria locuzione usata: « appellare da Noi ai Superiori Tribunali Ecclesiastici, ovvero alle Sacre Congregazioni Romane », (non dandosi luogo ad appello vero e proprio dalle leggi e dai decreti del Vescovo, ma semplicemente il ricorso alle Sacre Congregazioni (6), crediamo che i sudditi abbiano sempre il diritto di ricorrere alle Sacre Congregazioni (che sono organi del Santo Padre) contro un decreto o una disposizione del proprio Vescovo. E se un limite può essere posto a questo diritto, non può essere posto certamente dal Vescovo, ma dalla S. Sede. Ora una limitazione di questo genere non c'è nel Codice di D. C.

Il limite stesso di dieci giorni, termine fatale, posto al diritto che ha un parroco rimosso di ricorrere alle Sacre Congregazioni contro il decreto definitivo di rimozione, non riguarda tutti i ricorsi che si possono fare in tutti gli altri casi possibili, e ad ogni modo non impedisce che la S. Sede possa prendere in considerazione il ricorso anche se fatto dopo trascorsi i dieci giorni.

Non sembra quindi che la disposizione contenuta al n. 6 del decreto del Vescovo di A. possa sostenersi. Ad ogni modo l'invalidità di questa disposizione non infirma le altre, le quali conservano la loro piena validità ed efficacia.

---

(7) Van Hove: *De legibus ecclesiasticis*, ediz. 1930, p. 374, 375.

Ad III. - Da quanto abbiamo esposto appare evidente che la supposizione di invalidità del decreto che esaminiamo, contenuta nel terzo quesito, è da escludersi. Il decreto è valido, eccettuata la disposizione contenuta al n. 6.

La validità del decreto però non impedisce che il Vescovo che l'ha emanato, o un suo successore, possa revocarlo, modificarlo, sostituirlo con altro decreto che contenga disposizioni diverse. Ogni Vescovo infatti, come può emanare decreti nelle materie soggette al suo potere di governo della diocesi, così può revocare o modificare i decreti già emanati da lui stesso o dai suoi antecessori, quando ve ne fosse la necessità e per giusti motivi.

La tutela della posizione del parroco di B. di fronte alla popolazione e di fronte ai Religiosi del luogo può benissimo causare, se necessaria, una revisione del decreto che abbiamo esaminato. La sua validità obbliga i sudditi, che non lo possono modificare, ma non il Vescovo che può modificarlo quando e come vuole, e anche revocarlo.

a. p.

CANTORE E PENSIONE

Questione

Compiendosi i quaranta anni dacchè X. prestava continuo servizio come cantore nella Cattedrale di Y., fece domanda al Capitolo per avere l'indulto di giubilazione. Il Capitolo, pur riconoscendo, col dargli una gratificazione di lire 1000, che il suo servizio era stato lodevole, gli rispose che a norma del can. 422 § 1 C. J. C. « praebenda fruentes » non gli spettava la giubilazione, perchè egli non aveva beneficio.

Si domanda se il citato canone si deve prendere strettamente alla lettera, o se ammette una interpretazione più larga e, diciamo così, più umana: e se la pensione è annessa all'ufficio o al beneficio; perchè avviene che quando il beneficiato va in pensione, gode del beneficio e percepisce la residenza, ed il cantore, che non ha beneficio, se ne va a casa e non ha nè l'uno nè l'altra.

Soluzione

Un cantore in servizio presso una Cattedrale, dopo aver esercitato il suo ufficio per quaranta anni consecutivi e lodevolmente, ha creduto di aver diritto alla giubilazione: cioè ad essere esentato dal servizio e ad andarsene a casa col diritto di percepire la sua retribuzione fino alla fine della vita.

Il Capitolo gli ha negato il diritto alla giubilazione e gli ha dato soltanto, a titolo di gratificazione per il lodevole servizio prestato, una buona uscita di Lire 1000. Quindi i lamenti del cantore.

Il caso non specifica se il cantore è un sacerdote o un laico. Precisa soltanto che non è investito di un beneficio e fa capire che egli si aspettava, dopo aver cantato lodevolmente per quaranta anni, di poter finalmente ri-

posare continuando a percepire la retribuzione che riceveva quando era in servizio. Rivolgendosi al *Monitore*, egli domanda: Non ho diritto alla giubilazione? Non ho diritto ad una pensione?

Rispondiamo:

1. - Il cantore ricorrente non ha diritto alla giubilazione.

Il canone 422, § 1, stabilisce: « Praebenda fruentes ab Apostolica tantum Sede possunt impetrare indultum emeriti seu, ut aiunt, jubilationis post continuum et laudabile quadraginta annorum in eadem vel distinctis ecclesiis eiusdem civitatis, vel saltem dioecesis, chori servitium ».

Nel caso abbiamo il servizio lodevole di quaranta anni nella chiesa cattedrale di Y. Ma chi l'ha prestato non è investito di prebenda, non è un beneficiato.

Nè si può dare al canone citato l'interprètazione estensiva voluta dal ricorrente. Prima di tutto perchè le parole « praebenda fruentes », che si debbono intendere « secundum propriam significationem in textu et contextu consideratam » (can. 18 C.I.C.), si riferiscono soltanto a coloro che sono investiti di una prebenda, cioè ai beneficiati; e poi perchè riportando il canone 422, § 1, ex integro il diritto antico, deve essere interpretato a norma di esso (can. 6 n. 2 C.I.C.). Ora nel diritto antico l'indulto di giubilazione, supposto il lodevole servizio di quaranta anni consecutivi, veniva concesso soltanto ai capitolari che avevano un beneficio, loro conferito in titolo perpetuo. E mentre non ostava il fatto che l'aspirante alla giubilazione avesse prestato per quaranta anni consecutivi un servizio difforme, vale a dire in parte come semplice beneficiato, in parte come canonico, era però sempre richiesto, come condizione necessaria, che l'ufficio da lui posseduto ed esercitato rivestisse la qualità di vero beneficio (1).

2. - Invece quindi di appellarsi alle leggi canoniche sulla giubilazione, che non fanno al caso suo, il nostro cantore, sia egli sacerdote che làico, può appellarsi alle leggi civili sulle assicurazioni sociali, ed in modo particolare a quelle che rendono obbligatoria, da parte dei datori di lavoro, l'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia dei propri dipendenti (operai, inservienti e in genere prestatori di opera) (2).

In forza di dette leggi è obbligatoria, con decorrenza dal 1° luglio 1920, l'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia degli inservienti, salariati e lavoratori in genere. Sono richieste due condizioni: *a*) la prestazione di opera salariata, *b*) l'età compresa tra i 15 e i 65 anni.

---

(1) *Acta S. Sedis*, vol. VI, f. 430.

(2) Circa l'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia sono stati emanati: *a*) il R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 3184 e n. 3158; *b*) il R. D. 26 agosto 1924-III, n. 1422, che all'art. 3 stabiliva: « Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico »; *c*) finalmente il R. D. 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827,

Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare il dipendente dal giorno in cui questi fu assunto in servizio, o, se già vi si trovava al tempo della pubblicazione dei decreti legge, dal 1° luglio 1920.

I contributi assicurativi sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del prestatore d'opera. Li versa per intero il datore di lavoro, su cui cade la responsabilità dell'assicurazione, salvo il diritto di trattenere sul salario o retribuzione la quota dovuta dal dipendente.

Supposta l'assicurazione e pagati regolarmente i contributi, il prestatore d'opera ha diritto alla pensione all'età di 62 anni compiuti (3), quando possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione; a qualunque età quando sia accertata la invalidità permanente e generica dell'assicurato e purchè: *a*) questi possa far valere 240 settimane di contribuzione, *b*) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione, *c*) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione (4).

L'ammontare della pensione naturalmente sarà proporzionata alla quantità dei contributi versati e alla durata dell'assicurazione.

Fin dalla pubblicazione dei decreti legge sulle assicurazioni sociali, si discusse se tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia fossero compresi anche gli inservienti di chiesa e in genere le persone che prestano l'opera loro al servizio di enti ecclesiastici.

Il dubbio sorse dapprima relativamente ai sagrestani. Dalla Federazione tra le Associazioni del Clero Italiano fu posto alla Direzione della Cassa Nazionale il quesito se per i sagrestani vi fosse l'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia. La risposta (5) fu che l'obbligo esiste per i sagrestani che prestano l'opera loro dietro una retribuzione fissa che, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a Lire 400. Non esiste invece per i sagrestani che non godono di retribuzione fissa, ma il cui lucro è rappresentato da liberalità oppure da un compenso tenue, inferiore a L. 400 annue. La stessa risposta veniva data successivamente dal Ministero delle Corporazioni al parroco di S. Giorgio a Villafora (Rovigo) nel mese di agosto 1933 (6). In questa si precisava inoltre che l'obbligo dell'assicura-

---

il quale abrogava i due decreti legge precedenti (art. 141), ma ne riportava sostanzialmente le disposizioni, e affidava l'esercizio dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale (art. 3).

(3) Si richiedeva prima, per il diritto alla pensione, che l'assicurato avesse compiuti i 65 anni di età. Recentemente il limite necessario di età è stato abbassato ai 62 anni compiuti per gli uomini, ai 57 per le donne.

(4) Art. 60 del R. D. 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

(5) Vedi *L'Amico del Clero*, ann. 1933, p. 322.

(6) Vedi *L'Amico del Clero*, ibid., p. 514.

zione esiste anche per gli altri inservienti di chiesa, alle stesse condizioni dei sagrestani. E per questi ultimi l'obbligo dell'assicurazione sussiste anche nel caso che godano di una retribuzione annua inferiore a L. 400, quando siano già obbligatoriamente assicurati per altre prestazioni presso altri datori di lavoro.

Dopo i sagrestani fu la volta degli organisti. Nel 1937 furono domandate alla Direzione Nazionale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale norme sicure sull'assicurazione degli organisti e dell'altro personale addetto ai servizi di chiesa. Fu risposto (7) il 18 ottobre che, basandosi l'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia esclusivamente sul rapporto di prestazione d'opera retribuita alle dipendenze d'altri, sia gli organisti che gli altri inservienti di chiesa sono soggetti alla assicurazione contro la invalidità e vecchiaia, supposta sempre, come già fu detto a proposito dei sagrestani, una retribuzione fissa non minore di L. 400 annue.

Ora tra gli inservienti di chiesa, in qualche modo paragonabile all'organista, vi è anche il cantore. Anche egli presta un'opera a servizio di una chiesa o di un Capitolo per il decoro e la solennità del culto. Se tale opera è prestata non per cortesia o per devozione, ma al fine di avere una retribuzione fissa, e se questa retribuzione non è inferiore a L. 400 annue, egli è soggetto alla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia (8).

---

(7) Vedi *L'Amico del Clero*, ann. 1937, p. 456.

(8) Non si può mettere in dubbio, da quanto abbiamo esposto, l'obbligo giuridico dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia dei proprî dipendenti da parte degli enti ecclesiastici. Del resto questa obbligazione era già prevista, almeno in confuso, nelle leggi canoniche.

Gli operai, i prestatori d'opera manuali, gli inservienti di chiesa in genere percepiscono una mercede che non lascia possibilità di risparmi tali che, al sopraggiungere della invalidità al lavoro per altre cause diverse dalla vecchiaia, cessando ogni retribuzione, diano mezzi di sostentamento e di vita.

L'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia prevede questa difficoltà ed offre il modo di risolverla mediante una pensione da pagarsi al prestatore d'opera quando non potrà più lavorare. Le leggi che rendono obbligatoria l'assicurazione sono quindi veramente provvide e giuste.

Ma l'obbligo dell'assicurazione impone il pagamento dei contributi. E' giusto ed equo che il datore di lavoro paghi al prestatore d'opera una mercede che gli dia la possibilità di provvedere, oltrechè al proprio sostentamento, anche al versamento dei contributi necessari per la sua assicurazione. L'obbligo fatto ai datori di lavoro di assicurare i propri dipendenti e di versare essi stessi una parte dei contributi, oltre la pattuita mercede, prima di essere sancito con leggi positive, era già fondato sulla legge naturale, sull'equità. E' anche noto che, secondo i principî della sociologia cattolica, la mercede giusta ed onesta da pagare agli operai deve comprendere, oltre il necessario alla vita con le sue esigenze, anche una quota che dia la possibilità di provvedere al tempo in cui non sarà più possibile il lavoro. E' su questa obbligazione naturale che si fonda certamente il C. I. C., quando stabilisce: « Omnes, ac praesertim clerici, reli-

Il nostro cantore ha prestato la sua opera non in modo saltuario oppure per cortesia o per devozione, ma in modo continuativo e dietro il corrispettivo di una retribuzione fissa annua o mensile, e supponiamo che la sua retribuzione, ragguagliata ad anno, non sia stata inferiore a L. 400 annue. Supponiamo altresì che il Capitolo l'abbia assicurato, come era suo dovere, contro l'invalidità e la vecchiaia, con decorrenza dal 1° luglio 1920, a norma delle leggi sulla obbligatorietà delle assicurazioni sociali (9).

Da questa assicurazione soltanto può venire al nostro cantore il diritto ad una pensione. Infatti una pensione gli sarà assicurata se egli ha compiuto i 62 anni di vita, oppure, se non ha ancora raggiunta questa età, se risulta con certezza la sua invalidità permanente ad esercitare ancora il suo ufficio. La pensione sarà proporzionata alla somma dei contributi versati.

Se invece non ha ancora compiuto i 62 anni di vita, e non può essere accertata la sua invalidità permanente a continuare l'esercizio del suo ufficio, e vuole d'altra parte andare in riposo, può continuare a versare per proprio conto i contributi settimanali, fino a quando non avrà compiuti gli anni di vita richiesti per avere il diritto alla pensione.

Con l'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia del cantore, stipulata a suo tempo e regolarmente soddisfatta, il Capitolo ha compiuto il suo dovere verso di lui e, all'atto del licenziamento, è libero da qualsiasi altro obbligo (10).

a. p.

---

giosi ac rerum ecclesiasticarum administratores in operum locatione debent assignare operariis honestam iustamque mercedem... ». Can. 1524.

(9) Qualora non l'avesse fatto, il Capitolo potrebbe incorrere nelle sanzioni comminate dall'articolo 111 del citato D. L. 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, il quale prevede fra le altre cose anche il versamento delle quote non ancora versate per l'assicurazione obbligatoria. Ma il versamento, in caso dovesse applicarsi la sanzione, sarebbe limitato soltanto agli ultimi cinque anni da quelli trascorsi dal giorno in cui doveva aver inizio il versamento.

I contributi che si sarebbero dovuti versare negli altri anni sono prescritti, e non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione (art. 55).

Cosicchè, in caso di mancata assicurazione del cantore da parte del Capitolo, non si vede come quegli potrebbe ottenere una pensione. Il Capitolo, infatti, potrebbe essere obbligato a versare soltanto i contributi degli ultimi cinque anni, vale a dire soltanto 260 contributi settimanali, mentre il diritto alla pensione è riconosciuto, supposta l'età di 62 anni compiuti, solo quando l'assicurato può far valere 480 settimane di contribuzione (art. 60, 1).

L'omissione quindi dell'assicurazione priverebbe praticamente il cantore della pensione. Ma siccome l'omissione, nel caso, sarebbe imputabile al Capitolo, il quale doveva stipulare l'assicurazione, crediamo che il Capitolo non sia libero dall'obbligazione morale di risarcire in qualche modo il cantore.

(10) L'obbligo di assicurare i proprî dipendenti contro la invalidità e la vecchiaia,

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

PROVVEDIMENTI PER I LAVORATORI - I CONTRATTI COLLETTIVI

I. - NELL'INDUSTRIA

Assegni familiari e premio di operosità

Il testo del Contratto collettivo per la corresponsione di assegni familiari supplementari ai lavoratori dell'industria è il seguente:

1) a favore di tutti i lavoratori dipendenti da aziende rappresentate dalla Confederazione Fascista degli Industriali viene disposta la corresponsione di assegni familiari supplementari nella stessa misura di quelli previsti dalle disposizioni legislative vigenti;

2) per la corresponsione di tali assegni è posto a carico dei datori di lavoro un contributo del 10 % delle retribuzioni lorde corrisposte;

3) la corresponsione degli assegni supplementari ed il versamento dei relativi contributi avranno inizio a decorrere dal 16 giugno 1941-XIX e saranno effettuati con le stesse norme e le stesse modalità di cui alle richiamate disposizioni interconfederali in vigore;

4) il presente contratto ha la durata di sei mesi e si intenderà rinnovato per egual periodo ove non sia disdetto da una delle due parti a termini di legge.

Ecco il testo del contratto per il premio di operosità:

Art. 1. — E' stabilito a favore di tutti i lavoratori in servizio alla data del 13 giugno XIX in aziende industriali, artigiane e cooperative, un premo straordinario di operosità nella seguente misura salvo quanto stabilito negli articoli seguenti:

Impiegati: una mensilità di retribuzione fino alla concorrenza di L. 2000.

Operai: 120 ore di salario.

Art. 2. — Salvo quanto disposto dal comma successivo, il premio è corrisposto per intero a tutti gli operai ed impiegati in servizio alla data del 13 giugno 1941 e che, per quanto riguarda gli operai, abbiano superato il periodo di prova, e, per quanto riguarda gli impiegati, che abbiano iniziato il servizio stesso in data non posteriore al 1° giugno 1941.

---

imposto dalle leggi e fondato sull'equità, potrebbe forse sfuggire agli amministratori degli enti ecclesiastici, che non fossero al corrente delle leggi relative. Si potrebbe così avere facilmente una omissione dell'assicurazione, che esporrebbe da una parte al pericolo di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 111 del citato decreto, e dall'altra al rimprovero, certo non decoroso per il clero, di fare ai propri dipendenti un trattamento meno equo, licenziandoli, quando fossero divenuti invalidi al lavoro per vecchiaia o per altre cause, senza alcuna pensione.

Perciò sarebbe quanto mai opportuno un richiamo dell'attenzione degli amministratori degli enti ecclesiastici sull'obbligatorietà delle assicurazioni sociali fatto dalle competenti autorità diocesane. Ci piace, a modo di esempio, riportare l'avvertimento dato ai parroci e rettori di chiesa (avvertimento che poteva estendersi agli amministratori di tutti gli enti ecclesiastici) dell'Archidiocesi di Napoli dal *Bollettino Ecclesiastico* della stessa Archidiocesi, 5 novembre 1939, p. 261: « E' utile far conoscere ai rettori capi di chiesa quanto è attualmente disposto circa l'assicurazione degli inservienti. Il parroco (o capo di chiesa) è obbligato ad assicurare presso l'Istituto Naz. Fascista di Previdenza sociale: sagrestani, campanari, sediari e, in genere, gli inservienti salariati di chiesa e della casa canonica, perchè essi dànno un servizio continuativo anche se non è di tutti i giorni e di tutte le ore ».

Agli operai assunti con contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi ed occupati nelle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore a 6 mesi di cui all'elenco annesso al Decreto ministeriale 1° marzo 1927 e successive modifiche, il premio verrà corrisposto nella misura di tanti dodicesimi del premio intero quanti sono i mesi interi consecutivi di servizio compiuto dal 13 giugno 1941-XIX al 12 giugno 1942-XX. Qualora l'ammontare del premio, nel periodo annuale considerato, risulti inferiore a 40 ore di retribuzione, sarà integrato fino a tale limite.

Non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente articolo le assenze per malattia, infortuni, sospensioni di lavoro, regolari permessi, ferie, congedi matrimoniali, richiami nella M.V.S.N. e nei Fasci Giovanili di Combattimento a termini rispettivamente delle circolari ministeriali del 29 agosto 1938 e 23 agosto 1937-XV.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano anche agli impiegati.

Le retribuzioni fisse

Art. 3. — Per gli operai retribuiti con retribuzione fissa non riducibile in relazione all'orario di lavoro effettuato, il premio nella misura spettante a termine dell'articolo 1 sarà corrisposto per un ammontare pari a tre settimane di salario se si tratti di retribuzione a giornata, a settimana, o a quattordicina, a una quindicina e mezzo se si tratti di retribuzione a quindicina e a tre quarti della retribuzione mensile se si tratti di retribuzione mensile.

Art. 4. — Agli operai che, in relazione alle caratteristiche della loro prestazione o per disposizione contrattuale, effettuano un orario inferiore alle 40 ore settimanali, il premio sarà commisurato a 3 settimane del loro salario normale.

Qualora la durata del lavoro non sia uniforme, si assumerà a base la durata media settimanale nel periodo delle quattro settimane lavorative anteriori al 13 giugno.

Art. 5. — Agli operai che prestano la loro opera presso più datori di lavoro, il premio spettante a termine degli articoli precedenti sarà ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, considerando l'ammontare intero del premio equivalente a tre settimane di 40 ore.

Art. 6. — Ai lavoratori a domicilio il premio sarà commisurato al 6 % del salario percepito nel periodo che va dal 13 giugno 1940 al 12 giugno 1941.

Art. 7. — Per computo della mensilità di retribuzione spettante agli impiegati si seguiranno i criteri adottati per la 13ª mensilità.

I cottimisti

Per il computo del premio spettante agli operai si intende per salario la retribuzione individuale di fatto per gli operai lavoranti ad economia e la paga base aumentata della percentuale minima di cottimo, per gli operai lavoranti a cottimo.

Per i cottimisti di quelle categorie per le quali non è fissata contrattualmente la paga base e la percentuale di cottimo, il salario sarà ragguagliato al guadagno medio orario percepito negli ultimi due periodi di paga precedenti al 13 giugno.

Per ogni altro caso che non rientri nelle precedenti disposizioni si seguiranno i criteri adottati per la determinazione della retribuzione agli effetti della gratifica natalizia.

Art. 8. — Il pagamento del premio verrà fatto entro il 30 giugno 1941, o comunque all'atto della liquidazione dei salari afferenti all'ultimo periodo lavorativo del mese di giugno.

Art. 9. — Per i prestatori d'opera artistica e per gli sportivi professionisti le Federazioni Nazionali competenti provvederanno alla stipulazione di un particolare contratto.

Art. 10. — Il presente contratto ha durata fino al 12 giugno 1942-XX, intendendosi a tale data scaduto a tutti gli effetti.

Gli operai a orario ridotto

Ecco il testo del Contratto Nazionale per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto:

Art. 1. — Agli operai che effettuino un orario inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è corrisposta una integrazione della retribuzione per le ore mancanti al compimento del predetto orario settimanale.

Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizioni contrattuali o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l'integrazione verrà corrisposta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali.

Agli operai con retribuzione fissa, l'integrazione sarà data sino alla concorrenza della retribuzione normale quando, per effetto di una contrazione di attività, la retribuzione fissa periodica venga ridotta al di sotto di detto limite, in conseguenza delle norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 2. — Per provvedere all'integrazione di salario è costituita un'apposita Cassa Integrazione alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.

La gestione amministrativa della Cassa è affidata all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Art. 3. — Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione sarà corrisposta sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

L'integrazione non viene pertanto corrisposta nel caso di sospensione di lavoro a qualunque causa dovuta, salvo che la sospensione stessa non sia predeterminata per la distribuzione dell'orario ridotto su periodi settimanali o ultrasettimanali, nel qual caso si rientra nelle ipotesi di cui all'art. 1 e del precedente comma.

Art. 4. — Non hanno diritto all'integrazione gli operai in periodo di prova e quelli che abbiano comunque una anzianità presso l'azienda, inferiore ad una settimana.

Art. 5. — L'integrazione è fissata nella misura del 75 % del salario.

Si intende per salario la retribuzione individuale di fatto per gli operai lavoranti ad economia e la paga base aumentata della percentuale minima di cottimo per gli operai cottimisti.

Per i cottimisti di quelle categorie per le quali non è fissata contrattualmente la paga base e la percentuale di cottimo, il salario sarà ragguagliato al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga cui si riferisce l'integrazione.

Per gli operai non retribuiti a cottimo, qualora la retribuzione di fatto sia costituita, in tutto o in parte, da elementi non fissi (premi di produzione, interessenze e simili) il salario sarà ragguagliato al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga cui si riferisce l'integrazione.

Art. 6. — Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga. L'integrazione corrisposta sarà registrata sul libro paga ed annotata sulla busta paga o documento equipollente.

Quando l'orario di lavoro sia ripartito su periodi ultrasettimanali, il pagamento dell'integrazione verrà effettuato alla fine del periodo di paga successivo al compimento del ciclo ultrasettimanale.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Facoltà circa l'ora della celebrazione della S. Messa per l'Ordine Capuccino

(*Analecta Ord. Fr. Min. Capucc.*, 1942, p. 13)

N. 4701/41

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum humiliter postulat a Sanctitate Vestra prorogationem Rescripti S. C. de Sacramentis ex Audientia SSmi diei 19 Martii 1934, vi cuius Patribus Praedicatoribus eiusdem Ordinis facultas concedebatur Sacrum litandi dimidia hora post mediam noctem, occasione Quadraginta Horarum, Missionum atque Exercitiorum Spiritualium ad populum, praevio Ordinariorum consensu.

Ex Audientia SSmi diei 22 *Decembris* 1941

SSmus D. N. Pius Pp. XII, audita relatione infrascripti Cardinalis Praefecti S. C. de Sacramentis, attentis expositis, Procuratori Generali Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum gratiam prorogationis benigne impertitur ad aliud septennium, de consensu Ordinariorum, servatis in reliquis forma et tenore praecedentis Rescripti.

L. ✠ S.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*
F. Bracci, *Secretarius.*

E' questa una concessione fatta ai Padri Capuccini, che predicano Missioni o corsi di Esercizi spirituali al popolo, od in occasione delle Quarantore. Essi però non possono usarne senza il preventivo permesso dell'Ordinario del luogo.

E' da notare poi che si tratta di una proroga di facoltà già concessa in precedenza. Ma sappiamo che la S. C. dei Sacramenti ha recentemente stabilito dei criteri restrittivi e posto delle condizioni per limitare al minimo questi permessi delle Messe così dette " di mezzanotte ", che minacciano di diventare troppo frequenti invece di rimanere e costituire una rarità, e sono richiesti senza motivi proporzionati stimandosi sufficienti tutte le circostanze. Se da una parte si può ottenere da simili funzioni qualche

profitto spirituale, dall'altra gli inconvenienti non sono di poco conto. E ciò astrazione facendo dal fatto che nell'attuale periodo bellico esse non possono aver luogo.

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Impianti radiofonici in sostituzione delle campane

Roma, 27 novembre 1941

Eccellenza Revma,

In risposta a quanto V. E. Revma esponeva a questa S. Congregazione dei Riti in data 28 agosto p. p., relativamente agli impianti radiofonici in sostituzione delle campane di bronzo nei campanili o cupole delle chiese, la stessa S. Congregazione, dopo un maturo esame della questione, ha deciso: *Non expedire*. E' antichissima infatti e veneranda la tradizione della Chiesa di usare le campane di bronzo per chiamare i fedeli alle funzioni sacre e per altri scopi liturgici.

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle E. V. Revma per sua intelligenza e norma, mi valgo dell'occasione per porgerLe i miei ossequi.

Di V. Ecc. Revma devmo

Carlo Card. Salotti, *Prefetto.*
A. Carinci, *Segretario.*

A Sua Ecc. Revma
Mons. G. Batt. Girardi
Vescovo di
PAVIA

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

OFFICIUM DE INDULGENTIIS

Monito circa le lettere commendatizie

Quo magis aestimetur excellentia facultatum et indultorum. quae indulgentias respiciunt quaeque ab hoc S. Tribunali sacerdotibus concedi solent, Rev.mi Ordinarii litteras commendatitias ad rem ne tribuant nisi sacerdotibus, pro quibus speciales militant rationes, *in precibus exponendae.*

Nulla itaque posthac ratio habebitur petitionum, quae ad praefatos spirituales favores obtinendos huic S. Tribunali aliter pervenerint.

In seguito a questo monito, la S. Penitenzieria non prende più in esame le suppliche (anche se raccomandate dall'Ordinario) tendenti ad ottenere la facoltà di benedire ed indulgenziare Crocefissi, Corone, Scapolari, ecc., se non sono motivate: cioè se non è indicata la ragione per la quale il richiedente invoca la grazia.

P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Responsa ad proposita dubia

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 50)

Emi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. - *De Vicario cooperatore quoad matrimonia*

D. An vicarius cooperator *ratione officii*, de quo in canone 476, § 6, matrimoniis valide assistere possit.

R. Negative (*).

II. - *De iure funerandi moniales*

D. Utrum parocho an cappellano, ad normam canonis 1230, § 5, competat ius funerandi moniales ab Ordinarii loci iurisdictione non exemptas iuxta canonem 615.

R. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

III. - *De transmissione actorum causae*

D. An sub verbis *acta causae*, de quibus in canone 1890, veniant omnia acta iudicialia.

R. Affirmative.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 31 mensis Ianuarii, anno 1942.

L. ✠ S.

M. Card. Massimi, *Praeses.*
I. Bruno, *Secretarius.*

(*) *La presente risposta, dopo altre date dalla P. Commissione in simile materia* (20 *maggio* 1923, *ad VI*; 28 *dicembre* 1927, *ad I*), *pone termine ad una questione assai dibattuta, su cui si è voluto sciupare molto inchiostro. Il* Monitore *ne ha trattato di recente* (1941, *p.* 22) *patrocinando e riassumendo brevemente la tesi che oggi viene definita.*

I sostenitori della contraria si fondavano sull'espressione del can. 476, § 6: *" debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio " per asserire che il vicario cooperatore, se nulla viene posto in contrario, ha per sè, cioè* ratione officii, *facoltà ordinaria di assistere ai matrimoni.*

Ma bisognava anzitutto considerare che tale espressione importa solo il dovere *a motivo dell'ufficio, di aiutare il parroco, cioè che egli non può rifiutarsi di eseguire gli ordini del parroco, ma non il complesso dei diritti. La determinazione di questi invece proviene da altre fonti indicate nello stesso paragrafo: " ex statutis dioecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione ". Le parole " in universo paroeciali ministerio " indi-*

cano l'ambito del suo dovere e degli incarichi di cui può essere investito, non le sue facoltà abituali e tanto meno ordinarie, se no si avrebbero contemporaneamente ed almeno di fatto due parroci nella medesima parocchia.

Inoltre, se il can. 1096, § 3, *dice espressamente che la delega generale per assistere ai matrimoni può essere data validamente* solo *ai vicari cooperatori e per la parrocchia a cui sono addetti, è chiaro come la luce meridiana che essa anche per loro è una* vera delega (*ciò che esclude qualsiasi concetto di facoltà ordinaria*) *e che pertanto non compete* ratione officii; *non si ha quindi* ex iure, *ma deve esser conferita* esplicitamente.

La facoltà infine di suddelegare loro concessa proviene dal fatto che, trattandosi di delega generale, *i vicari cooperatori sono al riguardo delegati* " *ad universitatem negotii* " (*can.* 199, § 3). *Al contrario, se essi non avessero la delega generale, ma data per determinati matrimoni, in questi casi anche per loro occorrerebbe l'esplicita facoltà di poter suddelegare.*

G. M.

● PER L'ISTITUZIONE DEI CHIERICI nelle discipline inferiori il R. P. A. da Langasco, O. M. C., ha avuto la lodevole idea di raccogliere tutta la presente legislazione ecclesiastica contenuta nel Codice come nei documenti posteriori, riguardante le scuole inferiori dei nostri chierici (sia diocesani che religiosi e di ridurla ad una sistematica e ben coordinata trattazione, confrontandola con la parallela legislazione italiana (*De institutione Clericorum in disciplinis inferioribus, legislatio canonica.* P. Univ. Gregor., Dissertatio ad lauream in Facult. Iuris Can., Polygl. Vatic., 1936, in-8°, XVI-292 pp. Lit. 25).

Dopo ampi *Praeliminaria* (su i *Fontes et Scriptores, Principia de iure publico ecclesiastico, Principia paedagogica et didactica, Notae historicae de studiis inferioribus, in Ecclesia, Notae historicae de legislatione scholastica civili*), lo studio si divide in tre parti. La prima, storico-giuridica, fa la storia della legislazione scolastica dagli inizi fino al Codice. La seconda, giuridico-espostiva, spiega la legislazione contenuta nel Codice e nei documenti posteriori. La terza, giuridico-comparativa, istituisce un confronto tra la legislazione ecclesiastica e la civile. Seguono varie appendici e indici.

E' stato merito non piccolo del giovane dottore l'aver saputo dare un bel saggio non solo di scienza giuridica, ma anche di un particolare criterio pratico, diretto a un utilissimo scopo. P.

● PER I SACERDOTI CARCERATI, la Presidenza del Governo Spagnuolo, per un senso di pietà e di rispetto filiale verso la Chiesa Cattolica, con decreto in data 30 ottobre 1941, ha creato una prigione speciale, nella quale possano soddisfare la pena di cui sono debitori alla giustizia col minimo danno del loro prestigio sacerdotale, avendo in essa a suo tempo la consolazione di non smettere le vesti sacerdotali e di poter celebrare la santa Messa, quando ne hanno il permesso della Chiesa. Questa misura di clemenza vale per i sacerdoti che hanno già avuto la condanna a una pena.

Il Governo Spagnuolo però non intende comprendervi i sacerdoti accusati di delitti contro la Patria o di carattere comune, i quali devono attendere il risultato del loro processo nel carcere preventivo, mescolati con gli altri reclusi comuni. E questo in forza di quelle norme tecniche imprescindibili di classificazione di rei, che in ogni regime penitenziario sono postulati e aspirazioni elementari di organizzazione. (*Ilustracion del Clero,* Madrid, 1941, p. 438).

NOTE E DISCUSSIONI

DE DOMINIO UXORUM

Questione

Una moglie che eserciti assieme al marito una professione v. g. nei campi, in negozio, in ufficio, nell'insegnamento, ecc., oppure va a lavorare in fabbrica, in opificio, ecc., oppure in casa sua fa la sarta, modista, ecc., che dominio ha sui profitti del suo lavoro personale? E' obbligata a consegnare tutto al marito oppure no? Può « clam, fraude, mendaciter », farsi un peculio suo proprio coi frutti delle sue fatiche all'insaputa del marito?

Qui si premette che la moglie facendo tali traffici non trascuri i lavori di casa, per cui il marito sia obbligato a prendersi una serva; e ancora che il marito sia capace di per sè a mantenere la famiglia.

Soluzione

La soluzione del caso bisogna ricavarla dai principî di diritto naturale e da quelli della legge positiva civile la quale, in questa materia, quando non sia in contrasto con la legge naturale, obbliga in coscienza.

1. Secondo il diritto naturale la moglie ha il dominio pieno dei beni che a lei pervengono per qualunque titolo, sia per eredità, sia per donazione, sia per la sua industria e per il suo lavoro. Dei beni comuni invece ella detiene il dominio insieme al marito a parità di diritti. Ma la moglie è tenuta a contribuire alle spese per il mantenimento della famiglia anche con i beni propri, se a ciò non sono sufficienti i beni del marito o quelli comuni (1).

Il salario della moglie, nel nostro caso, è un bene comune o un bene proprio? Per rispondere occorre esaminare le norme della legge civile che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi.

2. Il codice civile italiano stabilisce il principio che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge (art. 171) (2).

All'atto del matrimonio i coniugi, o terzi per essi, possono regolare i loro futuri rapporti patrimoniali, scegliendo uno dei tre sistemi conven-

(1) Piscetta-Gennaro: *Elementa theologiae moralis,* 1924, vol. III, n. 64.

(2) Citiamo gli articoli del nuovo codice civile, entrato in vigore col 1° luglio 1939, perchè, prescindendo dall'introduzione del nuovo istituto del patrimonio familiare, esso riproduce in sostanza le norme del codice civile del 1865 per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi e per quanto fa al nostro caso.

zionali che il codice civile contiene a questo scopo: patrimonio familiare (3), dote, comunione.

Se una parte dei beni della moglie non è costituito in patrimonio familiare, in dote, oppure in comunione, per essa vige il sistema della separazione dei beni. Il quale sistema vige anche per tutti i beni dei coniugi, se essi non hanno stipulato nessuno dei tre sistemi convenzionali.

Per i beni della moglie, adunque, che sono stati lasciati fuori del patrimonio familiare, della dote, o della comunione, supposta la stipulazione di questi sistemi; oppure per tutti i beni della moglie, se nessuno di questi tre sistemi è stato convenuto, vige il regime della separazione dei beni, il quale è il solo sistema legale del nostro codice civile, in contrapposto agli altri tre che sono convenzionali (4).

Per stabilire quali diritti competono alla moglie sul salario, frutto del suo lavoro, bisogna vedere se e quale regime regola i suoi rapporti patrimoniali col marito. Dalle norme che il codice civile contiene per ciascun regime, sarà facile dedurre quali sono nel caso i diritti della moglie.

3. Nel nostro caso non c'è stato, all'atto del matrimonio, nessuna convenzione o patto di comunione di beni. Le norme quindi che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi nel regime di comunione dei beni, contenute negli articoli 213-228 del codice civile non fanno al caso.

Non sappiamo se vi sia stata invece costituzione di patrimonio familiare o di dote. Ma anche nell'ipotesi che sia stato adottato, per convenzione, uno di questi due istituti, o tutti e due insieme: *a*) non possono applicarsi al caso nostro le norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi in regime di patrimonio familiare (articoli 165-174 del codice civile), perchè in patrimonio familiare potevano essere costituiti soltanto determinati beni immobili o titoli di credito (art. 165), tra i quali certo non

---

(3) L'istituto del patrimonio familiare non era contenuto nel codice civile italiano del 1865; esso rappresenta una novità del codice civile vigente. Ecco come il Ministro Guardasigilli Solmi ne giustifica l'introduzione nel codice civile vigente nella sua relazione al Re Imperatore presentata all'udienza del 12 dicembre 1938-XVII, cap. VI, sez. II, 93: « La Commissione parlamentare, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuta l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia, ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finchè sono divenuti maggiorenni tutti i figli... L'istituto del patrimonio familiare appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia ».

(4) Anche nel codice civile ital. del 1865, unico sistema legale che regolasse, in assenza di convenzioni matrimoniali, i rapporti patrimoniali dei coniugi, era il sistema della separazione dei beni. Vedi De Ruggiero: *Istituzioni di diritto civile italiano*, 7ª ed., vol. II, § 52.

può essere compreso il salario della moglie, frutto eventuale e futuro della sua industria e del suo lavoro; *b*) neppure possono essere applicate le norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi in regime dotale (articoli 176-207), perchè nella costituzione della dote non potevano essere compresi i beni futuri (art. 177), mentre, all'atto del matrimonio, il salario della moglie non poteva essere se non un bene, non solo futuro, ma anche incerto.

Non resta che ricorrere alle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi nel regime legale della separazione dei beni.

4. Secondo tali norme:

a) si considerano parafernali i beni della moglie non costituiti in patrimonio familiare o in dote o in comunione (art. 208). Nel nostro caso manca la comunione, e non sappiamo se c'è stata costituzione di dote o di patrimonio familiare; ma, se vi fosse stata costituzione di dote o di patrimonio familiare, nè nella dote nè nel patrimonio familiare poteva essere compreso il salario della moglie; dunque questo è da considerarsi bene parafernale (5);

b) la moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali. Essa può affidare al marito l'amministrazione di detti beni per procura con obbligo di render conto dei frutti, o con procura senza obbligo di render conto dei frutti, oppure per mandato tacito in quanto, amministrando di fatto il marito detti beni, essa non fa alcuna opposizione con atto scritto. Nella prima ipotesi il marito ha verso la moglie tutti gli obblighi di ogni altro procuratore verso il mandante. Nelle altre due ipotesi, il marito o i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti dei beni, ma non quelli già consumati (art. 210). S'intende che la proprietà dei beni parafernali è sempre esclusivamente della moglie;

c) d'altra parte la moglie, con i suoi beni parafernali, è tenuta per l'ar. 209, a contribuire ai pesi del matrimonio nella misura stabilita nelle convenzioni matrimoniali, se vi sono state, o, in mancanza di esse, nella misura stabilita dagli articoli 146 e 143; vale a dire: insieme al marito e in proporzione delle sue sostanze, computati nel suo contributo anche i frutti della dote, deve contribuire alle spese di mantenimento, di educazione e

---

(5) Secondo il significato proprio della parola, parafernali sono i beni della moglie che, in regime dotale, non sono costituiti in dote (παρὰ φερνήν = accanto alla dote, fuori della dote). Ma in diritto si considerano parafernali non solo i detti beni, e quelli che non sono costituiti in comunione o in patrimonio familiare, ma l'intero patrimonio della donna che non abbia stipulato alcuna convenzione nuziale, vale a dire tutti i suoi beni liberi. Vedi De Ruggiero, l. c.

di istruzione della prole (art. 146); deve contribuire al mantenimento del marito, ove questi non avesse mezzi sufficienti (art. 143).

5. Premessi questi principî, è evidente la risposta ai quesiti proposti nel nostro caso:

a) il salario di Tizia è un suo bene parafernale. Secondo il diritto naturale e secondo la legge civile ella ne ha la piena proprietà, il pieno godimento, la libera amministrazione;

b) per tacito mandato essa ne ha lasciato l'amministrazione al marito. Ma è sempre sua la proprietà di quella parte di salario che non va per le spese di famiglia. Di essa ella può sempre richiedere la restituzione e i frutti al marito;

c) il suo mandato tacito può essere revocato o espressamente o tacitamente, come sarebbe se ella cominciasse a ritenere tutto il suo salario e ad amministrarlo da sè; oppure cominciasse a consegnare al marito solo quella parte di salario che è necessaria per contribuire, in proporzione, alle spese di famiglia, a norma dell'art. 146 del codice civile, e ritenesse presso di sè l'altra parte, costituendosi un suo peculio;

d) in questo ultimo caso ella sarebbe sempre obbligata a mantenere il marito, verificandosi l'ipotesi prevista dall'art. 143 del codice civile.

a. p.

DISPENSA DA IMPEDIMENTO E ALBERO GENEALOGICO

Questione

E' strettamente necessario alla domanda di dispensa da un impedimento matrimoniale, indirizzata alla S. C. dei Sacramenti, unire sempre un foglio con l'albero genealogico? Non basta l'indicazione del grado dell'impedimento?

Soluzione

Non bisogna far confusioni. Anzitutto è necessario avvertire che l'albero genealogico si deve compilare solo quando si tratta di consanguinità o di affinità; negli altri casi è inutile e non è prescritto.

Il parroco è tenuto in tutti i matrimoni ad investigare: *diligenter investiget num matrimonio contrahendo aliquid obstet* (can. 1020, § 1), e quindi anche ad accertarsi se gli sposi siano o no consanguinei od affini. A questo scopo non basta la domanda fatta ad essi nell'interrogatorio, se no quel *diligenter* sarebbe una parola superflua. Forse avrebbe potuto bastare in

tempi andati e nei piccoli paesi dove il parroco conosceva personalmente i genitori ed i nomi dei contraenti e sapeva se essi erano o no consanguinei. Ma oggi non basta la semplice dichiarazione degli sposi, che possono essere ignoranti od anche maliziosamente reticenti, ed il parroco è *tenuto* a controllarla domandando i nomi dei nonni e degli avi, chiedendone notizie ad altri ed esaminando i registri parrocchiali dei battesimi per assicurarsene, cioè per escludere *ogni dubbio*, come vuole la legge: *constare debet* (can. 1019, § 1). Quando risulta accertata od anche dubbia la consanguinità fino al terzo grado o l'affinità fino al secondo, *si deve sempre* compilare l'albero genealogico e mandarlo in Curia per ottenere la dispensa dall'impedimento. Fin qui quello che riguarda il parroco.

Alla Curia poi, dove supponiamo si trovino persone capaci e precise in materia, spetta esaminare se l'albero è compilato con chiarezza e se l'impedimento è bene individuato ed espresso esattamente e completamente. In base alla richiesta del parroco e dall'albero annesso va stesa la domanda della dispensa da rivolgere alla S. Sede.

L'Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 29 giugno 1941 prescrive: « Ad impediendos vero errores, qui quandoque pro dispensatione impetranda a Sede Apostolica irrepunt in computationem gradus impedimentorum consanguinitatis et affinitatis, in precibus addatur *arbor genealogica* ». Per ottemperare a questo precetto quindi nelle preci non basta indicare il grado soltanto dei due cennati impedimenti, ma bisogna aggiungere la relativa *provenienza* ed annettere l'albero dimostrativo, che corrisponda alla dicitura (1). Quest'albero non deve essere quello medesimo mandato alla Curia dal parroco (per risparmiarsi la fatica di copiarlo), nè è necessario inviarlo in foglio separato con aggravio di spese di carta, posta, ecc., ma basta o inserirlo nel mezzo della domanda, come trovasi nei formulari di parecchie Curie, o aggiungerlo nella parte inferiore o nel verso dello stesso foglio delle preci. Dal che si deduce che anche la Curia è tenuta ad aggiungere *sempre* l'albero genealogico quando si tratta di impedimenti di consanguinità o di affinità.

Si potrebbe domandare: Nei casi di consanguinità *semplice*, cioè quando lo stipite comune è unico, può l'albero essere sostituito dall'espressione equivalente, che indica la provenienza dell'impedimento? Per es.: gli oratori sono figli di fratelli (2° grado consaguinità uguale); i genitori degli oratori sono cugini, figli di fratelli (3° gr. uguale); il padre dell'oratrice è cugino dell'oratore (3° gr. tangente il 2°); l'oratore è vedovo della sorella dell'oratrice o viceversa (1° gr. affinità coll.); l'oratrice vedova dello zio o del nipote dell'oratore (1° aff. tangente il 2° gr.); l'oratore è vedovo della cugina dell'oratrice (2° gr. uguale di aff.).

---

(1) E' utile al caso consultare Miceli, *Le dispense matrimoniali* n. 29-34 e 99-102.

Rispondiamo che, secondo il nostro modo di vedere, tale indicazione, se esatta e controllata dalla Curia, potrebbe sostituire, ossia fra le veci dell'albero genealogico espresso nella forma tradizionale; ma, per evitare errori od equivoci, è meglio aggiungerlo, specialmente se nel formulario esso è tracciato e tutto si riduce solo a scrivere cinque o sei nomi. Ma quando si tratta di impedimenti *multipli*, cioè quando gli stipiti comuni sono più di uno (ad es. un secondo di consanguinità doppio, ovvero unito ad un terzo, ecc.) oltre alla indicazione della provenienza degli impedimenti *devesi unire l'albero*, ovvero si può omettere solo la provenienza ed aggiungere: « come risulta dall'annesso albero genealogico ».

E. C.

CIRCA LE INDULGENZE ANNESSE ALLA PIA PRATICA DEL MESE DEL SACRO CUORE

Questione

In data 8 agosto 1906 il S. P. Pio X, concesse per il pio esercizio del mese del SS.mo Cuore di Gesù le seguenti indulgenze « perpetuo valituras »:

1° Indulgenza plenaria *toties quoties*, applicabile alle Anime dei defunti, il 30 giugno, in quelle chiese dove il mese del S. Cuore sia stato solennemente compiuto;

2° Altare gregoriano *ad instar* nella loro Messa del 30 giugno ai predicatori del mese del S. Cuore ed ai rettori delle chiese ove il pio esercizio sia stato solennemente compiuto.

Ora si domanda:

1° Celebrandosi il mese del S. Cuore di Gesù non in giugno ma in altro mese, mettiamo in gennaio, si usufruiscono i medesimi privilegi da S. S. Pio X concessi?

2° La data del giorno 30 bisogna ritenerla alla lettera, oppure si può ritenere per il giorno in cui vien fatta la chiusura del detto mese?

3° Che cosa s'intende per altare gregoriano e gregoriano *ad instar?*

Soluzione

Si deve al « Grande Apostolato del mese del Sacro Cuore », istituito in Napoli e diretto dal Can Luigi Caruso, il merito d'aver ottenuto da S. S. Pio X le riferite indulgenze pel Mese del Sacro Cuore, che il Card. Gennari, in una nota al relativo rescritto, chiama « preziose e rare » (1). I quesiti proposti dal nostro amico lettore mirano appunto a chiarirne il valore e la estensione.

Per la risposta bisogna aver sotto gli occhi le indulgenze vigenti che, secondo il testo della collezione autentica (2), riguardano la pia pratica del Mese del Sacro Cuore. Eccole:

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1906, p. 260.

(2) Vedi *Preces et pia Opera indulgentiis ditata*, Romae, 1938, p. 143, n. 221.

« Fidelibus qui mense iunio (vel alio iuxta Rev.mi Ordinarii prudens iudicium) pio exercitio in honorem SS.mi Cordis Iesu *publice* peracto devote interfuerint, conceditur:

Indulgentiam decem annorum quolibet mensis die;

Indulgentia plenaria, si diebus saltem decem huiusmodi exercitio vacaverint et praeterea peccatorum veniam obtinuerint, eucharisticam mensam participaverint et ad Summi Pontificis mentem preces fuderint.

Iis vero qui praefato mense preces vel alia pietatis obsequia divino Cordi Iesu *privatim* praestiterint, conceditur:

Indulgentia septem annorum semel quolibet mensis die;

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem idem obsequium peregerint; at ubi pium exercitium *publice* habetur, huiusmodi indulgentia ab iis tantum acquiri potest, qui legitimo detineantur impedimento quominus exercitio publico intersint (S. C. Indulg., 8 Maii 1873 et 30 Maii 1902; S. Paenit. Ap., 1 mart. 1903).

Praeterea, si mensis SS.mo Cordi dicatus solemniter celebratur, scilicet cum sacra praedicatione, aut quotidie, aut ad formam spiritualium exercitiorum (duplici saltem concione singulis diebus) per octiduum, sive in ecclesiis sive in publicis vel (pro legitime utentibus) semipublicis oratoriis, conceditur:

1° Indulgentia plenaria pro singulis visitationibus, die qua mensis clauditur, ab iis lucranda qui diebus saltem decem sacris concionibus et piis precibus adstiterint, vel spiritualibus exercitiis ex integro vacaverint (piis obsequiis passim praestitis), si praeterea sacramentalem confessionem instituerint, caelestem Panem sumpserint et sexies *Pater, Ave* et *Gloria* ad mentem Summi Pontificis in unaquaque visitatione recitaverint;

2° *a*) *Indulgentia quingentorum dierum* pro iis qui aliquod praestant pium opus ut praefatum exercitium magis diffundatur aut incrementum suscipiat;

b) *Indulgentia plenaria,* additis sacramentali confessione, alicuius ecclesiae vel publici oratorii visitatione et ad mentem Summi Pontificis oratione, pro iisdem, quoties sacram Communionem infra praedictum mensem receperint;

3° *Indultum altaris privilegiati personalis,* die qua mensis concluditur, concionatoribus et rectoribus ecclesiarum et oratoriorum, ubi praedictum exercitium solemniter peragitur (S. C. Indulgent., 8 Aug. 1906; Pius X, ex privata audientia, exhibito documento, 26 Ianuar. 1908; S. Paenit. Apost., 15 Novem. 1927 et 5 Iul. 1930).

Da questa sola esposizione risulta al nostro proposito quanto segue:

1° Le indulgenze concesse da Pio X nel 1906 ad istanza del « Grande Apostolato del mese del Sacro Cuore » di Napoli, non solo sono tuttora pienamente in vigore, ma di più furono arricchite di altre, ad assecondare il voto espresso dal santo Pontefice « ut pium exercitium mensis Cordis Iesu Sacratissimi propagetur et in Christifidelibus saluberrimas sane radices fortius et fructuosius agere conspiciatur » (3).

2° L'esercizio del mese del Sacro Cuore si può fare tanto nel mese di giugno quanto in qualunque altro, secondo il prudente giudizio dell'Eccmo Ordinario.

---

(3) Vedi *Il Monitore,* 1906, l. c.

3° In qualunque mese legittimamente si faccia il detto esercizio, si godono sempre non solo i privilegi concessi da Pio X, ma anche tutti gli altri sopra elencati, purchè si mettano le condizioni richieste.

4° La data del giorno 30 non bisogna ritenerla alla lettera, ma per il giorno di chiusura del pio esercizio: « pro die qua mensis clauditur ».

Con questo abbiamo risposto al 1° e 2° quesito proposto. Rimane da dire una parola sul 3° quesito, riguardante i predicatori del mese del Sacro Cuore ed i rettori delle chiese dove si compie il pio esercizio.

5° L'indulto di Pio X dell'8 agosto 1906 parla « del favore dell'altare gregoriano *ad instar* »; invece l'indulto sopra riferito parla « dell'altare privilegiato personale ». Si noti la differenza di espressione, e come al presente si debba abbandonare la prima, omettendo di parlare dell'altare gregoriano, e attenersi alla seconda.

Che cos'è dunque l'altare privilegiato? E' un altare al quale è annesso un beneficio o privilegio speciale; e questo beneficio è l'indulgenza plenaria annessa alla Messa detta in un determinato altare o detta dal sacerdote avente la facoltà personale di applicare questa indulgenza plenaria dovunque celebri: donde la distinzione tra altare privilegiato *locale* e (come nel nostro caso) *personale* (4). Perciò il privilegio dell'altare o l'indulgenza dell'altare privilegiato per i defunti consiste in questo che il Sommo Pontefice dal tesoro della Chiesa applica ad un determinato defunto l'indulgenza plenaria, cioè tanti meriti satisfattorii quanti occorrono e bastano per liberarlo subito dalle pene del purgatorio. Si ritiene comunemente che l'indulgenza dell'altare privilegiato ha una *sicurezza* di effetto *maggiore* di qualunque altra indulgenza plenaria. L'anima per la quale viene offerta può essere liberata all'istante dal purgatorio. Ma non sempre nè infallibilmente raggiunge l'effetto; poichè è ben vero che il Sommo Pontefice concedendo tale indulgenza intende offrire a Dio dal tesoro della Chiesa quel tanto che basti alla piena soddisfazione per quell'anima; ma siccome, strettamente parlando, Dio non è obbligato ad accettare tale soddisfazione, ne segue che non sappiamo se ed in quale misura Egli l'accetti. E' per questo che la Chiesa ammette anniversari e legati perpetui agli altari privilegiati.

L'indulgenza dell'altare privilegiato non si può applicare che ad un solo defunto; e perciò se si applica la Messa dell'altare privilegiato, per un solo defunto, si applica per lui anche l'indulgenza; se la Messa è applicata per più defunti o per tutti, l'offerente deve determinare l'anima a cui intende applicare l'annessa indulgenza (5).

S. A.

---

(4) V'è pure l'altare privilegiato *misto*, ma non è il caso di soffermarvici.

(5) Vedi A. Gougnard, *Tractatus de Indulgentiis*, Malines, 1933, p. 121 ss.

FACOLTA' DEI VESCOVI PER LA LETTURA DEI LIBRI PROIBITI

Questione

E' esatto che i Vescovi non hanno più la facoltà quinquennale di permettere la lettura dei libri proibiti, per esempio, agl'insegnanti (laici, sacerdoti, religiosi)?

Soluzione

Ci risulta che alcuni Bollettini Diocesani hanno pubblicato questa notizia, ma possiamo assicurare che trattasi di un equivoco. Infatti, dopo tale pubblicazione, alcuni Vescovi hanno trasmesso al S. Offizio le domande analoghe ricevute da insegnanti, ma le hanno avute restituite coll'annotazione: « Remittantur preces ad Excmum Ordinarium oratoris, qui petitam licentiam concedere valet vi facultatis quinquennalis ». Rimane però sempre riservata al S. Offizio la concessione della licenza di leggere e trattenere i libri ex professo antireligiosi o altrimenti eccettuati dalle facoltà quinquennali date ai Vescovi.

f. b.

● IL « CONSPECTUS GENERALIS RELIGIONUM VIRORUM » comparso nel *Commentarium pro Religiosis*, 1941, p. 314, ci informa che le Religioni maschili di diritto pontificio aventi più di 1000 membri sono 47. Ne diamo le cifre, notando: 1) che nel numero sono compresi i sacerdoti, i chierici, i laici e i novizi; 2) che la statistica, secondo i singoli casi, non va più indietro dell'anno 1935 e non più avanti del 1940.

Tra gli Ordini di Canonici Regolari vi figurano i soli Premonstratensi, con 1658 soggetti; tra i Monaci, l'Ordine Benedettino, con 10359, il Cisterciense, con 1428 e il Cisterciense Riformato (Trappisti), con 3675. Gli Ordini Mendicanti hanno queste cifre: Domenicani 7300; Frati Minori 25116; Minori Conventuali 3113; Capuccini 13772; Agostiniani 2936; Carmelitani Osservanti 1871; Carmelitani Scalzi 2990; Servi di Maria 1394; Fatebenefratelli 2362. Degli Ordini di Chierici Regolari vi si trovano i Gesuiti, con 26303 soggetti; gli Scolopi, con 2196.

Le Congregazioni presentano queste cifre: Preti della Missione, 5155; Missioni Estere di Parigi, 3240; Passionisti, 3240; Redentoristi, 7088; C. dei Sacri Cuori di Picpus, 1372; C. dello Spirito Santo, 3812; Missionari Monfortani, 1440; Oblati di M. Immacolata, 5530; Pallottini, 1703; Maristi, 1600; Maristi Chaminade, 2278; C. della S. Croce, 1604; Assunzionisti, 1460; Sacramentini, 1010; Claretiani, 2380; Salesiani, 12926; Missionari S. C. di Gesù, 2447; Padri Bianchi, 2097; Sacerdoti del S. C. di Gesù, 2373; Società Missioni d'Africa, 1094; Missionari di Scheut, 1132; Società del Verbo Divino, 4886.

Circa i Frati Minori di S. Francesco poi, gli *Acta Ordinis Fratrum Minorum*, 1942, p. 24, ci forniscono queste cifre più recenti (4 ottobre 1942) e particolareggiate dei tre Ordini: *1° Ordine*: sacerdoti, 12796; chierici, 4256; laici, 5435; novizi, 1038; terziari od oblati, 1458; totale, 24983. *2° Ordine*: Tot. 12026. *3° Ordine*: Regolare maschile, 1086; femminile, 77912; Secolare, 1.722.665.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

PARAMENTI SACRI E BIANCHERIA PER GLI USI LITURGICI

Con circolare N. 196/19 del 2 gennaio 1942-XX, il Ministero delle Corporazioni informa i Prefetti del Regno di quanto segue:

Come è noto, la tabella B. dei prodotti non soggetti a tesseramento, allegata alla circolare N. 131/16586 del 24 ottobre u. s., porta, fra l'altro, la voce: « Pianete, biancheria e paramenti per l'esercizio del culto ». Ad eliminare dubbi od incertezze nella interpretazione di detta voce, si precisa che gli articoli che debbono intendersi compresi sono i seguenti arredi sacri per celebrare la S. Messa e Benedizione del Santissimo:

Lungo *Asciugamano* (m. 4) per asciugare le mani prima e dopo la Messa; *Amitto* di puro lino cm. 92×85; *Camice* di puro lino m. 7 secondo l'altezza; *Cingolo* di canapa o seta; *Manipolo* di damasco colorato; *Stola* di damasco colorato; *Pianeta* di damasco colorato; due *Tonacelle* di damasco colorato (per Messa solenne); due *Camici* di puro lino (per Messa solenne); due *Manipoli* di damasco (per Messa solenne); una *Stola* di damasco (per Messa solenne); due *Amitti* di puro lino (per Messa solenne) misura come sopra; *Piviale* e *stola* di damasco (per Messa solenne); *Velo omerale* seta colore (per Messa solenne); *Velo* del Calice colore della Pianeta; *Borsa* del Calice colore della Pianeta; *Purificatoio* puro lino cm. 60×60; *Palla* puro lino cm. 15×15; *Fazzolettino* per Ampolle misto; *Cotta* mista m. ? secondo le altezze; *Piviale* e *Stola* di damasco o di seta bianca (Benedizione SS. Sacramento); *Velo omerale* di damasco o di seta bianca (Benedizione SS. Sacramento); due *Sottotovaglie* di lino lunghezza m. 3×1 (secondo lunghezza degli altari); una *Tovaglia* di lino m. 4×1 (secondo lunghezza degli altari); una *Sottotovaglia* mista m. 3×1.

Poichè gli interessati fanno sovente acquisto non già degli articoli suindicati, bensì di materiale tessile (tessuti e filati) e provvedono quindi per proprio conto alla confezione (o alla riparazione) degli articoli medesimi, questo Ministero dispone, d'intesa con le competenti Autorità Ecclesiastiche:

a) che per quanto concerne i *tessuti*, i parroci e i rettori delle chiese debbano avanzare apposita richiesta, *munita del visto dei rispettivi Ordinari Diocesani*, ai Consigli Provinciali delle Corporazioni, i quali rilasceranno loro i necessari buoni d'acquisto.

Anche nel caso che alla confezione (o riparazione) degli oggetti in parola attendano opere pie ovvero persone che ne facciano poi dono alle chiese, la richiesta dei buoni d'acquisto dovrà essere sempre fatta dai parroci o dai rettori delle chiese cui quegli oggetti son destinati, e munita del visto di cui sopra;

b) che, per quanto concerne i *filati cucirini*, invece, la procedura per ottenere il rifornimento dovrà essere quella stabilita dalla circolare ministeriale n. 195 del 29 dicembre 1941-XX.

p. *Il Ministro*, F.to: AMICUCCI.

PROVVEDIMENTI PER I LAVORATORI - I CONTRATTI COLLETTIVI

II. - NEL COMMERCIO

PREMIO DI OPEROSITÀ

Il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il premio di operosità e per gli aumenti degli assegni familiari ai lavoratori del commercio è il seguente:

Art. 1. — Ai lavoratori in servizio il 16 giugno 1941-XIX presso aziende commerciali e cooperative similari verrà corrisposto entro il mese di giugno 1941-XIX un « premio

di operosità », una volta tanto, di importo corrispondente ad una mensilità dell'ultima retribuzione percepita.

L'importo di detto « premio di operosità » sarà corrisposto integralmente ai lavoratori che abbiano alla data del 16 giugno 1941-XIX un'anzianità di servizio presso l'azienda superiore a sei mesi. Per i lavoratori aventi una anzianità di servizio fino a sei mesi l'importo stesso sarà corrisposto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio.

Art. 2. — Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni sulle vendite il « premio di operosità » sarà integralmente corrisposto quando la retribuzione media di fatto percepita nel periodo 1° giugno 1940-XVIII - 31 maggio 1941-XIX o nel minor periodo di anzianità di servizio non superi il minimo contrattuale.

Quando tale retribuzione media risulti superiore al minimo contrattuale di almeno il 10 % il lavoratore non avrà diritto al « premio di operosità ». Quando invece la differenza in più non raggiunga il 10 % il « premio di operosità » sarà corrisposto per differenza.

Per i lavoratori retribuiti con provvigioni sulle vendite ma sprovvisti di minimo contrattuale, il confronto con le modalità di cui sopra sarà fatto tra la retribuzione percepita alla fine del mese di maggio 1940-XIX e la retribuzione media percepita nel periodo 1° maggio 1940-XVIII - aprile 1941-XIX o nel minor periodo di anzianità di servizio.

Art. 3. — Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali di servizio il « premio di operosità » sarà corrisposto integralmente quando la retribuzione media di fatto percepita nel periodo 1° giugno 1940-XVIII - 31 maggio 1941-XIX, non sia superiore alla retribuzione convenzionale per detti lavoratori stabilita per il caso di licenziamento.

Quando tale retribuzione media risulti superiore di almeno il 10 % alla retribuzione convenzionale, i lavoratori non avranno diritto al « premio di operosità ». Quando invece la differenza in più non raggiunge il 10 % il « premio di operosità » sarà corrisposto per differenza.

Art. 4. — Ai lavoratori in servizio alla data del 16 giugno 1941-XIX o che saranno assunti successivamente saranno raddoppiati a decorrere dalla data stessa, gli assegni familiari a cui hanno diritto. Il relativo maggior contributo è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Art. 5. — Il presente contratto si applica anche ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, ferie e congedo matrimoniale.

Art. 6. — Il presente contratto non si applica ai lavoratori la cui retribuzione globale mensile, alla data di stipulazione del presente contratto, superi le lire duemila lorde.

Le integrazioni

Art. 7. — Le integrazioni sono corrisposte dai datori di lavoro per conto della Cassa integrazione.

Per il rimborso da parte della Cassa delle integrazioni corrisposte, e per il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro si seguiranno le seguenti norme:

a) unitamente al rendiconto da presentarsi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, per le gestioni speciali assegni familiari e per congedo matrimoniale, trattamento agli impiegati ed agli operai richiamati alle armi nello stesso modulo disposto per tali gestioni verranno indicati i contributi dovuti e le eventuali integrazioni corrisposte;

b) per i relativi importi verrà effettuato il conguaglio con i saldi attivi e passivi risultanti agli effetti delle gestioni di cui viene presentato il rendiconto;

c) da parte delle aziende che effettuano un orario di lavoro, per il quale, in base alle disposizioni del presente contratto, si debba far luogo al pagamento di integrazione, in modulo, appositamente disposto, dovranno essere denunciati: la durata dell'orario o degli orari ridotti, il numero degli operai che hanno percepito la integrazione, l'ammontare globale delle integrazioni corrisposte, nonchè tutti gli altri elementi che saranno richiesti dalla Cassa.

Art. 8. — Nel caso in cui l'orario di lavoro dell'azienda venga a subire riduzioni che comportino il pagamento delle integrazioni o comunque venga ad essere inferiore a quello precedentemente praticato e denunciato a termini del comma *c*) del precedente articolo, l'azienda è tenuta a farne immediata denuncia alla Cassa o agli organi da questa delegati.

Il pagamento delle integrazioni in relazione ai nuovi limiti di orario è subordinato ad apposita autorizzazione della Cassa o degli organi da questa delegati.

Art. 9. — Il presente contratto non si applica alle aziende rappresentate dalla Federazione nazionale fascista dagli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Per le attività inquadrate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto, Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca, le Federazioni stesse si incontreranno per esaminare il problema nell'ambito delle categorie rappresentate.

Art. 10. — Il presente contratto entra in vigore il 16 giugno 1941-XIX ed avrà la durata di sei mesi, intendendosi rinnovato per uguale periodo ove non sia disdetto da una delle due parti a termini di legge.

Articolo unico

Con riferimento ai contratti collettivi stipulato in data odierna per la corresponsione di assegni familiari supplementari e la corresponsione del premio straordinario di operosità, le parti convengono che le provvidenze con i contratti stessi istituite assorbono, fino alla concorrenza del loro ammontare, le provvidenze eventualmente disposte dalle aziende industriali in relazione alle presenti circostanze.

Per quanto concerne le integrazioni disposte con contratto in data odierna per gli operai lavoranti ad un orario inferiore a 40 ore, le parti convengono che esse assorbono ogni altro provvedimento analogo in atto presso le aziende industriali.

● IL SEPOLCRO GENTILIZIO o famigliare si ha quando il fondatore lo abbia costituito per sè e per tutti o per alcuni membri della sua famiglia, vale a dire per i componenti di quel nucleo organico che è formato normalmente del capo di esso, della moglie, dei figli, delle figlie nubili o vedove, delle nuore, nonchè di altri eventuali ascendenti o discendenti in linea retta dal capo di famiglia.

Non si deve confondere il nucleo famigliare con la parentela, e quindi il diritto di sepoltura non può spettare ad una nipote *ex sorore* del fondatore (*Cassazione*, 29 *luglio* 1940 - *Governatorato di Roma c. Guglielman*).

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

S. Alberto Magno dichiarato patrono dei cultori delle scienze naturali

Con Breve Apostolico in data 16 dicembre 1941, il Santo Padre ha costituito e dichiarato S. Alberto Magno, Vesc., Conf. e Dott. della S. Chiesa, celeste Patrono dei cultori delle scienze naturali. Dopo averne largamente esposte le ragioni, così termina:

« Preso dunque consiglio su di tal cosa dal nostro Ven. Fratello Vescovo di Palestrina, Prefetto della S. C. dei Riti, e dopo matura considerazione, con le presenti Lettere e colla pienezza della nostra Apostolica potestà dichiariamo e stabiliamo in perpetuo S. Alberto Magno, Vescovo, Confessore e Dottore della Chiesa, celeste Patrono presso Dio degli Studiosi delle Scienze Naturali, coll'aggiunta dei privilegi e degli onori che sono proprî di tale celeste patronato. Nonostante qualunque cosa in contrario. Ordiniamo pure che le presenti lettere siano ritenute e rimangano in perpetuo stabili, valide ed efficaci e che ottengano il loro effetto pieno ed intero; che suffraghino pienissimamente ora e nel futuro e quelli ai quali spetta o potrà spettare; che così si debba giudicare e ritenere, dichiarando sin d'ora nullo e vano quanto, in tali cose si attentasse altrimenti, da chiunque, da qualsiasi autorità scientemente o per ignoranza ».

Il venerato documento, unito a una Lettera Pontificia al R.mo P. Martino Gillet, Ministro Generale dei Frati Predicatori, in data 7 marzo 1942, fu pubblicato su gli *Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 89, 96.

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Decreto circa la radiestesia

Suprema S. Congregatio S. Officii, incommodis mature perpensis, quae in religionis veraeque pietatis detrimentum cedunt ex *Radiaesthesiae* consultationibus a clericis peractis circa personarum circumstantias et eventus

divinandos, ac prae oculis habitis quae in cc. 138 et 139 § 1° Codicis Iuris Canonici statuuntur ad clericos religiososque ab iis rebus arcendos quae ipsorum officium dignitatemque dedeceant aut eorum auctoritati nocere possint, haec quae sequuntur decernit, quin tamen quaestiones scientificas de Radiaesthesia hoc Decreto attingere velit:

Excellentissimis nempe locorum Ordinariis et Religiosorum Superioribus mandat ut suis clericis et religiosis districta ratione prohibeant quominus ad illas Radiaesthesiae scrutationes unquam procedant, quae supradictas consultationes respiciant.

Eorumdem Ordinariorum vel Superiorum Religiosorum erit, si id necessarium vel opportunum duxerint, huiusmodi vetito poenalium sanctionum minas addere.

Quod si quis ex clericis et religiosis hoc vetitum transgrediens recidivus fiat, vel gravibus incommodis aut scandalo locum dederit, Ordinarii vel Superiores id deferant ad hoc S. Supremum Tribunal.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 26 martii 1942.

IOANNES PEPE, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius*

ANNOTAZIONI. — Diverso è il concetto che hanno della radiestesia coloro che la ritengono scienza e coloro che le negano tale dignità, riducendola nei limiti d'una semplice arte. I primi la definiscono « la scienza che, mediante la captazione delle irradiazioni che ogni corpo ed ogni sostanza emette, ci consente di scoprire corpi e sostanze nascoste, di conoscerne l'ubicazione, l'identità, la natura, la specie e qualità, e l'influenza che esercitano scambievolmente l'uno sull'altro ». I secondi invece si limitano a dire che « la radiestesia è la scienza, o meglio l'arte che ci consente di scoprire i corpi nascosti mediante un potente fluido intenzionale risultante dalla volontà dell'operatore e dalle sue rappresentazioni dei corpi nascosti e cercati e trasmesso per la mano ad apparecchi speciali — pendolino e forcina — i quali coi loro movimenti ci rivelano l'incontro avvenuto tra le rappresentazioni dell'operatore e la realtà nascosta » (1).

Molti sono e vanno sempre più crescendo i cultori teorici e pratici della radiestesia, parecchie sono le pubblicazioni sull'argomento, sono stati costituiti uffici di propaganda con ricca fornitura di pendoli, forcine ed altri articoli per gli esperimenti. Tra i cultori della nuova scienza od arte si noverano sacerdoti e missionari; anzi un prete francese, l'abate Mermet, è l'inventore del pendolo radiestetico. Nemmeno in Italia mancano gli ecclesiastici seguaci della radiestesia e illustratori de' suoi prodigi.

---

(1) Vedi *Rivista Medica* di Bologna, 1941, p. 194.

A buon conto però l'Episcopato francese, non è molto, ha interdetto al suo clero l'esercizio della radiestesia, senza proibirla ai laici e quindi senza condannarla. Lo stesso, prudentemente, hanno fatto in Italia i Vescovi delle tre Venezie, limitandosi « a dissuadere i sacerdoti dal prestarsi a simili pratiche e di sconsigliarle ai fedeli, attesi gli inconvenienti che ne possono derivare » (2).

Interviene ora molto opportunamente l'Autorità suprema e senza entrare in merito nel dibattito circa la natura scientifica o meno della radiestesia, fornisce ai chierici una norma sicura di condotta pratica in conformità alla legge canonica, che nei canoni 138 e 139 § 1° interdice loro tutto ciò che disdice allo stato clericale o che sebbene non indecoroso, è alieno dal medesimo stato. Ed è questo che il Sant'Offizio dice apertamente nel suo decreto con le parole « ... clericos religiososque ab iis rebus arcendos quae ipsorum *officium dignitatemque* dedeceant, aut eorum *auctoritati* nocere possint », non dissimulando neppure gl'inconvenienti che dalla radiestesia praticata dai chierici non solo possono provenire, ma provengono di fatto a danno della religione e della vera pietà. Perciò il decreto comanda agli Ordinari di rigorosamente proibire al loro clero la radiestesia, con la minaccia delle sanzioni penali contro i trasgressori e, in caso di recidiva, con la denunzia al medesimo Sacro Tribunale.

In seguito a questo Atto Pontificio il clero secolare e regolare sa che cosa pensare e come regolarsi praticamente in fatto di esperienze radiestetiche.

Condanna di libro

Con decreto della S. C. del Sant'Offizio del 18 marzo 1942, pubblicata in data 23 marzo, è stato proscritto e messo all'Indice dei libri proibiti il libro dal titolo:

Otto Karrer, *Gebet, Vorsehung, Wunder* (*Preghiera, Provvidenza, Miracoli*).

ANNOTAZIONI. — L'A. si propone il problema: Qual è il senso e qual è il posto della preghiera di domanda, della preghiera « utilitaria » nella vita del cristiano? Ha essa una funzione, e quale, nell'ordine della Provvidenza? Si può chiedere a Dio un miracolo, nel senso stretto della parola, il cui oggetto sia una grazia d'ordine temporale? — E risponde, in sostanza, che ogni preghiera diretta ad ottenere una grazia d'ordine temporale è una mancanza di rispetto e di sottomissione; che il ricorso intenso

(2) Vedi *Il Monitore*, 1941, p. 250.

a Dio per ottenere la liberazione da una grande prova è la reazione dell'istinto e non un atto di religione; che tal genere di preghiere suppone un'influenza della creatura sulla volontà del Creatore contraria all'infinita maestà di Dio e all'ordine immutabile da Dio stabilito nel piano della Provvidenza sia che si tratti della creazione materiale o dell'ordine morale. Di più, secondo l'A., la preghiera di domanda non avrebbe altro effetto che quello di creare nell'anima dell'orante una disposizione favorevole d'ordine psicologico o d'ordine strettamente soprannaturale. Infine vi sarebbe mancanza di speciale rispetto e un errore ancora più profondo nel chiedere un miracolo d'ordine temporale, qualunque sia il grado di necessità in cui si trova il fedele che prega. Conclusione: la preghiera di domanda avente per oggetto grazie d'ordine temporale dovrebbe non essere messa al suo vero posto, ma essere assente da ogni vita veramente cristiana.

A questo insegnamento si oppone la dottrina comune della Chiesa, secondo la quale Dio vuole che certe grazie, anche d'ordine temporale, siano il frutto della preghiera: chiedendole con rispetto e sottomissione, ma anche con desiderio fiducioso, il cristiano non fa che rispondere alle disposizioni della divina Provvidenza. La preghiera dunque, anche quando il suo oggetto è d'ordine temporale, ha una reale efficacia. Quest'opposizione alla dottrina della Chiesa è stata la causa della condanna.

Altare portatile per i sacerdoti tedeschi militari

(*Kirchlicher Amtsanzeiger*, Treviri, 1941, p. 90)

Al dubbio: « Utrum sacerdotes germanici stipendia in exercitu merentes et carentes sive altari portatili, sive sacra supellectile ad Augustissimum Sacrificium Missae celebrandum, uti possint altari atque supellectile ecclesiarum confessionis vulgo dictae « orthodoxae », quousque absit possibilitas ecclesiam catholicam adeundi vel uti altari portatili », il Sant'Officio così rispose:

« Suprema S. Congregatio S. Officii, omnibus circumstantiis et allatis rationibus coram Domino mature perpensis, respondere censuit: *Negative et ad mentem.*

Mens est ut sacerdotes in exercitu germanico stipendia merentes altare portatile habeant atque, perdurantibus praesentibus difficultatibus ac belli circumstantiis, Missam celebrent ubi et quando possibile sit, servato decore et remoto usu sive ecclesiarum, sive supellectilis de quibus in prolato dubio ».

Questa decisione fu comunicata per mezzo della Nunziatura Apostolica di Berlino il 3 maggio 1941.

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Preghiera di Pio XII a Santa Caterina di Siena

O Caterina Santa, giglio di verginità e rosa di carità, che ornasti il giardino domenicano, eroica di cristiano zelo, che fosti eletta, al pari di Francesco, singolare Patrona della terra d'Italia, a Te noi fiduciosi ricorriamo invocando la Tua potente protezione sopra di noi e sopra tutta la terra di Cristo, Tuo diletto, nel cui cuore bevesti alla inesauribile fonte di ogni grazia e di ogni pace per Te e per il mondo. Da quel Cuore divino Tu derivasti l'acqua viva di virtù e concordia nelle famiglie, di onesto tratto nella gioventù, di riunione fra popoli discordi, di rinnovazione del costume pubblico e dell'amore fraterno compassionevole e benefico verso gli infelici ed i sofferenti, e insegnasti con l'esempio Tuo, a congiungere l'amore di Cristo, con l'amore di Patria. Se ami l'itala terra ed il suo popolo a Te affidato, se pietà di noi Ti muove, se Ti è cara la tomba, in cui Roma venera ed onora la Tua spoglia verginale, deh! rivolgi benigna il Tuo sguardo e il Tuo favore sulla nostra pena e sulla nostra preghiera e compi i nostri voti. Difendi, soccorri e conforta la Tua Patria e il mondo. Sotto il Tuo presidio e la Tua tutela, siano i figli e le figlie d'Italia, i nostri cuori e le nostre anime, i nostri travagli e le nostre speranze, la nostra fede ed il nostro amore; quell'amore e quella fede, che furono la Tua vita e Ti fecero immagine di Cristo crocifisso nello zelo intrepido per la Sposa di Lui, la Santa Chiesa. O eroica e santa Messaggera di unione e di pace per la Chiesa di Cristo, che restituisti al Seggio apostolico romano, nel suo splendore di autorità e di magistero, il Successore di Pietro, proteggilo e consolalo nella sua paterna e universale sollecitudine, nei suoi affanni e nei suoi consigli per la salvezza e per la pace dei popoli; e ravviva, conserva ed accresci in noi ed in tutti i fedeli cristiani, o celeste Patrona, l'affetto e la sommessione che Tu nutrivi per Lui e per l'ovile di Cristo nella tranquillità del mondo. Così sia.

(*Con Indulgenza di* 500 *giorni* - 7 *marzo* 1942).

Indulgenza all'Arciconfraternita delle Madri Cristiane di Pittsburg

(*Analecta Ord. Min. Capucc.*, 1942, p. 18)

N. 10601/41

Beatissime Pater,

Director Generalis Archiconfraternitatis Matrum Christianarum, in ecclesia S. Augustini, intra fines dioecesis Pittsburgensis erectae, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter petit indulgentiam plenariam a sodalibus, confessis ac sacra Synaxi refectis, die festo Maternitatis B. Mariae V., vel Dominica proxime subsequenti lucrandam, si aliquam ecclesiam vel oratorium publicum visitaverint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint. Et Deus...

Die 10 *Decembris* 1942.

S. Paenitentiaria Apostolica, vi facultatum a SS.mo D. N. Pio Pp. XII sibi tributarum benigne annuit pro gratia iuxta preces in perpetuum, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

(*de mandato Eminentissimi*)

S. Luzio, *Regens* G. Rossi, *a secretis.*

Altare privilegiato per i soldati tedeschi caduti in guerra

(*Kirchlicher Anzeiger*, Hildesheim, 1941, p. 41)

SS.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XII, in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 19 vertentis mensis concessa, benigne elargiri dignatus est indultum, vi cuius Missae omnes quae in suffragium animae alicuius ex germanicis militibus, qui vulnere vel morbo praesentis belli causa contractis in Dei gratia decesserit, ita iuvent illi animae ac si in altari privilegiato litatae fuissent.

Praesentibus huius belli tempore duraturis et per biennium etiam post absolutum bellum. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, die 22 aprilis 1941.

L. ✠ S.

L. Lauri, *Paenitent. Maior*
S. Luzio, *Regens*

SACRA ROMANA ROTA

Mediolanen - Funerum

(*Acta Ap. Sed.*, 1942, p. 58 e *Rivista Dioces. Milan.*, 1941, p. 309)

FATTISPECIE. — Essendo morto in Milano il sig. M. F., i parenti disposero che, dopo i funerali fatti regolarmente nella parrocchia dove il defunto era domiciliato e dove era pure avvenuto il decesso, la salma venisse trasferita per la sepoltura al cimitero del luogo N. Il Comune N. oltre la parrocchia principale, prepositurale A., ne comprende altre, ed il cimitero è sito precisamente entro i confini della Parrocchia B. I parenti del defunto però vollero rinnovare il funerale nella chiesa principale prepositurale A., e il parroco di questa, quantunque il cadavere trasportato con autofurgone fosse stato momentaneamente deposto in una casa della Parrocchia B., presso i confini, vi si recò processionalmente a levare il cadavere stesso, fece i nuovi funerali, e accompagnò la salma al cimitero comune.

Il Parroco B. citò il Prevosto A. davanti a questo Tribunale diocesano, chiedendo che il Prevosto fosse condannato a restituirgli tutti gli emolumenti e a pagare le spese giudiziali, negandogli il diritto di levare il cadavere e fare i funerali nel caso, a norma del Can. 1230, § 7.

Il Tribunale Diocesano, atteso il disposto del n. 483 del Sinodo XLI, atteso pure che nel caso non si trattava del *primo funerale*, pel quale soltanto le leggi canoniche intervengono a fissare il diritto del parroco proprio (del domicilio o del luogo di morte), aveva deciso:

Ad I - Utrum ius levandi cadaver defuncti de quo, exsequias peragendi atque cadaver ipsum ad sepulturam ducendi pertinuerit Praeposito Parocho A. an Parocho B.?

R. - Quoad exsequias in ecclesia, funere iam in propria paroecia Mediolani peracto, integrum familiaribus fuisse eligere ecclesiam quam maluissent, neutrum vero Parochum ius ad eas peragendas habuisse nisi ex familiarium commissione.

Quoad ius levandi et deducendi ad sepulturam, illud pertinuisse Praeposito Parocho Ecclesiae principalis A.

Ad II - An Praepositus A. emolumenta, a familia defuncti soluta, actori tradere teneatur, quoquo modo.

R. - Negative. Quoad summam vero lib. 150 ab ipsis familiaribus favore Parochi B. traditam, eam non vi iuris esse eidem solvendam, sed iuxta gratuitam eorundem familiarium largitionem.

Ad III - An Parochus A. conventus teneatur expensas iudiciales actori B. reficere.

R. - Negative, sed expensas solvendas esse ab actore....

La sentenza venne pronunciata dall'Officiale il 26 aprile 1938.

Contro di essa l'attore B. appellò alla S. Rota Romana, la quale in data 12 febbraio 1941 ha dato la seguente sentenza.

(*Omissis*). Patet nonnisi ad normam legis in Mediolanensi Dioecesi vigentis dirimendam esse quaestionem in casu, quippe quae plene moderatur per dioecesana statuta. Haud enim heic agitur de primo funere, seu de translatione cadaveris ad ecclesiam paroecialem, in qua domicilium vel quasi domicilium, dum viveret, M. F. fovebat, deque exsequiis super illud in paroeciali ecclesia persolvendis, utrumque siquidem a proprio defuncti parocho persolutum fuit; sed de sola tumulatione cadaveris in coemeterio communi alterius loci, ubi defunctus extraneus erat. Porro hisce in adiunctis praecise subvenit Synodus Mediolanensis XLI, quae sub num. 483 definitive decernit: « Communis coemeterii constitutione nullo modo paroecialia iura sunt mutata; nullum item ius novum accessisse iam declaratum est parochis, in quorum confinio ferrearum viarum statio erecta est. Ius autem exinde elevandi cadavera proprio tribuendum est parocho, vel in eius defectu ecclesiae cathedrali, vel digniori ecclesiae loci ». Particulari idcirco hac lege ius quodcumque quoad defunctos extraneos in loco tumulationis denegatur tum parocho primi funeris seu parocho obitus defuncti (cfr. Can. 1232 § 2) tum parocho loci per quem defertur vel in quo consistit cadaver; quia ex ingressu, commoratione et transitu cadaveris in limite alicuius paroeciae, in qua defunctus extraneus est, huius parochus nullam iurisdictionem acquirit; tum parocho coemeterii, quia exclusiva iurisdictione ipse haud potitur, cum publica coemeteria stent pro singulis ecclesiis tumulantibus.

Hinc est quod in horum omnium consideratione inepte argumentatus est actor propria funerum iura in circumstantia fundari quod in suo territorio situm est commune coemeterium, cum pateat in casu synodalem legem,

praeponendo parocho coemeterii Ecclesiam Cathedralem, et in eius defectu ecclesiam principalem loci, quoad defunctos extraneos prospicere intendisse atque dumtaxat prospexisse harum ecclesiarum dignitati; utraque enim, iuxta decis. S.C.C. 27 aug. 1904, in signum honoris et in matricitatis memoriam paroecia communis civitatis aut oppidi quoad peregrinos merito censetur. Quare cum in oppido N. Cathedralis desit Ecclesia, et Ecclesia praeposituralis habeatur, cuius parochus est A. recte et legitime ipse egit defuncti M. F. cadaver levando e domo intra fines paroeciae B. posita, caeterasque funebres functiones peragendo, de quibus perperam conquestus est actor in casu.

Neque officit quod Praepositus A. revera putaverit associationem et tumulationem cadaveris spectasse ad Parochum B. qui una cum suis cooperatoribus retinuit praefata iura sibi competere. Praeterquamquod enim, primo funere in obitus loco peracto, integrum est defunctorum propinquis ex pietate suffragia iterare et renovare per quemlibet sacerdotem et in qualibet ecclesia; compertum insuper est parochorum errorem, prouti in praesenti, nedum nullum ius iisdem constituere, sed ne ullum quidem praeiudicium afferre respectivis legibus iuribusque; unde, ad iudicium re deducta, dioecesana tantum lex obtinet in casu super erronea parochorum opinione, et sola vim habet controversiam dirimendi.

Cumque propterea Praeposito Parocho A. tamquam parocho Ecclesiae dignioris, per synodalia statuta ius conditum plenissime faveat: cumque alia ex parte prima missa funebris, ad cuius emolumentum ius parochi habent eo quod ex ipsamet fidelium opinione ea habetur ut pars exsequiarum, a parocho defuncti litata iam fuisset in ipsius defuncti paroecia, iure caret Parochus B. funerum emolumenta percipiendi, quae a familia defuncti Parocho A. soluta in casu fuerunt.

Quibus omnibus etc.... respondentes ad proposita dubia:

Ad I - ... Jus levandi cadaver defuncti, exsequias peragendi atque cadaver ipsum ad coemeterium ducendi pertinuisse in casu Praeposito Parocho A.

Ad II - Non teneri Praepositum A. emolumenta a familia defuncti soluta tradere Parocho B., cui spectant verumtamen lib. 150 a defuncti familia eidem assignatae largitionis intuitu:

atque statuentes iudiciales expensas ab actore esse solvendas....

Die 12 februarii 1941.

Henricus Quattrocolo, *Ponens*, Arcturus Winen, Guillelmus Heard.

NOTE E DISCUSSIONI

TRASCRIZIONE DEI BATTESIMI AMMINISTRATI FUORI PARROCCHIA

Alcuni lettori ci hanno chiesto notizie su alcune disposizioni della S. C. dei Sacramenti pubblicate nel *Perfice Munus* del 10 gennaio 1942 (pag. 5-6), domandando se esse abbiano carattere generale. Il detto periodico così dice:

DISPOSIZIONI RELATIVE AI BATTESIMI AMMINISTRATI FUORI PARROCCHIA

A complemento di quanto ordinato all'art. 27 del Regolamento esecutivo dell'Istruzione della S. Congr. dei Sacramenti 29-6-1941, la stessa S. Congregazione, interrogata in merito, con suo rescritto in data 2 ottobre ha disposto quanto segue:

1) Il parroco o rettore della chiesa dove il battesimo viene conferito, oltre al redigere l'atto relativo nei proprii registri, deve trasmettere al più presto, al parroco del domicilio dei genitori del battezzato, copia dell'atto di battesimo stesso, recante le indicazioni richieste dal can. 777, 1, ed anche il numero d'ordine dell'atto nel registro.

2) Quanto agli illegittimi si segue la stessa norma se sono denunciati i nomi dei genitori o il nome della madre o del padre e ne sia conosciuto il domicilio; se invece è sconosciuto il domicilio di questi, o si tratta di figli di ignoti, deve considerarsi come loro propria la parrocchia nel cui territorio il battesimo è amministrato e a questa deve essere inviata la copia dell'atto per la trascrizione.

3) Nei registri della chiesa dove è amministrato il battesimo si deve indicare, in calce o in margine ad ogni atto, la parrocchia cui viene trasmessa la copia e la data della trasmissione.

4) Il parroco del domicilio trascriverà gli atti ricevuti, nello stesso registro dei battezzati in parrocchia, facendo naturalmente menzione della chiesa dove il battesimo è avvenuto, e segnando, oltre al numero d'ordine del proprio registro, anche quello del registro della chiesa dove fu amministrato il battesimo.

5) Le annotazioni marginali relative alla cresima, matrimonio, ordine sacro, ecc. richieste dal can. 470, 2, comprese pure quelle riguardanti eventuali rettifiche, riconoscimenti, legittimazioni, devono sempre essere fatte nel registro della parrocchia del domicilio dove l'atto è stato trascritto.

6) Il rilasciare certificati o copie di questi atti di battesimo spetta soltanto alla parrocchia del domicilio e ad essa quindi i parroci o rettori predetti dovranno rinviare i richiedenti per tutti gli atti di battesimo amministrati fuori della parrocchia del domicilio e registrati dopo il 1° gennaio 1942.

7) In occasione di rilevazioni statistiche, ad evitare errori, i dati relativi ai battesimi si devono desumere unicamente dai registri delle parrocchie del domicilio.

Avendo assunto informazioni, rispondiamo che il documento pubblicato è semplicemente una risposta particolare data dalla S. C. dei Sacramenti ad alcuni dubbi proposti dalla Curia di Torino e riguardanti la registrazione dei battesimi conferiti nelle cliniche private, dove è uso che si rechino le parturienti nella imminenza del parto.

Esso quindi non è stato dato *a complemento... dell'Istruzione emanata il 29 giugno* 1941, con carattere di obbligatorietà generale, come farebbero intendere le sottolineate parole, ma riguarda solo la Curia interpellante. E questo apparisce meglio dalla data del 1° gennaio 1942 posta al n. 6, quando cioè dovrebbe cominciare ad essere obbligatoria la detta risposta, giacchè essa non ha alcun riferimento colla citata Istruzione. La circostanza esplicativa è che, volendo la detta Curia emanare un Regolamento diocesano per facilitare l'osservanza della Istruzione della S. C., aveva pure chiesto alla medesima che per l'archidiocesi di Torino, l'obbligo, invece di cominciare secondo il can. 9 tre mesi dopo la pubblicazione, fosse rimandato al 1° gennaio 1942 per dar tempo di redigere bene il Regolamento e portarlo a conoscenza dei parroci; ciò che venne concesso.

Questa è la reale portata del documento in parola, il quale in fondo non impone nulla di nuovo, ma solo indica come *praticamente* ottemperare nel caso esposto al prescritto del can. 778. Se fosse stato un vero *complemento* alla cennata Istruzione, e perciò stesso obbligatorio per tutti, avrebbe dovuto essere pubblicato nell'*Acta Apostolicae Sedis*, come non è stato fatto.

Nondimeno la risposta della S. C. dei Sacramenti può servire come norma nei casi simili.

PER L'ACQUISTO DELL'INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA

Perchè i fedeli possano più facilmente acquistare l'indulgenza della Porziuncola e farne godere le sante Anime del Purgatorio, ricordiamo le prescrizioni vigenti al riguardo (1):

1. Tutte le concessioni date in perpetuo che non sono conformi al decreto della S. Penitenzieria 10 luglio 1924 non hanno più valore.

2. Tutte le concessioni temporanee vennero a cessare col 31 dicembre 1924 e dovevano essere rinnovate a norma del citato decreto, mediante rescritto della S. Penitenzieria, su domanda raccomandata dall'Ordinario diocesano.

3. Nessuna concessione può darsi per le chiese esistenti entro lo spazio di tre km. dalla Cappella della Porziuncola di Assisi, fatta eccezione per coloro che non si possono portare colà per lucrare l'Indulgenza.

4. Negli oratorii semipubblici l'indulgenza può lucrarsi soltanto dalla comunità o da coloro che legittimamente usufruiscono dell'oratorio per soddisfare al precetto festivo.

5. L'art. V del citato decreto, che vietava la concessione del privilegio alle chiese esistenti entro uno spazio di tre km. da una chiesa francescana o

(1) Cfr. *Il Monitore*, 1924, p. 212; 1939, p. 172, 175.

da altra già privilegiata, fu modificato il 1° maggio 1939 dal regnante Sommo Pontefice il quale accordò che tutte le chiese cattedrali e parrocchiali possono ottenere il privilegio senza osservare la legge della distanza, e pure le altre chiese ed oratorii sussidiari delle maggiori parrocchie, se l'Ordinario lo ritiene utile per il bene spirituale delle anime.

6. Essendo tutti i rescritti di concessione temporanei, ne segue che allo scadere del termine il privilegio cessa e si deve far rinnovare la grazia perchè si possa seguitare ad acquistare l'indulgenza, mediante la visita di quella data chiesa.

7. La S. Penitenzieria avvisò che tali suppliche di concessione o di rinnovo devono giungere non oltre il 31 maggio e che non saranno prese in considerazione le domande arrivate in seguito, se non in casi eccezionali.

o. i.

DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE NON VERA

Questione

Tizia, madre nubile, nell'atto di sposare Caio, ottenne ch'egli pure riconoscesse come sua figlia naturale Fosca, che dall'atto di nascita e di battesimo risultava figlia di Tizia e di padre ignoto. Il parroco, per quanto sapesse che Caio non era il padre di Fosca, nella fiducia di agire per il bene della giovinetta, accettò la dichiarazione dei due contraenti e nell'atto di matrimonio inserì la loro dichiarazione di legittimazione di Fosca. Tale atto di matrimonio ebbe gli effetti civili e in tal senso venne pure corretto l'atto di nascita di Fosca nei libri di battesimo e dello stato civile.

Due anni dopo però Fosca fu richiesta in sposa da Sempronio, fratello di Caio, e il parroco nel domandare alla Curia di ottenere la dispensa dal secondo grado di consanguineità tangente il primo, fece presente che tale impedimento è soltanto apparente e deriva dalla dichiarazione contenuta nell'atto di matrimonio, ma che in realtà non esiste, perchè è notorio in paese, e lo ammettono gli stessi interessati, non esser Caio il padre di Fosca, avendo egli conosciuto l'attuale sua moglie, quando la figlia già aveva 15 anni. La Curia interrogò la S. Congregazione dei Sacramenti, esponendo il caso, e ne ebbe la risposta che non si poteva accordare la dispensa per un impedimento che non esiste.

Volendo i giovani contrarre il matrimonio, il parroco domanda come si deve regolare.

Soluzione

Questo caso dimostra quanto sia necessario che i parroci non accettino la dichiarazione di legittimazione se non hanno una morale certezza sulla verità di quanto viene loro riferito. Oggi il parroco deve attestare di aver

commesso un falso in un atto che ha avuto pubblici effetti civili e potrebbero subire conseguenze penali tanto lui che i coniugi.

Per cercare di riparare la situazione, l'Ordinario, in base all'attestato del parroco, dovrà istituire un processetto, interrogare le parti e quando avrà la morale certezza che la dichiarazione fu fatta contro verità, la proclamerà nulla, facendo annotare la sentenza sull'atto del matrimonio e facendo correggere una seconda volta l'atto di battesimo. Ne segue che Fosca non ha più diritto di essere ritenuta per figlia di Caio e di portare il suo cognome ecc.; quindi l'Ordinario dovrà denunciare all'ufficiale di stato civile la sentenza emessa per far correggere le annotazioni fatte e sopprimere la menzione dell'avvenuta legittimazione.

Annullata così la presunta parentela tra Fosca e Sempronio, non sarà più necessaria la dispensa e i futuri coniugi potranno sposare liberamente: ma per evitare un fermo alla trascrizione dell'atto religioso, dovranno prima accertarsi che l'ufficiale di stato civile ha ottenuto l'autorizzazione a ricorreggere l'atto di nascita.

Ma quale figura fa il parroco, anche se non incorre nell'azione penale? Si pensi, se la falsa legittimazione portasse effetti ereditari, quale azione non farebbero gli eredi, privati del loro avere da un tale atto non corrispondente al vero!

Sarebbe quindi opportuno che il presente caso fosse conosciuto perchè i reverendi parroci si persuadessero ad essere molto guardinghi nell'accettare le dichiarazioni di legittimazione e che un atto falso può portare gravissime conseguenze, anche se compiuto in buona fede o con caritatevole intenzione.

f. b.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

L'assistenza religiosa nelle carceri mandamentali

Il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 31 dicembre 1941-XX, ha pubblicato la legge 21 novembre 1941-XX, n. 1405: Ordinamento delle carceri mandamentali.

L'Ordinamento stabilisce, fra l'altro, che direttore delle carceri mandamentali è il pretore (art. 3). A decorrere dal 1° gennaio 1941, sono obbligatorie per i comuni, sedi di carceri mandamentali, tutte le spese per le carceri stesse. Sono eccettuate le spese per il trasporto dei detenuti, come pure quelle per il casermaggio e per l'occorrente per gli uffici. E' escluso ogni contributo da parte degli altri comuni del mandamento: però lo stato, a titolo di contributo nella spesa, corrisponde ai comuni, sedi delle carceri

mandamentali, un'annua somma indicata in una tabella annessa alla legge (art. 13).

Tra il personale addetto a ciascun carcere, oltre i custodi e le guardiane, figurano il sanitario ed il cappellano, e l'art. 4 prescrive espressamente che ai medici ed ai cappellani si applicano tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati comunali. Però, dall'organico del personale delle singole sedi, risulta che di fatto, su 821 sedi soltanto in 28 è previsto il posto di cappellano, e precisamente: Acerra, Acquapendente, Alatri, Aversa, Bitonto, Casoria, Cesena, Chioggia, Crema, Faenza, Ferentino, Frascati, Gaeta, Ischia, Maddaloni, Marcianise, Marsala, Nola, Palestrina, Pinerolo, Rimini, Sala Consilina, Salò, Sansepolcro, Segni, Subiaco, Terracina, Tropea. L'assegno statale annuo, fissato per il cappellano nelle sedi suindicate, oscilla da un massimo di L. 4271,20 (Aversa) ad un minimo di L. 77,50 (Faenza).

Assai importante, ai nostri fini, è la disposizione dell'art. 5, che dice testualmente: « Nelle carceri, per le quali non è previsto il posto di cappellano, il comune è tenuto ad assicurare egualmente l'assistenza religiosa ai detenuti ». Il comune dovrà quindi provvedere, a che i detenuti abbiano la possibilità di essere avvicinati dai ministri di Dio, per l'adempimento dei loro doveri religiosi.

Richiamiamo l'attenzione dei sacerdoti, specialmente di quelli in cura di anime nelle sedi di carceri mandamentali, sulle disposizioni legislative riferite, affinchè possano usufruirne, per aprire al loro zelo un campo di attività capace di dare buoni frutti di ravvedimento.

D. G. C.

Acquisti di generi soggetti a tesseramento

Richiamiamo l'attenzione degli Istituti Religiosi, Comunità di Suore, ecc. sopra la seguente Circolare (n. 160/18730; oggetto « Buoni di acquisto ») diramata dal Ministero delle Corporazioni (Direzione generale dei consumi industriali) ai Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, da Roma, 19-XI-1941-XX:

Con riferimento alla Circolare 138/16969 del 29 ottobre scorso sull'argomento in oggetto, si rende noto quanto espresso:

1) I « buoni d'acquisto » rilasciati dalle Autorità Comunali e dai Consigli Provinciali delle Corporazioni sono valevoli per il prelievo dei prodotti tesserati presso i dettaglianti e le aziende, in genere che vendono al pubblico. Nessuna indicazione del fornitore dovrà essere apposta sui buoni, e gli intestatari di questi hanno la facoltà di fare i loro acquisti presso la ditta di loro scelta. Come è stato già indicato nella circolare surriferita, il quantitativo totale di merce che il consumatore è autorizzato a prelevare, può essere frazionato, dietro sua domanda, in più buoni d'acquisto.

E' ammesso che gli Enti, le convivenze e simili consumatori, che normalmente si rifornivano, prima del tesseramento, presso commercianti all'ingrosso, o presso produttori, in quanto i loro acquisti riferivansi a notevoli quantitativi di merce, *possano ottenere l'autorizzazione, dai Consigli Provinciali delle Corporazioni, a continuare ad approvvigionarsi dagli anzidetti abituali fornitori.*

Detta autorizzazione verrà dai Consigli apposta sui buoni di acquisto, e gli estremi

di questi ultimi verranno, dai fornitori, riportati sul registro di carico e scarico a giustificazione della consegna di merce.

2) I « buoni d'acquisto » possono, di norma, essere utilizzati soltanto nella Provincia, ove ha sede il Comune, o sulla quale si estende la giurisdizione del Consiglio, che li ha rilasciati.

E' tuttavia consentito, che i Consigli Provinciali delle Corporazioni rendano valevoli i detti buoni per acquisti anche fuori della Provincia, mediante apposizione di speciale autorizzazione sui medesimi. Tale autorizzazione deve avere carattere eccezionale, ed essere quindi concessa solo nel caso che l'interessato provi di averne effettivamente necessità.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

AUMENTO DEL SUPPLEMENTO DI CONGRUA

Il continuo interessamento dell'*Amico del Clero* — incominciato fin dal maggio 1937 e continuato fino al febbraio c. anno — per un aumento del supplemento di congrua ha sortito esito favorevole. E' stato emesso, in data 22 febbraio 1942, il R. Decreto Legge n. 162 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1942, n. 64) che qui riportiamo:

« E' autorizzata la spesa di L. 7.700.000 per l'esercizio finanziario 1941-1942, e di L. 9.300.000 per ciascuno degli esercizi successivi, per la concessione, a partire dal 1° luglio 1941-XIX e per la durata della guerra, di un aumento temporaneo del 12 per cento alle misure degli assegni fissi stabiliti a favore del clero congruato. Resta abrogata la disposizione di cui all'art. 4 della legge 28 luglio 1941-XIX, n. 701, relativa all'assegnazione di L. 4 milioni per la concessione di sussidi al clero predetto, intendendosi riferita la somma di L. 2.000.000 già stanziata in dipendenza della disposizione medesima, all'assegnamento di L. 7.700.000 di cui al primo comma del presente articolo ».

Avverte in proposito il medesimo *Amico del Clero*, 1942, p. 69, che per la riscossione del detto aumento di congrua non vi sarà bisogno di presentare domande, venendo esso fatto automaticamente dagli Uffici del Fondo per il Culto, e che la riscossione degli arretrati dal 1° luglio 1941 tarderà necessariamente qualche mese e potrà avvenire in giugno, od al più tardi in luglio corr. anno.

CERTIFICATO CATASTALE E VOLTURA DEGLI IMMOBILI

Per il secondo comma dell'art. 1 della Legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1043, col quale si modificava l'art. 35 del R. D. 8 ottobre 1941, alla domanda di voltura degli immobili deve essere allegato un certificato del catasto dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare. Ora, si domanda se tale certificato catastale debba essere presentata anche per la denunzia di presa di possesso dei benefici ecclesiastici. Sembra infatti non esser necessaria la presentazione di tale certificato, perchè nel caso indicato non si tratta di *passaggio di proprietà*, ma semplicemente di *passaggio di usufrutto*, la proprietà restando sempre all'ente beneficio.

La Federazione tra le Associazioni del Clero inoltrò il dubbio al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Catasto, e in data 30 novembre 1941-XX (Serv. III, Prot. 12396) n'ebbe in risposta che, a norma di quanto è disposto dalla citata legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1043, « anche alle domande di voltura relative ai passaggi di usufrutto, che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici e delle cappellanie, dovrà essere allegato il certificato previsto dalla già citata legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1043 ».

L'*Amico del Clero*, che ce ne informa (gennaio 1942), aggiunge: « Dove dunque tale certificato non si richiede, se ne faccia a meno a risparmio di spese; ma dove si richiede è giuocoforza rassegnarsi ».

PROVVEDIMENTI PER I LAVORATORI

II. - NEL COMMERCIO - PREMIO DI OPEROSITA'

Esempi pratici

Esempi sulla pratica applicazione degli articoli 2 e 3 del Contratto Nazionale 14 giugno 1941-XIX per il premio di operosità e per gli aumenti degli assegni familiari ai lavoratori del commercio (*):

1) un lavoratore retribuito in tutto o in parte con provvigione sulla vendita e il cui minimo contrattuale sia di L. 1000 mensili, avrà diritto all'intero premio di operosità se la sua retribuzione media di fatto percepita nel periodo 1° giugno 1940-XVIII - 31 maggio 1941-XIX, o nel minor periodo di anzianità di servizio, sia pari o inferiore (e in quest'ultimo caso vi sarà l'integrazone del datore di lavoro) alle L. 1000;

2) se la retribuzione media di fatto, come dianzi calcolata, sia pari o superiore alle L. 1100 (minimo contrattuale più il 10 %) il lavoratore non avrà diritto al premio di operosità;

3) se la retribuzione media sarà superiore al minimo contrattuale, ma non raggiungerà le L. 1100 e sarà, ad esempio, di L. 1050, il lavoratore avrà diritto alla metà del premio di operosità. Se la retribuzione media risulterà, ad esempio, di L. 1025, il lavoratore avrà diritto a tre quarti del premio;

4) nel caso di un lavoratore retribuito in tutto o in parte con provvigione ma sprovvisto di minimo contrattuale, il confronto dovrà essere fatto nel modo seguente: la sua retribuzione di fatto percepita nel mese di maggio 1941 dovrà essere raffrontata con la retribuzione media percepita nell'anno precedente (1° maggio 1940-XVIII - 30 aprile 1941-XIX) o nel minore periodo di servizio.

Gli stessi esempi valgono per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuale di servizio.

In tutti i casi resta ferma la disposizione contenuta all'art. 1, relativa al frazionamento per dodicesimi, nonchè quella relativa alla corresponsione del premio sulla base dell'ultima retribuzione percepita.

III. - CREDITO E ASSICURAZIONI

Per le Aziende del Credito e dell'Assicurazione, in base alle direttive impartite dal Duce, si è convenuto quanto segue:

Art. 1. — Al personale dipendente dalle Aziende del Credito, dell'Assicurazione e dei Servizi Tributari Appaltati sarà corrisposta una gratifica straordinaria di contingenza pari all'importo dovuto agli interessati per la normale retribuzione mensile, non computando nella stessa agli effetti del presente accordo:

a) le gratifiche contrattuali ed extra contrattuali;

b) le partecipazioni agli utili;

c) gli assegni familiari;

d) le indennità di rischio o di cassa, il 4 % dei compensi per atti esecutivi e per notifiche corrisposti al personale esattoriale, nonchè gli assegni in genere o quella parte di essi che abbiano natura di rimborso spese;

e) le diarie di trasferta anche se corrisposte in via forfettaria mensile o per periodi di tempo maggiori, limitatamente al 60 %.

Nei riguardi dei produttori di assicurazione le provvigioni, ai fini del presente ar-

(*) Vedi *Il Monitore*, 1942, p. 55.

ticolo, saranno computate nella misura del 60 % di un dodicesimo delle provvigioni liquidate negli ultimi 12 mesi (dal 1° giugno 1940-XVIII al 31 maggio 1941-XX); nei riguardi dei produttori occupati per un periodo inferiore ai 12 mesi, il calcolo di cui sopra si concreterà nella frazione mensile delle provvigioni complessivamente liquidate nel periodo stesso.

Analogo criterio sarà adottato per quanto si attiene alla media liquidata dei compensi per atti esecutivi e per notifiche di pertinenza di lavoratori esattoriali.

Art. 2. — La gratifica straordinaria di contingenza di cui al precedente articolo non potrà in nessun caso superare le L. 2000.

Art. 3. — La predetta gratifica straordinaria sarà compensata, fino al relativo ammontare, con tutto quanto già corrisposto di propria iniziativa dalle singole aziende ai rispettivi dipendenti in relazione alle attuali contingenze, indipendentemente dalle denominazioni delle erogazioni effettuate.

Art. 4. — Al personale in periodo di prova la predetta gratifica straordinaria sarà corrisposta nella misura di un dodicesimo della stessa per ciascun mese di effettivo servizio.

Art. 5. — Con decorrenza dal 16 giugno 1941-XIX gli assegni familiari ai lavoratori delle Aziende del Credito, della Assicurazione e dei Servizi Tributari Appaltati saranno corrisposti in misura doppia di quella in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Correlativamente i contributi dovuti dalle aziende alla Cassa assegni familiari gestita dall'I.N.F.P.S., con la stessa decorrenza del 16 giugno 1941-XIX, saranno corrisposti in misura doppia di quella in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 6. — Il presente contratto collettivo di lavoro si applica anche agli Enti di diritto pubblico inquadrati sindacalmente nella Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione, ed entra in vigore con la data della sua stipulazione.

● QUESTUA DI CEREALI. Alla Federazione fra le Associazioni del Clero, che s'era occupata della questua dei cereali in rapporto alle presenti condizioni, il Ministero, con lettera in data 8 settembre, n. 13100, sez. n. 10663, rispondeva come segue:

Con riferimento alla nota sopra distinta, si comunica che proprio in questi giorni sono state impartite disposizioni alle dipendenti Sezioni Provinciali dell'Alimentazione per regolare la questione prospettata da codesta Federazione. Al riguardo si è stabilito che le parrocchie, gli ordini religiosi e gli istituti di assistenza e beneficenza che vengono in possesso di cereali in seguito a questue o donazioni volontarie fatte da produttori sul quantitativo trattenuto per il consumo familiare possono trattenere, per ogni persona convivente, un quantitativo pari alla metà di quella riconosciuta come massima al produttore. Naturalmente la restante parte di cereali dovrà essere conferita all'ammasso.

● Allo scopo di stabilire se una CONFRATERNITA abbia fini prevalenti di culto o di beneficenza, devesi guardare alla attività svolta in congruo periodo di tempo prossimo all'applicazione delle leggi concordatarie. Ha fine prevalente di beneficenza la confraternita che, nel decennio anteriore al Concordato del 1929, ha erogato i due terzi delle sue rendite in opere di beneficenza — espressamente previste dallo statuto dell'ente — anche se in precedenza siano state prevalenti le erogazioni di culto. (*Parere Sez. I Consiglio di Stato*, 21 *ottobre* 1941, *n.* 987 - *Confraternite di Castro dei Volsci*).

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Lettere Apostoliche. — I. Il tempio-santuario del Sacro Cuore di Gesù nella città di Zagabria è ornato dei privilegi e della dignità di basilica minore. 31 luglio 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 29).

II. Sono attribuiti il titolo e i privilegi di basilica minore al tempio di Nostra Signora del SS. Rosario, nella città di Tucuman, affidati all'Ordine dei Frati Predicatori. 15 agosto 1941 (*A. A. S.*, p. 31).

III. E' decorato degli onori di basilica minore il tempio in onore di S. Martino Vesc., o santuario della B. V. del Monte Carmelo, nella città di Bologna, affidato all'Ordine dei Frati Carmelitani. 28 agosto 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 32).

IV. S. Alberto M., V. C. e Dottore della Chiesa, è dichiarato Patrono celeste dei cultori delle scienze naturali. 16 dicembre 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 89).

V. Il tempio parrocchiale espiatorio di Mazatlan, nel territorio della diocesi Sinaloense, dedicato alla Vergine Immacolata, è insignito degli onori di basilica minore. 25 gennaio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 91).

Epistole. — I. All'E.mo Card. Domenico Iorio, Prefetto della S. C. dei Sacramenti, ricorrendo il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 11 settembre 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 34).

II. All'Emo Card. Adolfo Bertram, Arcivesc. Wratislaviense, in occasione del 25° della sua elevazione alla S. Porpora. 21 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 93).

III. Al Revmo D. Pietro Boisard, Vicario Generale della Società dei Preti di S. Sulpizio, nel 3° Centenario della fondazione della Pia Società. 18 febbraio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 94).

IV. Al Rmo P. Martino Stanislao Gillet, Maestro Generale dell'Ordine dei PP. Predicatori, ad esaltazione di S. Tommaso d'Aquino, Patrono di tutte le scuole cattoliche, e di S. Alberto Magno, assegnato da poco a Patrono dei cultori delle scienze naturali. 7 marzo 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 96).

S. CONGREGAZIONE DEL SANT'OFFIZIO

Circa le cauzioni degli sposi a norma del can. 1061

Decretum

Quaesitum est ab hac Suprema S. Congregatione:

I. Utrum cautiones quae ad normam can. 1061 praestari debent de universa prole catholice tantum baptizanda et educanda comprehendant solummodo prolem nasciturum, an etiam prolem ante matrimonii celebrationem forte iam natam;

II. Quid sentiendum de matrimoniis celebratis cum cautionibus de prole nascitura, neglecta prole forte iam nata.

Emi ac Revmi Patres rebus fidei ac morum tutandis praepositi, in consessu plenario feriare IV diei 10 decembris 1941, praefatis dubiis responderunt:

Ad I: *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ad secundam;

Ad II: Provisum in primo.

Et ad mentem; mens autem haec est: quamvis per se, ad normam praefati canonis, cautiones non exigantur pro prole forte iam nata ante matrimonii celebrationem, omnino monendos esse nupturientes de gravi obligatione iuris divini curandi catholicam educationem etiam dictae prolis forte iam natae.

Et feria V, die 5 Ianuarii 1941, Ssmus D. N. Pius, divina Providentia Pp. XII, in solita audientia Excmo ac Revmo Domino Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, die 16 Ianuarii 1942.

I. Pepe, *Supr. S. C. S. Officii Notarius.*

Annotazioni. — Questo nuovo decreto del S. Offizio risolve un altro dubbio sulle *cautiones* da prestarsi dai futuri coniugi per validamente contrarre un matrimonio misto.

Il Codice nei riguardi dell'impedimento *mixtae religionis*, quando cioè i futuri coniugi sono ambedue battezzati, ma uno è cattolico e l'altro è cristiano (protestante o ortodosso) ha espressamente prescritto che il futuro coniuge acattolico deve prestare la cauzione di non far correre il pericolo al coniuge cattolico di abbandonare la propria religione e che ambedue i futuri coniugi devono garantire di battezzare ed educare cattolicamente tutta la prole, senza alcuna eccezione. Questa prescrizione è richiamata per il caso dell'impedimento *disparitatis cultus*, quando uno dei futuri

coniugi è cattolico e l'altro non è battezzato (israelita, maomettano o comunque privo del battesimo).

Lo stesso Codice richiede che queste cauzioni generalmente siano date per scritto, Naturalmente l'impegno dev'esser preso con sincerità e ferma volontà di mantenerlo; tanto che il sacerdote (parroco o cancelliere della Curia) che le riceve deve dichiarare se esiste, o no, la morale certezza che l'impegno sarà mantenuto in seguito; morale certezza che si richiede *ad validitatem actus*. Purtroppo molte volte questo non basta, perchè coll'andar del tempo si dimentica l'impegno, assunto per poter sposare, e si impongono volontà ad esso contrarie e non vi è modo per poter costringere il coniuge acattolico a stare ai patti.

Recentemente (7 maggio 1941) il S. Offizio decise il dubbio se sia valido il matrimonio tra un cattolico e uno non battezzato, quando le cauzioni sono state prestate dal solo coniuge non battezzato e rispose: *Negative*; aggiungendo però una *mens* nella quale è spiegato che « l'uso della facoltà di dispensare non si può dire invalido se almeno implicitamente le parti abbiano prestato le cauzioni, cioè abbiano compiuto un atto dal quale risulti che conoscono l'obbligo assunto e abbiano manifestato il fermo proposito di soddisfare tale obbligo » (1).

Ora il nuovo dubbio deciso col decreto sopra riportato, sorge dalla frase del Codice «de universa prole catholice tantum baptizanda et educanda »: cioè la cauzioni da prestarsi dai futuri coniugi riguardano la sola prole nascitura oppure anche quella già eventualmente esistente? Il S. Offizio ha risposto che *le cautiones* si riferiscono alla sola prole « nascitura ex matrimonio », ma ha aggiunto che i futuri coniugi devono essere avvertiti del grave obbligo che hanno, per diritto divino, di curare l'educazione cattolica anche della prole eventualmente esistente.

Quale sia l'importanza delle cauzioni si può desumere dalla Lettera Apostolica di Pio VIII (25 marzo 1830) nella quale è detto espressamente ch'esse costituiscono le condizioni prescritte dalla legge divina e naturale per permettere i matrimonii misti, dalle quali la Chiesa non può dispensare.

Si deve pure ricordare che la Chiesa è stata sempre contraria ai matrimonii misti per i pericoli spirituali che possono venirne tanto al coniuge cattolico, quanto ai figli. E del resto basta leggere le statistiche pubblicate dal Padre Ter Haar, *De matrimoniis mixtis*, per convincersi di questi gravissimi pericoli e quindi dell'opera di persuasione che devono fare parroci e confessori per cercare d'impedire i matrimonii tra cattolici e non cattolici; specie nel momento attuale nel quale sono sorti tanti rapporti con popolazioni di altre religioni.

f. b.

---

(1) Cfr. *Il Monitore*, 1941, p. 217.

De praevia censura librorum pietatis

Supremae huic Sacrae Congregationi Sancti Officii haud infrequenter parvi libri pietatis ac folia precum deferuntur quae, etsi ab erroribus sunt immunia, quaedam tamen continent genuinae pietati christianae parum congruentia, et insueta cultus seu devotionis genera inducunt, non conformia cum decreto S. Officii, diei 26 Maii 1937, « De novis cultus seu devotionis formis non introducendis ».

Ut igitur haec vitentur, Ordinarii ad praeviam librorum foliorumque pietatis censuram doctos et prudentes viros deputent, qui in suo obeundo munere nedum doctrinae puritati, sed et sacri cultus gravitati consulant; iidemque Ordinarii licentiam edendi huiusmodi scripta ne concedant nisi maxima adhibita cautela.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 17 Aprilis 1942.

Annotazioni. — Oggetto di questo decreto sono certe pubblicazioni di genere pio e devoto, ancora assai numerose, delle quali il Sant'Offizio segna con nota di riprovazione un doppio difetto: l'incongruenza con la schietta pietà cristiana e la novità delle forme.

Il decreto dopo aver indicato il male, « ut haec vitentur », appresta un rimedio che tende a colpirlo nella stessa radice; esige cioè la previa censura; non una censura qualunque, bensì accompagnata da prudenza e dottrina da parte dei revisori ed appoggiata da cautela nell'approvazione da parte degli Ordinari.

Il saggio provvedimento nella mente del legislatore logicamente si collega coi decreti emanati in questi ultimi anni contro le nuove forme di culto, colpite sia in generale come in particolare (1); ed in pari tempo si volge all'avvenire e lo prepara, contribuendo a ridonare alla devozione le qualità sostanziali che per lunga tradizione le appartengono, cioè la purezza del contenuto dogmatico e la serietà della forma « doctrinae puritas, sacri cultus gravitas ».

Se questa è la mira diretta del presente decreto, esso indirettamente, ma non « praeter intentionem », rende un ottimo servizio a quell'apostolato liturgico, felicemente incamminato, che appunto si propone e si studia di ricondurre la pietà alle sue fonti native. Nella tradizionale pietà liturgica la fede e la preghiera si fondono insieme, il pensiero teologico si associa all'elevazione ascetico-mistica e la soprannaturale altezza dell'oggetto va di pari passo con la venustà letteraria e la solennità della rituale celebrazione. Ora l'assidua opera epuratrice iniziata e proseguita dal Sant'Offizio contro le deviazioni della vera pietà non può far che del bene all'apostolato litur-

(1) Vedi *Il Monitore*, 1937, p. 226; 1938, p. 211; 1939, p. 349; 1942, p. 4.

gico; liberando il campo dalle erbe inutili o nocive, darà modo alla semente della sincera devozione di crescere e portare i suoi frutti.

Il risultato sarà tanto più bello, quanto più sarà illuminata ed accorta, secondo le supreme direttive, l'opera dei revisori e degli Ordinari.

L. P.

S. Congregazione Concistoriale. — *Feretranae et Biturgensis.* La parrocchia di S. Martino in *Dese* viene staccata dalla diocesi di Montefeltro e annessa a quella di Borgo San Sepolcro. 19 gennaio 1942 (*A. A. S.*, p. 35).

S. Congregazione del Concilio. — *Tridentina.* Ius funerandi. 5 luglio 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 101. *Il Monitore* riporterà il decreto con relativo commento nel suo 3° *Quaderno*, 1942).

S. Congregazione per la Chiesa Orientale. — Il nostro Santo Padre Pio Pp. XII, con decreto della S. C. Orientale, 14 febbraio 1942, ha approvato e confermato le Costituzioni della Congregazione delle *Suore Egiziane Indigene del Cuor di Gesù.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I.

Urbis et Orbis

Decretum

De lampade SSmi Sacramenti et de luminibus in sacris functionibus adhibendis (*)

Sacra Rituum Congregatio, quoties ei contigit cavere de lampade quae ante Ssmum Sacramentum indesinenter lucere debet, semper abstinuit a concedendo per generale indultum usu lucis electricae, iugiter insistens traditionali legi de usu cerae apum et olei olivarum et, non exclusis, in casu necessitatis, aliis oleis (Decret. N. 4334): idque ut nostrae fidei et caritatis symbolica significatio servetur et, iuxta indolem cultus, visibilis materiae destructio. Porro haec S. Rituum Congregatio summam decretorum circa usum lucis electricae praebuit Decreto N. 4322 diei 24 Iunii 1914. At biennio post, id belli europaei conditionibus exquirentibus, et instantiis plurimorum Ordinariorum morem gerens, per Decretum N. 4334 diei 23 Fe-

(*) Con questo decreto viene ufficialmente confermato quanto *Il Monitore* ebbe a scrivere l'anno scorso 1941, p. 120, rispondendo a un dubbio circa « Gli olii vegetali e la luce elettrica per la lampada del SS. Sacramento »; a questo articolo perciò rimandiamo i lettori per il commento al presente decreto della S. C. dei Riti.

bruarii 1916 indultum temporaneum concessit quo, pro lampade Ssmi Sacramenti, ultimo loco adhiberi posset etiam lux electrica.

Iamvero nunc, praesenti bello perdurante atque redeuntibus iisdem adiunctis, haec S. Congregatio, auctoritate Summi Pontificis, derogans praescripto canonis 1721 C. I. C. et *Ritualis Romani*, tit. IV, c. I, n. 6, necnon huius S. Congregationis Decretis, inhaerens vero Decreto N. 4334 diei 23 Februarii 1916, rursus remittit Ordinariorum prudentiae ut, peculiaribus huius belli circumstantiis sive ordinariis sive extraordinariis perdurantibus, ubicumque oleum olivarum vel cera apum vel penitus deficiant vel sine gravi incommodo et dispendio haberi nequeant, ibi lampas Ssmi Sacramenti aliis oleis, quantum fieri potest vegetabilibus, nutriri possit, ultimo autem loco etiam lux electrica adhibeatur.

Item Ordinariorum prudentiae remittit, ut, praesentis belli supradictis adiunctis perdurantibus, in defectu cerae apum, reducatur numerus candelarum pro singulis sacris functionibus rite praescriptus, et huic deficientiae cereorum sufficiantur usque ad numerum requisitum candelarum alia lumina, etiam electrica. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 13 Martii 1942.

C. Card Salotti, Ep. Praenestinus, *Praefectus*.

L. ✠ S. A. Carinci, *Secretarius*.

Decreti

II. *Veronen.* Decreto del *Tuto* per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maddalena marchesa di Canossa, fondatrice delle Figlie della Carità canossiane. 16 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 515).

III. *Andegaven.* Decreto di approvazione dei miracoli per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Giovanna Delanoue, fondatrice della Congregazione di S. Anna della Provvidenza. 16 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 39).

IV. *Portugallien.* Decreto d'introduzione della causa della Serva di Dio Maria del Divin Cuore, nel secolo Maria Droste Zu Vischering, della Congregazione delle Suore di N. Signora della Carità del Buon Pastore. 28 novembre 1941 (*A. A. S.*, 1942, p. 41).

V. *Lucionen.* Decreto sopra i miracoli per la canonizzazione del Beato Ludovico M. Grignion de Montfort, Conf., fondatore dei Preti Missionari della Società di Maria e delle Figlie della Sapienza. 11 gennaio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 44).

VI. *Andegaven.* Decreto del *Tuto* per la beatificazione della Ven Serva di Dio Giovanna Delanoue, fondatrice della Congr. di S. Anna della Provvidenza. 11 gennaio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 46).

VII. *Urbis et Orbis.* Questo decreto accompagna la pubblicazione del nuovo *Commune unius vel plurium Summorum Pontificum*, composto per ordine del Santo Padre per essere inserito nel Breviario e nel Messale Romano. Oltre il *testo* del *Commune*, vengono riferite le necessarie mutazioni che dovranno subire le Messe e gli Uffici di alcuni Santi Pontefici (*Il Monitore* lo pubblicherà col relativo commento nel suo 2° *Quaderno*, che uscirà tra poco). 9 gennaio 1942 (*A. A. S.*, 1942, p. 105).

VIII. La Vergine SSma della Guardia dichiarata Patrona del nuovo Corpo « Guardia alla Frontiera »

L'Eccellenza Revma Mons. Angelo Bartolomasi, Arcivesc. tit. di Petra, Ordinario Militare per l'Italia, avendo esposto al Santo Padre che il Ministero della Guerra, su proposta di S. A. R. il Duca di Bergamo, aveva espresso il desiderio che i soldati del nuovo Corpo « Guardia alla Frontiera » avessero per Patrona la Vergine onorata sotto il titolo « della Guardia » e supplicato Sua Santità di degnarsi di accogliere benignamente l'espresso desiderio, n'ebbe dalla S. C. dei Riti la seguente risposta:

Sanctissimus Dominus noster Pius Pp. XII has preces, ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Cardinali Praefecto relatas, libenter excipiens, Beatam Mariam sub titulo « della Guardia » caelestem apud Deum Patronam novae cohortis v. « Guardia alla Frontiera » declarare et constituere dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 28 Novembris 1941.

L. ✠ S. C. Card. Salotti, *Ep. Praenest., S. R. C. Praef.*

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Corso pratico sul Salterio

Diamo il sommario della Lettera (5 agosto 1941, prot. 855-41-7) inviata agli Eccmi Commissari per gli Studi dei Pontifici Seminari Regionali d'Italia, con la quale la S. C. dei Seminari istituisce un corso pratico sul Salterio.

A partire dall'anno scolastico 1941-42 deve essere istituito un corso pratico sul Salterio, secondo le seguenti norme:

1) corso biennale per gli alunni riuniti del 3° e 4° anno di teologia, con una lezione settimanale, che sarà presa dal corso affine di Liturgia;

2) tale corso sarà affidato al professore di S. Scrittura, che deve tenere complessivamente dieci lezioni settimanali;

3) spiegare tutto il Salterio;

4) il corso completo biennale consterà d'una cinquantina di lezioni. Si tengano presenti i seguenti criteri pratici:

a) raggruppare i Salmi in serie secondo l'argomento;

b) spiegare i Salmi messianici e qualche altro più importante nella scuola ordinaria di esegesi;

c) il professore si preoccupi che gli alunni comprendano bene il senso del testo Volgato, che è quello del Breviario: per maggior speditezza può usare la lingua italiana;

d) « premessa per ogni Salmo una brevissima introduzione (circostanze storiche che vi hanno dato origine, argomento, divisione, caratteristiche principali letterarie e dottrinali) legga il testo latino, lo traduca, e dove il senso presenti qualche difficoltà, ne dia brevemente la spiegazione, ricorrendo al testo ebraico soltanto quando la Volgata non sia chiara, omettendo però sempre ogni discussione »;

e) all'inizio del corso si legga e commenti la Bolla di Pio X di s. m. « Divino afflatu » (1° nov. 1911) e si insista sull'alto valore e l'uso dei Salmi.

f) al termine del 3° e 4° anno gli alunni devono sostenere un esame sui Salmi letti e spiegati;

g) è bene prescrivere un testo unico e seguirlo. Si consigliano: Fillion, Sales, P. Ireneo, Willi, Mezzacasa, Bottazzo, Dogliotti; per i riscontri con l'ebraico: Zorell, Vaccari; per l'uso ascetico e pastorale: De Stefani, Miller.

Facoltà di leggere libri proibiti

La S. C. dei Seminari, con circolare del 17 dicembre 1941 (prot. n. 01152), per opportuna norma degli Istituti dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica comunicava che « gli ecclesiastici, i religiosi e le religiose insegnanti, i quali per ragione del loro ufficio avessero necessità di leggere libri proibiti, di cui al can. 1399 C. I. C., dovranno — se dimorano fuori Roma — rivolgere domanda per mezzo dell'Eccmo Ordinario del luogo alla Suprema S. C. del Sant'Offizio allo scopo di ottenere la prescritta facoltà. Qualora invece risiedano a Roma, il permesso dovrà essere richiesto direttamente al Vicariato dell'Urbe. Tutto ciò secondo le disposizioni testè impartite dalla Suprema S. C. del Sant'Offizio ».

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

Dubbio circa l'applicazione delle indulgenze a oggetti religiosi

Beatissime Pater,

Carmelus Patanè, Archiepiscopus Catanensis, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter proponit pro opportuna solutione dubium quod sequitur:

Utrum clausula « dummodo sit adprobatus ad recipiendas sacramentales confessiones » quae invenitur in aliquibus facultatibus applicandi indulgentias obiectis religiosis, intelligenda sit de sacerdotibus tantum, qui ad recipiendas fidelium *utriusque sexus* confessiones adprobati sint, an etiam de illis qui ad christifidelium unius tantum sexus confessiones recipiendas adprobati sint. Et Deus etc.

Die 2 *Martii* 1942.

Sacra Paenitentiaria Apostolica proposito dubio respondendum censet: *Negative* ad primam parte; *Affirmative* ad secundam.

de mandato Eminentissimi

S. Luzio, *Regens*.
I. Rossi *a Secretis*.

ANNOTAZIONI. — La S. Penitenzieria nel concedere alcune facoltà di benedire oggetti religiosi e di annettervi le indulgenze, pone la clausola « dummodo Orator sit approbatus ad excipiendas sacramentales confessiones ». Non tutti erano concordi nell'interpretazione della limitazione, dato che i sacerdoti possono essere approvati per ascoltare le confessioni di tutti i fedeli e di un determinato ceto. A far cessare ogni discussione, opportunamente S. E. Mons. Arcivescono di Catania ha proposto il quesito e la S. Penitenzieria ha deciso che possono godere del privilegio anche coloro che non sono approvati per ascoltare le confessioni di tutti i fedeli, ma soltanto degli uomini.

f. b.

MOTU PROPRIO

SINGULIS SACERDOTIBUS EUCHARISTICUM SACRIFICIUM CELEBRANTIBUS ALTARIS PRIVILEGIATI FACULTAS AD ANNUM TRIBUITUR

Summo solacio novimus iubilarem Episcopatus Nostri celebrationem filiorum Nostrorum animos ubique gentium ad mirandum prorsus precum concentum excitare, quibus iidem, in tam gravi, quo angimur, rerum discrimine, et communi Patri, et Ecclesiae universae superna a Deo munera impetrare contendant. Perquam acceptum id profecto Nobis obvenit; quandoquidem nihil magis hodie necessarium putamus, quam caelestem opem divinumque auxilium; atque ita testatum cernimus christifidelium mentes voluntatesque in praesens, si umquam alias, mira quadem consensione incensaque caritate Nobiscum arctissime coniungi.

Cupimus autem amplissimam hanc amoris significationem quodammodo rependere, aliquid ex inexhaustis Ecclesiae thesauris impertientes, quod omnibus, ac sacerdotibus potissimum, existimamus fore maxime gratum. De Apostolicae igitur plenitudine potestatis, singulis sacerdotibus, rite probatis, personale privilegium concedimus, cuius vi indulgentiam plenariam possint, Eucharisticum Sacrificium celebrando, uni animae piaculari igne expiandae applicare. Idque a die vigeat XIII huius mensis ad diem usque XIII mensis Maii, anni MDCCCCXXXXIII.

Quod quidem firmum ratumque esse jubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XII mensis Maii, anno MDCCCCXXXXII, Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. XII

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

CAN. 3

*(Continuazione *)*

N. 69-89: Concetto storico dei Concordati.

76. — Papa Martino V nel 1418 conclude i tre concordati di Costanza (Mercati p. 144, s.), ossia, uno con la Germania, compresa la Polonia, l'Ungheria e la Scandinavia; il secondo con la Francia, l'Italia, e la Spagna; il terzo con l'Inghilterra, per regolare il conferimento dei benefici: il Papa cerca di avocare a sè quanto più possibile il conferimento dei benefici, mediante numerosi casi di avocazione e di devoluzione; mira alla selezione del clero, i nemici invece vedono in ciò la cupidigia dei proventi beneficiali.

Scrive il Durando jun. *De concil. celebrand. modo*, Lugd. 1531, f. 46: « Saeculares potestates quasi per alluvionem frustatim ad se omnia trahunt. Et sicut frustatim lupus agnum comedit, ita et per ipsas iurisdictio ecclesiastica quodammodo devoratur, quidquid ad ecclesiasticam iurisdictionem, potissime temporalia, pertinet, sibi competere putantes ».

La S. Sede incontra viva opposizione per la crescente riserva dei benefici (cc. 2, 34, 35, in 6° 3, 4; c. un. Extr. Jo, 3), specialmente dei vescovi, la cui nomina da elettiva diviene pontificia, e per le annate o trattenute di mezza annualità delle rendite beneficiali minori, calcolate secondo il c. 2. Extr. Jo. 1.

Papa Eugenio IV stipula nel 1447 il Concordato di Francoforte o dei principi (Mercati p. 168, s.), e nel 1448 Papa Nicolò V conclude con l'imperatore Federico III il concordato di Vienna (Mercati p. 177, s.), confermante quello dei principi, contenente disposizioni più particolareggiate del concordato di Costanza: esso diviene il codice della legislazione ecclesiastica germanica sul conferimento dei benefici. Mentre la Germania torna in buona armonia con la S. Sede, la Francia è più che mai incaponita nel proposito di nazionalizzare il papato. Il concilio di Basilea (1431-1437) non solo attenta al primato di Pietro, come il concilio di Costanza (1414-

* Cfr. *Il Monitore*, 1942, p. 9.

1418), ma tramanda anche la indisposizione ed il programma del cardinale vescovo di Arles e del vescovo di Tours contro il papa nelle seguenti parole: « Noi dobbiamo o strappare dalle mani degli italiani la sede apostolica o scorticarla tanto che non importi ove essa rimanga ». Ed è il clero francese, radunato a Bourges (1438), che accetta la Prammatica Sanzione di Carlo VII, e la fa promulgare quale legge di Stato, spianando la via al gallicanismo, di cui è il fondamento principale. Il concordato del 1516, stipulato a Bologna tra Leone X e Francesco I re di Francia, deroga alla Prammatica Sanzione di Bourges (Mercati p. 233, s.), abolisce le elezioni per le chiese cattedrali e pei beneficî elettivi confermativi, come le abbazie ed i priorati conventuali, demandandone la nomina al Re e la collazione al Papa, di modo che il Re nomina e su tale presentazione il Papa conferisce quei beneficî. I soggetti debbono avere i requisiti dell'età e dell'idoneità. Il Papa si riserva di conferire soltanto quei beneficî dei titolari che decedano in curia (art. 1): sono abolite le riserve e le aspettative (art. 2). I Capitoli francesi fanno un'alzata di scudi contro il Concordato, che definiscono: « Seminarium omnis generis hereseon, simoniarum et fiduciarum; exterminatricem scientiae, virtutis, pietatis, regni denique pestem ». Il Merlin III, 108-110, mostra l'infondatezza di quella esagerazione, sia pure a modo suo.

L'appello, per asserito abuso, interposto dalla cattedrale, dall'università di Parigi e dal Parlamento al concilio non ottiene altro che di dilazionare la ratifica del concordato, la quale avviene infine « ex ordinatione et praecepto domini nostri Regis *reiteratis vicibus* facto ».

77. — Tali essendo le agitazioni nella Chiesa, dal principio del quattrocento s'intensifica sempre più l'ingerenza del potere temporale nello spirituale, e si affermano le prepotenti teorie gallicane: l'appello contro l'abuso, il regio benestare, il regio visto ai decreti pontificî; tali intromettenze spianano la via all'assolutismo statale, che manovra direttamente, ed anche indirettamente, per scalzare la piena ed assoluta giurisdizione del Romano Pontefice. Si propugna che il Concilio Ecumenico sia superiore al Papa, si sostiene che a quello competerebbe il potere legislativo, al Papa soltanto l'esecutivo; si vorrebbe degradare il Papa a semplice *caput ministeriale* (teoria del concilio di Costanza); perfino il Collegio Cardinalizio, prima di procedere all'elezione di Papa Eugenio IV, sottoscrive una capitolazione per fissare la dipendenza del papa dai cardinali, la quale trasformerebbe la monarchia assoluta della Chiesa in una oligarchia mosaica nazionale. Dai tempi di Sisto IV (1471-1484) si accentua la mondanità della Curia romana, il rinascimento porta al rilassamento dei costumi, il nepotismo assume vaste proporzioni nella corte pontificia, i beneficî non sono bene conferiti, sia pei soggetti che pel cumulo e per gli aggravî; perfino

la vita religiosa è alquanto decaduta. il Medio Evo tramonta mentre incalza la persecuzione degli ecclesiastici contro il primato del Romano Pontefice, e l'Evo Moderno s'inizia coi rivolgimenti spirituali e sociali, provocati da religiosi e da sacerdoti apostati: scoppia il protestantesimo in Germania, capitanato dal frate Martin Lutero (13-10-1517); in Svizzera, propugnato dal prete Ulrico Zuinglio (1518) e dal predicatore Calvino (1535). Il protestantesimo dilaga in Francia, per opera degli Ugonotti; nelle Isole britanniche per la sensualità di Enrico VIII (1534); nei Paesi Bassi, nei regni nordici di Danimarca, di Svezia, di Norvegia, di Irlanda; nell'est e nel sud d'Europa.

Per quasi due secoli e mezzo infuria contro il Papa la ribellione interna (1305-1516) ed esterna (1516-1545), scatenata dagli ecclesiastici, alleati coi varî poteri civili, ed imbevuti dello spirito del mondo: si attacca violentemente il domma del primato pontificio per svellere la sede papale da Roma, per subordinare il Papa alle istituzioni ecclesiastiche (concilio ecumenico e collegio cardinalizio) ed asservirlo al potere civile. Resistendo il potere centrale, il protestantesimo scardina la periferia e crea le chiese nazionali, quali simbolo di fede conculcata e di disciplina infranta: il protestantesimo infatti è la innegabile ribellione al Papa del sacerdote apostata ed immorale.

Il Concilio di Trento (1545-1563) apporta tale una riforma nei costumi ed una chiarificazione nel campo dommatico — coadiuvato da una fioritura di ordini religiosi maschili e femminili, soprattutto dai Gesuiti, sorti nel 1534 e approvati nel 1540 — che il secolo venturo può considerarsi l'inizio della gloriosa ascensione della Chiesa Cattolica nell'efficace affermazione dei valori spirituali.

78. — Nel seicento e nel settecento non si ricordano concordati importanti: Urbano VIII nel 1630 ne conclude uno con la Boemia; nell'ottocento se ne annoverano parecchi stipulati per iniziativa specialmente di Papa Benedetto XIV. Il Ruffini ricorda i numerosi concordati piemontesi (in Friedberg *Trattato del Dir. eccl.* Torino 1893, 120, s.) cui si riferisce l'istruzione di Benedetto XIV del 6-1-1742 (Mercati p. 364, s.); Papa Benedetto XIV stipula nel 1750 un concordato con Carlo Emanuele III (Mercati p. 110), uno il 2-6-1741 con Carlo di Spagna, re delle Due Sicilie (Mercati p. 338, s.); uno il 17-12-1757 con Maria Teresa pel ducato di Milano (Mercati p. 440, s.), ecc.

79. — Da quasi 200 anni prima della rivoluzione francese (1792) domina nei paesi europei l'assolutismo di Stato, secondo il motto di Luigi XIV: *l'état c'est moi*. Si mira al totale asservimento della Chiesa allo Stato, anzi alla statolatria sorretta dalla chiesa nazionale o dal razionalismo, che porta

dritto alla rivoluzione. Agli sforzi incessanti delle corti per ridurre sistematicamente i diritti della Sede Apostolica, i Papi, animati da santo coraggio e da saggia prudenza, resistono in due modi: essi cercano di opporre un argine all'invadente prepotenza, stipulando numerosi concordati, spesso però violati dall'autorità civile, e si ritirano sempre più dalla politica, dedicandosi alla Chiesa e alle missioni.

80. — In Francia si procede alla paganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche: si vuole la costituzione civile del clero, obbligatorio il matrimonio civile, introdotto il divorzio, soppressi gli ordini religiosi, incamerati i beni ecclesiastici, instaurato il culto della dea ragione: però di fatto sull'altare maggiore della cattedrale di Parigi s'incensa la sensualità, e se ne trasformano le cappelle laterali in porcili umani; è concessa la libertà a tutti i culti, non alla Religione Cattolica, che è inconfondibile e paziente.

Il primo console Napoleone Bonaparte soltanto per prestigio politico stipula nel 1801 un concordato con Pio VII, il quale mira a ristabilire in Francia la sempre vittoriosa religione cattolica ed assicurarvi l'ordinamento ecclesiastico (Nussi pp. 139-142). E' convenuto *da parte del potere civile* di riconoscere il libero e pubblico culto della religione cattolica, come a quella professata dalla maggioranza dei francesi (art. 1), di nominare i vescovi, la cui conferma spetta al Papa (artt. 4-5), di restituire le chiese non alienate (art. 12), di provvedere al conveniente sostentamento dei vescovi e de' parroci (art. 14), di istituire le pensioni pel mantenimento del clero (ciò rimane lettera morta), di permettere un capitolo nella Cattedrale ed un seminario (artt. 9-11). *Da parte del Papa* è assunto l'impegno: a non inquietare i possessori dei beni ecclesiastici, ad addivenire a nuova circoscrizione delle diocesi, fissate in 10 arcivescovadi e 50 vescovadi (art. 2), previa rinuncia o deposizione dei vescovi titolari (art. 3); ad autorizzare una nuova circoscrizione delle parrocchie — da compiersi dai vescovi d'accordo col governo —, conferendole a parroci di gradimento del governo: i Vescovi e i parroci sono astretti dal giuramento di fedeltà (artt. 5-8). La Chiesa in Francia è dunque spogliata e legata. Alle catene del concordato, Napoleone aggiunge il lucchetto dei 77 Articoli organici (8-4-1802), coi quali impone il pieno asservimento della Chiesa allo Stato, e li presenta insieme col concordato alla ratifica dei corpi legislativi francesi. Gli articoli organici stabiliscono che senza il permesso del potere civile la S. Sede non può emettere atti, nè inviare messi (artt. 1-3), che i vescovi non possono tenere sinodi (artt. 4-8), nè ordinare leviti (artt. 23-24); è introdotto l'*appel comme d'abus* (artt. 4-8), sono soppressi gli istituti ecclesiastici, ad eccezione del Capitolo delle cattedrali e del seminario (art. 11), sono controllati perfino gli statuti dei seminarî ed è richiesto dai professori l'impegno scritto d'insegnare nei seminarî le proposizioni gallicane; sono assegnati

15.000 franchi agli arcivescovi, 10.000 ai vescovi, 1.500 ai parroci di prima classe, 1.000 a quelli di seconda classe, nessun emolumento fino al 1804 è corrisposto ai parroci ove non risieda il giudice di pace, dopo viene concesso a molti coadiutori l'annuo assegno di 500 franchi: il governo non viene a restituire neanche la quindicesima parte delle rendite dei beni usurpati al clero.

Alle proteste di Pio VII Napoleone non si scompone, poi arriva al punto da rinchiudere il vecchio Pontefice in una prigione francese (1809-1814), isolandolo nell'assoluta impossibilità di governare la Chiesa, per estorcergli un concordato squisitamente gallicano: l'arbitrio è al colmo ed il martirio genera il trionfo.

Pio VII l'11-6-1817 stipula con Luigi XVIII un concordato (Nussi pp. 135-155), che rigetta espressamente i principî gallicani ed abolisce gli articoli organici: si ritorna al concordato del 1516. Questo nuovo concordato urta però nelle opposizioni al punto che non viene nemmeno presentato alla ratifica delle camere ed è considerato giuridicamente come non avvenuto, però gli articoli organici sono ormai superati.

Il 9-12-1905 la Francia vota la legge di separazione dello Stato dalla Chiesa, separazione a sfondo radicale: il clero è in disagio, il popolo slegato, in preda alle fazioni e alle passioni. Quando sorgerà l'uomo della Francia? La rivoluzione francese ed il successivo dissestamento politico europeo denudano la incapacità dei capi a reggere e a conciliare i popoli, a frenare le proprie passioni; ciò non ostante, o forse appunto per ciò, dilagano le idee gallicane e giuseppine sulle relazioni tra Chiesa e Stato, convertendo l'Europa in un campo militarizzato.

D. Lazzarato

(*Continua*).

A PROPOSITO DI SUFFRAGI PER CADUTI IN GUERRA

Parlammo altre volte (1) di suffragi per militari caduti in guerra affermando, in base alle nuove rubriche e ai decreti della S. Congregazione dei Riti (2), che il funere esequiale richiede la presenza, fisica o morale, del cadavere e permette di cantare o dire la Messa anche se è domenica o festa di precetto (salvo eccezioni), e che invece se il cadavere non è presente la Messa è sì privilegiata, ma in maniera differente, e non si può celebrare nè in domenica nè in giorni festivi di precetto. Hanno parlato pure del-

(1) Vedi *Il Monitore*, 1940, p. 106; 1941, p. 44.

(2) Addit. et Variat. in Rubr. Miss., tit. III, n. 4, 6; S. R. C., decr. 3755, II; 3767, ad XXVI.

l'argomento altri periodici, e da alcuni (3) sono emerse difficoltà che meritano di essere considerate. E' quanto faremo, esponendo prima l'insegnamento delle citate rubriche e dei decreti.

Chi bene osserva vedrà che tutto l'ordine delle esequie che si trova nel nostro Rituale, tit. VI, cap. III, è diretto non solo a suffragare l'anima del cristiano defunto, ma ad onorarne la salma che in vita ne è stato il fedele compagno. E' intorno al corpo — assente l'anima — che si svolgono le pie e commoventi cerimonie e preghiere della Chiesa, dal momento in cui si leva dalla casa per trasportarlo alla chiesa fino alla sua deposizione nella tomba. Al corpo del fedele defunto si rendono gli onori del solenne trasporto, delle preci, del canto, dell'aspersione ed incensazione, del sacrificio offerto e della tumulazione in luogo sacro; e poco prima di separarsene il sacerdote, benedicendone il tumulo, prega Dio che mandi il suo angelo a guardia del sepolcro e della salma: « eique Angelum tuum sanctum deputa custodem ».

Conforme a questo concetto che le esequie riguardano non meno il corpo che l'anima del cristiano, per antichissima istituzione le rubriche richiedono che la Messa si celebri alla presenza del cadavere e si applichi per l'anima del defunto. E quanto si legge nel Rituale, tit. VI, c. I, n. 7: « Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa, praesente corpore defuncti, pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur »; e le nuove rubriche del Messale, tit. III, n. 4, aggiungono che nelle esequie si permette la celebrazione della Messa anche se il cadavere è assente per causa ragionevole od anche sepolto: « etiam absente rationabilem od causam vel iam sepulto cadavere, permittitur unica Missa cantata, vel etiam, pro pauperibus lecta pro die obitus »; nel qual caso la presenza morale supplisce l'assenza fisica del corpo dovuta a cause ragionevoli (4).

Si sa che la Messa « pro die obitus » per quando il cadavere è solo moralmente presente si può dire soltanto nella chiesa in cui si fa il funere esequiale del defunto, cioè — di diritto ordinario — nella chiesa della parrocchia propria del defunto, oppure in quella da lui legittimamente scelta

---

(3) Vedi *Vita Diocesana* di Bergamo, genn. 1941; *Rivista Diocesana* di Genova, 1941, p. 180; *Perfice Munus*, 1941, p. 491.

(4) Una causa che può scusare l'assenza fisica e costituire la presenza morale è « quod civili decreto aut morbo contagioso, aut alia gravi causa cadaver in ecclesia praesens esse nequeat, imo etsi iam terrae mandatum fuerit » (decr. 3755). Un'altra, per cui « cadavera ad ecclesiam non ducuntur » possono essere « leges civiles quae obligant ut sepulturae tradantur vigintiquatuor horis post obitum, et etiam quia coemeteria, quae sunt sub lege civili, satis, distant a paroecia » (decr. 4357, pel quale la S. C. dei Riti rispose: « funus cum Missa exsequiali peragi posse etiam praesente moraliter cadavere, iuxta rubricas et decreta »).

per il funerale. Ma la questione è di determinare entro qual numero di giorni si può dire la Messa « pro die obitus », o in altre parole, entro quanti giorni il cadavere si può ritenere moralmente presente, di modo che la Messa che gli si vuol dire goda dei privilegi della Messa esequiale.

Di regola ordinaria il cadavere può ritenersi moralmente presente e quindi si può dire la Messa « pro die obitus » *in uno dei due giorni* che seguono immediatamente la morte e non oltre: « Cadaver censeri potest moraliter praesens in altero ex immediate sequentibus duobus ab obitu diebus (S. R. C., decr. 3755, § II) non autem ultra biduum ab obitu (S. R. C., decr. 3767, ad XXVI) (5).

Tuttavia quando la Messa esequiale è *liturgicamente* impedita, si può trasferire nel seguente *giorno più prossimo* (si noti, più *prossimo* e non più *opportuno*) liturgicamente non impedito: « Nihilominus quoties praefata Missa exsequialis a *rubricis impeditur* ob occursum alicuius ex festis duplicibus primae classis solemnioribus, pari cum privilegio transferri potest in *proximiorem* sequentem diem similiter non impeditam, nempe non in *opportuniorem* diem, sed in *primam* sequentem diem non impeditam *a festis duplicibus primae classis solemnioribus* » (6). Che se poi l'impedimento proviene non *dalle rubriche* ma da *altra causa*, allora la Messa non gode più del privilegio della Messa esequiale: « Si vero exsequialis Missa biduo post obitum impedita fuerit non *a rubricis* sed ob *aliam* causam, ex. gr. ob defectum cantorum vel clericorum, tunc cadavere physice absente vel sepulto applicari nequit privilegium Missae exsequialis proprium ». E allora bisogna abbandonare la nuova rubrica tit. III, n. 4, e ricorrere alla medesima tit. III, n. 6, secondo la quale nel giorno che, a scelta, si giudica più opportuno dopo la notizia della morte, si può celebrare, e non in una sola chiesa ma in qualunque, un'unica Messa pel defunto, che tuttavia non si può dire in domenica o in una festa di precetto: « *opportuniori die* (ad libitum) post acceptum mortis nuntium in qualibet ecclesia celebrari potest unica Missa pro defuncto, cantata vel etiam (pro non pauperibus) lecta, dummodo non occurrat dominica vel festum de praecepto licet suppressum... » (7).

---

(5) *Ephemer. Liturg.*, 1934, p. 266.

(6) Per es. se uno muore il Mercoledì Santo ed è seppellito il Venerdì Santo la Messa esequiale dalle rubriche impedita « biduo post obitum » si può trasferire al Lunedì di Pasqua (non al Martedì) sebbene sia doppio di I classe. Così pure se la morte di uno avviene la vigilia del Santo Natale e la sua sepoltura il giorno 26, festa di santo Stefano che sia anche titolare della chiesa funerante, la Messa impedita si può celebrare il 27, benchè doppio di II classe o domenica (*Ephem. Liturg.*, l. c.).

(7) *Ephem. Liturg.*, l. c. Si noti che nella nuova rubrica del Messale Romano, tit. III, n. 4, riguardo alla Messa esequiale fu soppressa la clausola «)ab obitu usque ad secundam diem post depositionem defuncti inclusive » che si leggeva nella edizione delle Messe per i defunti, stampata coi tipi Vaticani l'anno 1919, senza che le sia stata

Ora è facile applicare questa norma al caso dei militari defunti. Quando se ne fa il funerale e il corpo è fisicamente presente entro il limite dei giorni stabiliti per le esequie, allora la Messa gode dei privilegi della Messa esequiale e vale il n. 4 della citata nuova rubrica. Quando invece — ed è il caso ai nostri giorni più frequente — il tempo utile per la Messa esequiale è passato e il cadavere è fisicamente e moralmente assente, p. es. quando la morte è avvenuta in zona di guerra, allora vale la rubrica n. 6 dell'« opportuniori die post acceptum mortis nuntium » e la Messa funebre si potrà dire, ma non in domenica e nelle feste di precetto.

Stabilito così il senso della rubrica alla luce dei decreti della S. C. dei Riti, passiamo ad esaminare le difficoltà.

1ª Il can. 1237, § 2, del Codice di D. C. occupandosi di funerali dice: « Si quacunque de causa primum sollemne officium funebre non statim, sed intra mensem completum a die tumulationis fiat, licet hoc die non defuerint minora publica officia, portio tamen paroecialis ex huius etiam funeris emolumentis debetur ». Ciò vuol dire che il tempo utile per la percezione della « portio paroecialis » è un mese intero dalla tumulazione e si percepisce sul primo solenne ufficio funebre celebrato entro questo termine: e ciò anche se nel giorno della tumulazione si sono fatti dei suffragi minori leggendo o recitando l'ufficio dei defunti e leggendo pubblicamente le esequie. Ma qualcuno domanda se il citato canone intenda pareggiare il « primum sollemne officium funebre », appunto in quanto è il primo solenne, all'ufficiatura esequiale che si fa quando uno muore e alla presenza, fisica o morale, del suo cadavere.

Ci sembra di no: nè il *testo* nè lo *scopo* del canone ci autorizza ad affermare tale parità. Non le parole del *testo*, perchè esse dicono solo « primo solenne ufficio funebre » e non « ufficio esequiale ». La qualifica di « primo » non attribuisce all'ufficio solenne il privilegio di essere esequiale, e d'altronde la solennità può stare benissimo senza la esequialità. Non lo *scopo* del canone, che è di affermare il diritto alla « portio paroecialis » e di stabilirne il limite di tempo e non di definire un punto di liturgia. Essendo poi questo punto già definito dalla nuova rubrica del Messale, tit. III, n. 4, se il citato canone avesse inteso correggerla, avrebbe dovuto farlo espressamente, secondo la norma del can. 2 che « omnes leges liturgicae vim suam retinent, nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur ». Ora l'intenzione del can. 1237, § 2, era tutt'altra.

2ª La P. Commissione per l'interpretazione del Codice si occupò del

---

sostituita l'altra « opportuniori die post obitum ». Perciò secondo i riferiti decreti (n. 3755, § II, e 3767 ad XXVI) e la nuova rubrica (tit. III, n. 4) trascorso il « biduum post obitum », il cadavere assente per causa ragionevole o già sepolto non si ritiene moralmente presente se non nel caso in cui la Messa esequiale nei due giorni « ab obitu » sia impedita *dalle rubriche*.

can. 1237, § 2, rispondendo ai seguenti dubbi: 1) Se agli effetti della « portio paroecialis », di cui sopra, il termine utile di un mese intero, quando si tratta di morti « in regione longe dissita », si possa contare non dal giorno della tumulazione ma dal giorno in cui è pervenuta la notizia della morte; 2) Se agli stessi effetti, ad impedire l'abuso di ritardare la celebrazione del solenne ufficio funebre oltre i limiti del mese per sfuggire all'obbligo della « portio paroecialis », l'Ordinario possa stabilire che sia considerato come ufficio solenne l'ufficio celebrato dai parenti pubblicamente e con canto. La P. Commissione rispose: « Recurrendum esse ad S. Congregationem Concilii » in entrambi i casi (8).

Con questa decisione la P. Commissione costituisce una distinzione tra l'ufficio solenne che si fa entro il mese « a die tumulationis » e quello che si fa entro il mese « a die notitiae obitus »; nel primo caso riconosce il diritto di percepire la « portio paroecialis », pel secondo ne riserva la decisione alla S. C. del Concilio. V'è chi, andando più oltre, ne inferisce che se si tratta di militari caduti sul campo lontano dalla patria, nel primo solenne ufficio funebre fatto entro il mese dalla tumulazione si può cantare la Messa esequiale, anche in domenica o in giorno festivo di precetto.

Trattando questa seconda obbiezione alla stregua della prima, diremo che se la P. Commissione fa l'accennata distinzione, ciò è solo in rapporto alla « portio paroecialis », senz'alcuno intento liturgico; e il concludere come vorrebbe l'obbiettante è una vera « petitio principii » supponendo dimostrato quello che dovrebbe dimostrare, cioè l'equazione tra il « primum sollemne officium funebre » e l'ufficio esequiale.

3ª Fu presentato alla S. Congregazione dei Riti il seguente dubbio: Quando un cadavere già seppellito viene riesumato e trasportato alla sepoltura definitiva, la Messa che si celebra nel trasferimento gode dei privilegi della Messa esequiale, sebbene il funerale sia già stato fatto in occasione del primo seppellimento? La ragione del dubbio sta in questo che, prima, quando il defunto si trasportava nella sepoltura definitiva dopo ch'erano già state fatte le esequie nella prima sepoltura, si potevano celebrare le Messe di Requie solo nei giorni in cui sono permesse le Messe quotidiane dei defunti. La S. C. dei Riti invece in data 16 giugno 1922, decr. 4370, rispose: « Negative, sed ad casum propositum eadem S. C. extendit privilegia contenta in novis Rubricis Missalis, tit. III, n. 6 » (9), concedendo per via d'indulto ciò che negava in forza della legge comune.

Qualcuno pensando che la negativa della S. C. provenga da questo, che i funerali dell'esumato sono già stati fatti nel primo seppellimento, sottilmente ragiona così:

---

(8) Vedi *Il Monitore*, 1920, p. 361.
(9) Vedi *Il Monitore*, 1922, p. 229.

Se la Messa che si dice trasportando un cadavere riesumato alla sua definitiva dimora non ha i privilegi della Messa esequiale perchè il funere venne già fatto nella prima sepoltura, dunque per i militari dei quali non è stato fatto il funere nel giorno della tumulazione, la Messa gode dei privilegi della Messa esequiale.

Questo ragionamento si basa sopra una semplice presunzione ben poco solida. Infatti la S. C. dei Riti non dice la ragione della sua negativa e se la dicesse probabilmente non sarebbe quella immaginata dall'obbiettante. Oltre a ciò, nel caso particolare alla Messa che sarà detta concede dei privilegi che non sono quelli della Messa esequiale. Finalmente da un caso particolare come questo non si può assurgere ad un principio d'indole generale che valga per qualunque funerale, sia o no presente il corpo del defunto. Nel funerale per la sepoltura definitiva di un corpo esumato, se non la presenza giuridica, c'è almeno una presenza materiale del corpo, che invece manca negli altri casi a cui si vorrebbe estendere l'accennata presunzione (10).

4ª Più che un'obbiezione, ora viene una domanda: Nell'ipotesi che non si possa cantare la Messa per un defunto quand'è trascorso un mese

---

(10) Viene ricordato un altro caso di funerali in occasione di riesumazione e sepoltura definitiva di cadavere, che ci può interessare non tanto in sè quanto per le opinioni manifestate al suo proposito. E' la causa *Sancti Severi*, deferita alla S. C. del Concilio e decisa il 12 gennaio 1924 (vedi *Il Monitore*, 1924, p. 133). Il fatto è questo, che un soldato morto in guerra, fu sepolto nel territorio della diocesi dov'era caduto, dopo le esequie rituali. Riesumato e riportato in patria, gli furono rinnovati i funeri, non nella sua chiesa parrocchiale, ma nella cattedrale e dal parroco di questa associato al cimitero. Di qui la causa intentatagli dall'altro parroco. Ma questi ebbe la peggio. La S. C. del Concilio nella sua risposta negativa si basava sulla ragione che il diritto di funerare i morti di guerra spetta esclusivamente ai cappellani degli ospedali militari, purchè sia « sine pompa »; e con tali funeri il vero diritto sostanziale viene tutto consunto nè poscia può più reviviscere con l'esumazione.

Questa decisione diede origine alla questione: « Dovendosi celebrare i funerali per la definitiva sepoltura di salme esumate, qual Messa si deve dire? ». E si sono fatti due casi: il primo è se nella precedente sepoltura o prima di essere esumato o trasferito non si è fatto esplicitamente alcun funerale con Messa esequiale per il defunto; il secondo, se il funerale è stato fatto. Nel primo caso, trattandosi della prima Messa esequiale « post acceptum mortis nuntium », per quanto sia lungo il tempo trascorso, si deve celebrare, dicono alcuni, « ut in die obitus seu depositionis ». Nel secondo caso, per alcuni la sepoltura di un esumato sarebbe sempre una « depositio » e quindi potrebbe dirsi la Messa esequiale « ut in die obitus vel depositionis », tanto più che si tratta di deposizione definitiva. Per altri la cosa è un po' diversa e quindi se il trasporto e la sepoltura definitiva non è avvenuta nei giorni privilegiati di III, VII, XXX od anniversario, non vi ha luogo a celebrare che la Messa quotidiana (vedi *Il Monitore*, 1922, p. 229). In questa diversità di opinioni è evidente una certa quale esitanza d'interpretazione delle rubriche. La medesima incertezza si scorge nello stesso voto del Consultore, il quale al n. 2 dice: « « Sepultura ecclesiastica, i. e. exsequiarum

dopo la tumulazione, può l'Ordinario autorizzare la celebrazione di tale Messa in domenica o festa di precetto?

Premettiamo che qui non si tratta di ipotesi, ma di realtà; di più supponiamo noti i canoni 80, 81 e 83 del Codice riguardanti la dispensa da una legge. Ciò posto, si tenga presente che il complesso dei libri liturgici ufficiali e le loro varie parti sono state emanate dai Sommi Pontefici ed al principio di ciascuno vi sono le Bolle Pontificie e i decreti che ne indicano la fonte di provenienza. Non possiamo quindi immaginare che gli Ordinari abbiano la facoltà di dispensare dalle rubriche del Messale, anche se si tratta del caso particolare dei funebri per i militari caduti sul campo.

5ª Ma tuttavia si hanno esempi di eccezioni alle rubriche emanate dalla Santa Sede in fatto di funerali in domenica per i caduti in guerra.

Che noi sappiamo, in questi ultimi anni ve n'è stata una sola (11) ed è quella concessa da Pio X con Lettera Circolare dei 3 febbraio 1912 pei caduti nella guerra di Tripoli; si concede « ut tum dominicis, non tamen privilegiatis I classis, tum aliis festis de praecepto quae non sint duplicia I vel II classis una Missa de requie cum cantu et subsequenti absolutione ad tumulum... celebrari valeat » (12). Si avverta che questa disposizione è circoscritta ai soldati della guerra Tripolitana, e non è stata inserita nella collezione autentica dei decreti; e se anche vi fosse stata inserita non varrebbe certo per casi simili senza un'esplicita dichiarazione della Santa Sede.

Che poi la Santa Sede oggi non sia propensa alle eccezioni e tenga all'osservanza delle nuove rubriche del Messale, tit. III, n. 4, 6 nel senso da noi esposto, lo dimostra fra l'altro il Rescritto della S. C. dei Riti che qui riportiamo (13):

---

ordo *semel* tantum ex praescripto Ecclesiae fieri debet. Unde, ubi agitur de translatione cadaveris *iam humati* in aliam sepulturam, necesse non est ut iusta funebria iterum persolvantur, si haec peracta fuerint in prima tumulatione »; e al n. 4: « Itaque in casu translationis cadaveris ex uno coemeterio, v. g. castrensi, in aliud, videndum est utrum, occasione primae tumulationis, exsequiae, i. e. ritus sepulturae ecclesiasticae persoluti fuerint, an non. Si hoc *alterum*, iusta funebria sunt peragenda et quidem ad normam Codicis (can. 1215 ss.); si *primum*, necesse non est, stricte loquendo seu ex iuris praescripto ut functiones funebres (translatio cadaveris ad ecclesiam, Missa *de Requie*, depositio cum ritu sacro) peragantur; opportune tamen fieri possunt » (*Acta Ap. Sed.*, 1924, p. 190). Queste incertezze, così ci sembra, ormai sono superate.

(11) Veramente ce n'è stata, od almeno ne viene ricordata, un'altra, per i caduti nella prima guerra Abissina. E' la S. Penitenzieria Ap., 13 marzo 1888 che dice: « ... permitti posse ut sacrosanctum Missae sacrificium aliaeque funebres functiones celebrentur » (*Il Monitore*, 1888, p. 35). Ma questa permissione non ha nulla di eccezionale e quindi dal nostro punto di vista non ci dice proprio nulla. L'intenzione della Santa Sede era ben altra!

(12) Vedi *Il Monitore*, 1912, p. 33.

(13) Dalla *Rivista Diocesana* di Taranto, 1941, p. 88.

« FUNEBRI DEI MILITARI. — Alla domanda inoltrata dall'Ordinario Lunense alla S. C. dei Riti allo scopo di ottenere la facoltà di poter autorizzare, durante l'attuale stato di guerra, la celebrazione della S. Messa funebre *ut in die obitus* nella prima domenica *post primum nuncium* della morte dei militari o assimilati militari, la stessa S. Congregazione, con foglio n. 453/41 del 2 maggio 1941 ha risposto: *Negative; sed permittitur* tantum absolutio ad tumulum, exceptis tamen iis diebus festis et dominicis in quibus Missa exsequialis, etiam praesente cadavere, prohibetur ».

L. P.

LE CAUSE CANONICHE NELLE DISPENSE

QUESTIONE

Ho chiesto la dispensa da un impedimento di grado maggiore per il matrimonio di due giovani della mia parrocchia, la quale conta cinque mila anime, indicando come causa l'età superadulta della donna. La Curia nell'inviare le preci alla S. C. dei Sacramenti, ne aggiunse altre due: *mutuus amor* e *angustia loci*, Nel rescritto di concessione si leggeva la sola causa *angustia loci*. E' valida la dispensa?

SOLUZIONE

La domanda mostra nel parroco interpellante una lodevole preoccupazione della validità del matrimonio, di cui non sempre sono compresi tutti i sacerdoti che ne hanno la responsabilità. La risposta a sua volta deve prospettare diversi elementi, che è opportuno distinguere.

1) Anzitutto si deve notare che il parroco nel chiedere una dispensa al proprio Ordinario, deve indicare le cause che militano per la concessione, dopo di averle vagliate ed essersi accertato che sono vere. Non deve contentarsi di indicarne una sola, a meno che non esista che quella solamente. Bene fanno quindi le Curie in simili casi ad aggiungerne qualche altra nelle testimoniali da inviare alla S. C.; prima però di farlo esse devono esser sicure che la causa aggiunta esiste, cioè è vera. Così ad es. l'età superadulta della donna che avesse superato i 24 anni, il bene della prole di uno dei contraenti rimasto vedovo, ecc. La pluralità delle cause da segnalare alla S. C. è necessaria perchè qualora questa non ne riconoscesse valida o sufficiente una, o perchè imprecisata o perchè incontrollabile o per altro motivo, ne potesse accettare un'altra da esprimere nel rescritto. Si può tollerare che si adduca una sola causa negli impedimenti di grado minore, in cui qualunque motivo, anche se non grave od inesatto, basta per la validità della dispensa. Devesi però in tutti i casi indicare quando esiste uno scandalo da rimuovere.

Per gli impedimenti però di grado maggiore le cause *devono essere*

le canoniche o quelle ammesse dalla prassi pontificia, gravi e corrispondenti a verità. Il mutuo affetto, il bene della famiglia, il desiderio dei genitori, la povertà degli sposi od altre, non hanno canonicamente valore, ed è inutile l'addurle. Ma se esse corrispondessero di fatto ad una causa canonica, si deve allora usare l'espressione corrispondente, come ad es.: *periculosa familiaritas, firmitas in proposito, defectus dotis,* ecc. E' necessario essere espliciti, chiari, precisi e veritieri, senza dar adito a dubbi od inesattezze.

2) Relativamente poi all'*angustia loci,* qualunque parroco o curiale deve sapere che non può reputarsi angusto nel senso canonico un luogo, il cui agglomerato superi i 1500 abitanti ossia le 300 famiglie. Non perchè un paese si considera piccolo al confronto di una grande città, deve qualificarsi angusto. E' bene quindi che quando nelle preci si adduce come causa l'angustia del luogo, lo si indichi, affinchè possa controllarsi se la causa abbia valore e si possa prendere in considerazione, se no si espone la dispensa a nullità: non devesi pertanto addurre mai come causa quando gli abitanti del luogo siano più di 1500. Ma se il loro numero fosse superiore, *purchè non di molto,* e la estensione della parentela della donna fosse tale da renderle difficile di trovare un uomo di pari condizione cui sposare, ovvero per epidemia od altro temporaneo motivo, si trovassero pochi uomini con cui poter contrarre matrimonio, si potrà indicare come *angustia loci relativa.*

Quando nel rescritto di dispensa si trovasse indicata tale causa ed al momento di eseguire la grazia si riscontrasse non corrispondente a verità secondo i criteri esposti (cosa che non dovrebbe succedere), è necessario restituire il rescritto come orrettizio, essendo nulla la dispensa, come nullo sarebbe il matrimonio se si celebrasse non curando la rettifica.

3) Al caso esposto crediamo si possa dare la seguente spiegazione. La Curia, per supplire alla deficiente pluralità delle cause indicate dal parroco ne aggiunse altre due: il *mutuus amor,* supponendo ci dovesse essere, ma senza pensare che non è ammesso come causa, e, trattandosi di un paese molto grosso, l'*angustia loci,* considerata, come si permettono di fare alcune Curie, in senso largo e con gran leggerezza.

L'impiegato della S.C. che doveva scegliere fra le cause addotte quella da inserire nel rescritto, non avendo trovato l'indicazione degli anni per controllare l'età superadulta, e, supponendo che l'altra, *angustia loci* (luogo che però non veniva indicato), non fosse stata messa a casaccio, ma a ragion veduta, scelse quest'ultima come più sicura; mentre di fatto era falsa. Si è avuta per conseguenza la nullità della dispensa.

Se un tale sistema di compilare le testimoniali fose diffuso, chi potrà contare quanti matrimoni siano stati celebrati nullamente? E chi potrà vagliare le conseguenze e i pericoli che ne derivano? M. G.

MATRIMONII D'URGENZA

Questione

Come regolarsi nei casi di urgenza, quando si è chiesta alla S. Sede una dispensa matrimoniale e non giunge alcuna risposta nemmeno dopo dieci giorni?

Soluzione

Il caso è oggi molto frequente per due principali motivi. Prima di tutto perchè si tratta allora per lo più di militari che devono sollecitamente partire per chiamata o a cui scade la breve licenza, ed in secondo luogo per il servizio postale che, a causa della censura, soffre non lieve ritardo, se pure talvolta non avviene che si smarriscono le lettere.

Il parroco diligente viene subito a conoscenza degli impedimenti ed è sollecito a domandare la dispensa, ancorchè il matrimonio non debba celebrarsi presto. Questo sistema dovrebbe essere sempre preferito, perchè le pratiche espletate in fretta vanno soggette ad inconvenienti non lievi e spesso pericolosi. Ma quando senza colpa del parroco la pratica prematrimoniale deve aver luogo in brevissimo tempo, ciò non deve impedire la opportuna ponderatezza e la necessaria diligenza in simile materia. Opportunamente alcuni Vescovi impongono ai parroci di chiedere la dispensa almeno due mesi prima del matrimonio.

Frequentemente quando si vuole far presto, si ottiene l'effetto contrario; ed avviene che nell'inviare alla S. Sede la domanda dall'impedimento, si omette qualcuno degli elementi indispensabili o prescritti, come ad esempio il grado dell'impedimento, la provenienza del medesimo, la causa canonica, l'offerta, o talvolta sinanco il timbro o la firma. E' ovvio che allora la pratica debba subire il non voluto ritardo, non potendosi per la validità della dispensa, concederla senza che si conoscano o si esprimano le notizie necessarie, C'è chi senz'altro la desidererebbe senza il tramite dell'Ordinario o per telegramma: cose assolutamente non ammesse.

Pertanto il primo rimedio, diciamo così, normale ed ordinario, è che la Curia compili con esattezza le preci e le invii in tempo alla S. Sede, tenendo presente che le Ss. Congregazioni per espletare le pratiche degli impedimenti comuni impiegano due, od al più tre giorni. Solo quelli più gravi, da cui è difficile la dispensa, è necessario attendere di più, secondo i casi. Non bisogna perciò inviare alla S. Sede una domanda facendola pervenire il giorno stesso in cui deve celebrarsi il matrimonio, nè pretendere una risposta in tempo breve, come sarebbe dentro una settimana, data la lentezza del servizio postale; talora anche dieci giorni non devono credersi eccessivi. Si potrà chieder al più, in qualche caso assai urgente, l'autorizzazione di eseguire il rescritto prima di riceverlo.

Ma se per qualsiasi motivo, nell'attesa divenisse urgente la celebrazione

del matrimonio così da non potersi differire senza grave danno, e d'altra parte si trattasse di impedimento da cui si suole dispensare, esistendo le cause proporzionate e le condizioni richieste, il Codice offre il rimedio col can. 204 § 2, che dice: « Rei ad Superiorem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgentique causa; et hoc in casu statim Superiorem de re moneat ». L'Ordinario quindi nel caso anzidetto ha la facoltà di concedere la dispensa già chiesta alla S. Sede coll'obbligo di avvertirla subito di averla egli concessa in forza del citato canone. Di tale concessione ne emanerà decreto da allegare all'incartamento, ed all'arrivo del rescritto pontificio, nella parte riservata alla esecutoria, porrà l'annotazione corrispettiva.

Dobbiamo inoltre aggiungere che in certi casi di urgenza gli Ordinari non hanno bisogno di rivolgersi alla S. Sede. Il Codice nel can. 81 pone un criterio generale, che poi applica ad es. nel can. 1045. Nel primo si dice che gli Ordinari possono dispensare dalle leggi generali della Chiesa quando si avverano tre condizioni: 1) che sia difficile il tempestivo ricorso alla Santa Sede; 2) che ad attendere si corre pericolo di grave danno; 3) che si tratti di dispensa solita a concedersi dalla medesima. Nel can. 1045 si dichiara che, qualora l'impedimento si scopra quando tutto è pronto per le nozze ed il matrimonio non si può differire senza pericolo di grave danno fino a che si ottenga dalla S. Sede, l'Ordinario può concedere la dispensa da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccettuati l'ordine sacro del presbiterato e l'affinità in linea retta. Devono però usarsi gli stessi criteri usati dalla S. Sede, come ad es. si dovranno chiedere le cauzioni in casi di disparità di culto o di mista religione, le giuste cause, ecc. Tanto più essi possono farlo in pericolo di morte (can. 1043).

In questi casi pertanto gli Ordinari possono agire *tuta conscientia* e non hanno obbligo alcuno di avvertire la S. Sede, giacchè questo è imposto solo quando essi avevano già fatto la richiesta alla competente S. Congregazione e fatto poi uso del disposto del can. 204 § 2. G. M.

● Un bello SCHEMA DI STATUTO PER CONFRATERNITA è quello compilato per le Confraternite delle due diocesi di Salerno e Acerno, apparso nel *Bollettino del Clero* di dette diocesi, gennaio 1942. E' redatto principalmente secondo il Codice di D. C., tenuti anche presenti il Concilio Plenario, il Sinodo Diocesano, l'Opuscolo pubblicato nel 1924 dall'Episcopato Salernitano e lo schema adottato dalla Badia di Cava. Consta di 80 articoli e la materia è raggruppata in tre parti, delle quali la prima detta le *Norme generali*, la seconda traccia le *Norme riguardanti le singole Confraternite* (Istituzione o Fine, Componenti, Banca o Consiglio direttivo), la terza parla del *Funzionamento* (Funzionamento spirituale, Doveri e Vantaggi dei Confratelli, Amministrazione, Assemblee Generali, Pene). Un'*Appendice* di 14 articoli si occupa delle *Elezioni*. Lo schema può servire di norma anche a Confraternite di altre diocesi, con quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste dall'indole di ciascuna e dalle esigenze locali.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803